



Comunicato Ufficiale n.78 del 28/04/2022

Stagione Sportiva 2021/2022

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	3953
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	3953
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3954
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	3956
3.2. SEGRETERIA	3963
3.2.1. CAMPIONATO ECCELLENZA	3963
3.2.3. RETURN TO PLAY	3966
3.2.4. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA	3966
3.2.5. PRONTO A.I.A.	3966
3.2.6. ORARI GARE	3966
3.2.7. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO	3966
3.2.8. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'	3966
3.2.9. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022	3967
3.2.10. ALLENAMENTI CONGIUNTI	3967
3.2.11. ALLIEVI UNDER 18 DILETTANTI/PURO SETTORE 2021/22– FINALI NAZIONALI	3967
3.2.12. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI	3968
3.2.13. ESTRATTO CONTO SEGRETERIA FEDERALE S.S. 2021/2022	3968
3.2.14. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	3968
3.2.15. DEROGA TORNEI ESORDIENTI 2° ANNO	3970
3.2.16. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ	3970
3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA	3971
3.2.18. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO	3971
3.2.19. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D'ELBA	3971
CALCIO FEMMINILE	3974
CALCIO A 5	3977
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	3982
5. RISULTATI	3992
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	4001
7. ERRATA CORRIGE	4029
8. ALLEGATI	4029
9. CALENDARIO GARE	4030

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze		website: toscana.lnd.it	e-mail: crt.toscana@lnd.it	pec: crtoscana@pec-legal.it	
Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420		Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n. 228/A FIGC - Elezione Componenti Comitato di Presidenza
- CU n. 227/A FIGC - Modifiche Regolamento FIGC Agenti Sportivi
- CU n. 226/A FIGC - Modifiche NOIF Professionismo Serie A Calcio Femminile
- CU n. 232/A FIGC - Integrazioni composizione Organi Territoriali Giustizia Sportiva
- Comunicato Ufficiale n°247/AA
- Comunicato Ufficiale n°248/AA
- Comunicato Ufficiale n°249/AA 2022-04-27
- Comunicato Ufficiale n°250/AA
- Comunicato Ufficiale n°240/AA

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CR Toscana/BCC Energia

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzioneInd@dufercoenergia.com

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE

La C.A.S.T. della Toscana ricorda ai tesserati ed enti affiliati che gli eventuali reclami proposti a norma dell'art. 76 C.G.S. debbono essere indirizzati in via **assolutamente esclusiva** al seguente indirizzo di p.e.c:

cortetoscana@pec-legal.it

Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto reclamante.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in considerazione dell'obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi.

Si riporta di seguito il prospetto:

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
ECCELLENZA	1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi
PROMOZIONE	1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi
PRIMA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori (sospensione dell'obbligatorietà anche per la stagione 2022/2023)
SECONDA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
TERZA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata:

JUNIORES REGIONALE (GIRONI DI MERITO E REGIONALI)	Anno 2004 in quota + FINO A 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi (richiesta autorizzazione alla LND per UN ulteriore fuori quota 2003 in base a quanto previsto dall'art. 58 NOIF)
JUNIORES PROVINCIALE	Anno 2004 in quota + FINO A 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi (subordinato al rilascio da parte della FIGC di autorizzazione per aumento del numero massimo previsto dall'art. 58 NOIF di UN ulteriore fuori quota 2002)

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores:

1. Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi (4 in caso di accettazione della richiesta di cui sopra)
2. Juniores provinciali → possono essere impiegati in gara fino a 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 (5 in caso di accettazione della richiesta di cui sopra)

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 8 FINAL (PUBBLICAZIONE DEL 30/3/2022)

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ

In un'ottica di servizio volta a supportare e tutelare le proprie Società, si riporta di seguito la sintesi schematica relativa le modifiche principali introdotte con la "versione 8 Final" del Protocollo Sanitario FIGC riservato al "Calcio Dilettantistico e Giovanile" del 30 marzo 2022 e valevole dal **1° aprile 2022**

Punti cardine della prevenzione del contagio

- il distanziamento in occasione di riunioni all'aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, anche di tipo tecnico
- l'uso della mascherina FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), in particolare al chiuso o in ambienti affollati
- la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate

Cosa si intende per "gruppo squadra"?

→ Il gruppo squadra è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i

Pagina 10 e 11 del Protocollo

La partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, all'aperto o al chiuso (qualora permesse in base al colore delle Regioni di riferimento), **è così disciplinata:**

- attività all'aperto, senza utilizzo di docce o spogliatoi: lo svolgimento di tali attività è libera e non richiede il possesso di alcuna certificazione,
- attività al chiuso e attività che prevedono l'utilizzo di docce e/o spogliatoi: per lo svolgimento di tali attività è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato (ad eccezione dei soggetti che fanno ingresso da uno stato estero e che ricadono nell'ambito di quanto previsto dall'art.3 del DL 04 febbraio 2022. n.5

In base alle normative vigenti, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni di età e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

È fatto salvo, in ogni caso, sia in occasione delle competizioni/eventi sia degli allenamenti, in base alle normative vigenti, l'obbligo di possesso della semplice **Certificazione verde Covid-19 (cd "Green Pass base")** per tutti coloro che svolgono **attività lavorative o di formazione o di volontariato** nei luoghi dove si svolge l'attività sportiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff).

Le previsioni che precedono si applicano, in tutti i casi, sia ai componenti del Gruppo 1 (Gruppo Squadra) sia ai componenti del Gruppo 2 (Gruppo Arbitri).

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI

	Partecipanti attività agonistica nazionale	Partecipanti attività agonistica regionale e provinciale e attività di base (esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici)	Soggetti che prestano attività lavorativa (inclusi soggetti in formazione e volontari) nei luoghi dell'attività sportiva
Screening pre-raduno iniziale	OBBLIGATORIO PER TUTTI	NON PREVISTO	NON PREVISTO
Screening dopo sosta prolungata	RACCOMANDATO PER TUTTI	RACCOMANDATO PER TUTTI (SOLO ATTIVITÀ AGONISTICA)	NON PREVISTO
Ripetizione test dopo 6-7 giorni dal primo (raduno iniziale o dopo sosta)	SOLO SOSPETTI CLINICI	SOLO SOSPETTI CLINICI	NON PREVISTO
Certificazione richiesta per allenamenti e competizioni all'aperto	GREEN PASS RAFFORZATO <u>SOLO PER USO SPOGLIATO</u> (NO U12 E ESENTI)	GREEN PASS RAFFORZATO <u>SOLO PER USO SPOGLIATO</u> (NO U12 E ESENTI)	CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 («GREEN PASS BASE»)
Certificazione richiesta per allenamenti e competizioni al chiuso	GREEN PASS RAFFORZATO (NO U12 E ESENTI)	GREEN PASS RAFFORZATO (NO U12 E ESENTI)	CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 («GREEN PASS BASE»)
Certificato idoneità sportiva (agonistica/non agonistica a seconda dei casi)	TUTTI	TUTTI	ALLENATORI

ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che l'accesso del pubblico agli eventi sportivi è consentito ai soggetti muniti di semplice Green Pass verde Covid 19 (cd "Green Pass base"), per gli eventi all'aperto e ai possessori di Green Pass Rafforzato per gli eventi al chiuso.

La partecipazione del pubblico è permessa in misura pari al 100% della capienza dell'impianto.

Rimane in vigore, per gli spettatori degli eventi e delle competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all'aperto, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, almeno di tipo FFP2.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REGOLE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
(aggiornata al 30 marzo 2022)**

% pubblico <u>all'aperto</u>	100% di quella massima autorizzata
Tipo di certificazione richiesta al pubblico <u>all'aperto</u>	Green Pass base (non richiesto a U12 e soggetti esenti)
% pubblico <u>al chiuso</u>	100% di quella massima autorizzata
Tipo di certificazione richiesta al pubblico <u>al chiuso</u>	Green Pass rafforzato (non richiesto a U12, esenti e soggetti provenienti dall'estero)
Altre limitazioni previste	Obbligo di mascherina almeno di tipo FFP2

ALTRE INDICAZIONI GENERALI

Pagina 11 del protocollo

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici) che prendono parte alle attività devono essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica, a secondo delle norme di riferimento, in corso di validità.

Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, oppure, se sono ancora in possesso di un certificato di idoneità in corso di validità, di **una attestazione di Return to play**.

Nella richiesta obbligatoria di una nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: atleta già positivo all'infezione da Covid-19.

Si invitano, inoltre, le Società sportive a svolgere regolare attività di informazione/formazione, nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della Sars-Cov-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche "fuori dal campo di gioco" a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva.

PROCEDURE PER LA QUARANTENA IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022

PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID -19

Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria fino all'accertamento della guarigione.

Isolamento per 7 giorni se:

- Vaccinato con 3 dosi
- Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi
- Guarito da meno di 4 mesi

Isolamento 10 giorni se:

- No vaccinato
- Vaccinato con ciclo vacinale completo da più di 120 giorni
- Guariti da più di 120 giorni

Al termine dei 7 o 10 giorni di quarantena, si dovrà effettuare un test antigenico o molecolare che, in caso di esito negativo, decreterà l'avvenuta guarigione e la fine del periodo d'isolamento

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

Tutti, sia i vaccinati che i non vaccinati, non dovranno più rispettare la quarantena, ma solo sottoporsi a un periodo di autosorveglianza, che consiste "nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti"

Il periodo di autosorveglianza dura dieci giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2

In caso di comparsa di sintomi durante il periodo di autosorveglianza, si dovrà immediatamente effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati.

VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, considerato lo slittamento delle gare di tutti i campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data 18/1/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno modificare, per la stagione sportiva 2021/2022, da tre a **DUE** l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato.

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione o alla retrocessione.

RECUPERI GARE RINVIATE – ULTIME TRE GIORNATE

Nell'interesse comune e a salvaguardia di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati sia a livello regionale che provinciale, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito che nelle ultime tre giornate di campionato, le gare rinviate per qualsiasi motivo, verranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alle gare stesse.

LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime DUE gare in calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

ALLA LUCE DEL NUOVO PROTOCOLLO EMANATO DALLA F.I.G.C. IN DATA 30/03/2022 ED ALLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DELLE GARE RINVIATE, PUBBLICATE SUL C.U.N. 67 DEL 31/03/2022, SI PUBBLICANO IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. LE CIRCOLARI EMERGENZA COVID 19 PER IL CALCIO A 11 E CALCIO A 5 AGGIORNATE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RINVIO

Nel contempo si esortano le Società di verificare attentamente i gruppi squadra trasmessi a questo C.R. per ogni singolo campionato e di **INVIARE EVENTUALI VARIAZIONI SEMPRE ATTRAVERSO L'APPOSITO FORM PRESENTE SULLA HOME DEL SITO TOSCANA.LND.IT "COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022"**.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CAMPIONATO ECCELLENZA

FINALI PLAY OFF

FINALE PLAY OFF - GIRONE A

LASTRIGIANA - SIGNA 1914 A.D.

la gara si effettuerà:

**DOMENICA 1 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15:00
STADIO BOZZI - FIRENZE**

Se al termine dei 90' regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

FINALE PLAY OFF - GIRONE B

CUOIOPELLI - SAN MINIATO BASSO CALCIO

la gara si effettuerà:

**DOMENICA 1 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15:00
STADIO CASTELLANI - MONTELUPO**

Se al termine dei 90' regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

FINALE PLAY OFF - GIRONE C

TERRANUOVA TRAIANA - FORTIS JUVENTUS 1909

la gara si effettuerà:

**DOMENICA 1 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15:00
STADIO BRILLI PERI - MONTEVARCHI**

Se al termine dei 90' regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

SORTEGGIO SECONDE CLASSIFICATE

Si riporta di seguito l'esito dei sorteggi effettuati in data 26 aprile 2022 presso il Comitato Regionale per stabilire l'ordine delle Società vincenti la finale play off dei rispettivi gironi che parteciperanno al triangolare per determinare la seconda squadra, seconda classificata nel campionato di riferimento, che accederà alla fase nazionale delle seconde classificate dei campionati di Eccellenza stagione sportiva 2021/2022.

SECONDE CLASSIFICATE

TRIANGOLARE

1^ Nominata (A) – VINCENTE CUOIOPELLI / SAN MINIATO BASSO CALCIO

2^ Nominata (B) – VINCENTE TERRANUOVA TRAIANA / FORTIS JUVENTUS 1909

3^ Nominata (C) – VINCENTE LASTRIGIANA / SIGNA 1914 A.D.

SOLO ANDATA

1^ GARA: A 1^ Nominata	- B 2^ Nominata	DOMENICA 8/5 ORE 15
2^ GARA: _____	- _____	MERCOLEDÌ 11/5 ORE 15
3^ GARA: _____	- _____	DOMENICA 15/5 ORE 15

Effettuerà la **prima gara in casa** la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata (B) riposerà la società (C); nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta; nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:
maggior numero di punti;

-in caso di parità di punteggio al termine del triangolare tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (accesso alla fase nazionale delle Seconde Classificate) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate per determinare quella che avrà accesso alla fase nazionale delle Seconde Classificate.

3e ULTIME CLASSIFICATE**3^e ULTIME CLASSIFICATE****TRIANGOLARE****1^a Nominata (A)** - BALDACCIO BRUNI**2^a Nominata (B)** - CALCIO CASTELFIORENTINO**3^a Nominata (C)** - CASTELNUOVO GARFAGNA**ANDATA****1^a GARA: A** BALDACCIO BRUNI - **B** CALCIO CASTELFIORENTINO

DOMENICA 1/5 ORE 15

2^a GARA: _____ - _____

MERCOLEDÌ 4/5 ORE 15

3^a GARA: _____ - _____

DOMENICA 8/5 ORE 15

RITORNO**1^a GARA: B** CALCIO CASTELFIORENTINO - **A** BALDACCIO BRUNI

DOMENICA 15/5 ORE 15

2^a GARA: _____ - _____

MERCOLEDÌ 18/5 ORE 15

3^a GARA: _____ - _____

DOMENICA 22/5 ORE 15

Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate.

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:

maggior numero di punti;

-in caso di parità di punteggio al termine del triangolare tra 2 squadre, la retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;

-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore.

ANDATA

Effettuerà la **prima gara in casa** la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata (B) riposerà la società (C); nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta; nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

RITORNO

Effettuerà la **gara in casa** la società che ha disputato fuori casa la prima gara di andata, riposerà la società (C); nella **seconda giornata** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta; nella **terza giornata** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

3.2.3. RETURN TO PLAY

PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGERITIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2”

In allegato al C.U. n. 49 del 20/01/2022 è pubblicata la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della Salute, inerente l'aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante 'Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2” (Return To Play).

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.4. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Con l'approssimarsi dell'apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.5. PRONTO A.I.A.

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione per i campionati regionali il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: **335 7797449**

3.2.6. ORARI GARE

Si ricorda a tutte le Società che **da domenica 17 aprile 2022** tutte le gare ufficiali dovranno avere inizio alle ore **16.00** **(escluso le gare del Campionato di Eccellenza che dovranno avere inizio alle ore 15.00).**

Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00.

3.2.7. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO

Per disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la richiesta del minuto di raccoglimento, invitiamo la società ad utilizzare il modello pubblicato in allegato al C.U. n.41 del 16/12/2021.

3.2.8. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara.

3.2.9. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i play off; le squadre vincenti i rispettivi play off vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/2023.

GIRONE A 14 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.9 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

GIRONE A 13 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.8 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

GIRONE A 12-11-10 SQUADRE

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^a e la 5^a e tra la 3^a e la 4^a squadra classificata. Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^a e la 3^a squadra classificata, i play off all'interno di quel girone non vengono disputati e la 2^a classificata risulta la squadra vincente.

3.2.10. ALLENAMENTI CONGIUNTI

Si comunica che, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, in data odierna la F.I.G.C. ha concesso il nullaosta in ordine alla proroga fino al 30 giugno 2022 della deroga sull'applicazione dell'ultima parte dell'art.37, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei c.d. “allenamenti congiunti”. Questi ultimi, pertanto, fino al termine della corrente Stagione Sportiva 2021/2022, potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei.

Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la pianificazione, organizzazione e gestione di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche, finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

3.2.11. ALLIEVI UNDER 18 DILETTANTI/PURO SETTORE 2021/22– FINALI NAZIONALI

Il Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto che organizzerà le Finali Nazionali dell'Under 18 Dilettanti/Puro Settore. La data di inizio delle Fasi Eliminatorie Nazionali sarà domenica 5 giugno 2022.

3.2.12. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022

Si è ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il C.U. LND n.17-CS del 29/11/2021 allegato al C.U. CRT n. 38 del 02/12/2021, relativo al "Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2021/2022".

Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno incentivato l'utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi Campionati.

In tale C.U. è pubblicato il regolamento con i criteri e le modalità della classifica di merito, i bonus e le esclusioni dalla classifica, eventuali penalizzazioni. È riportata, inoltre, la tabella riguardante i premi spettanti alle Società di Eccellenza e Promozione in base alla loro classifica al termine della "regular season".

Si specifica che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell'ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti da questo Comitato Regionale (2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi - 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi).

3.2.13. ESTRATTO CONTO SEGRETERIA FEDERALE S.S. 2021/2022

Si comunica che è disponibile nell'area riservata alle Società sul portale iscrizioni.lnd.it l'estratto conto presso la Segreteria Federale per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 31/12/2021.

3.2.14. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

COMUNICATO UFFICIALE N.134 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 14 /04/2022

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Primi Calci		
ROSA	GIUDITTA 18/07/2012	ASD SAN GIUSTO
JABER	YOUSRA 12/10/2012	ASD SAN GIUSTO

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 14 APRILE 2022

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

COMUNICATO UFFICIALE N.137 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 21 /04/2022**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Primi Calci			
LOMBARDI	ANITA	25/12/2012	ASD SAN GIUSTO
SAMB	KHADY	02/07/2012	ASD SAN GIUSTO

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 21 APRILE 2022**IL SEGRETARIO**

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 28 aprile 2022:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
AGOSTINI	SAMUELE	08/08/2014	3.543.647	CALCI 2016
CHITI	DAVID	20/11/2015	3.643.158	ACADEMY C.G. AGLIANESE

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati:

NOME	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA	SCADENZA
MANCINI CAROLINA	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	07/08/2006	21/04/2022	08/03/2023
NEMBRINI LUDOVICA	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	26/09/2007	21/04/2022	27/09/2022

3.2.15. DEROGA TORNEI ESORDIENTI 2° ANNO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC autorizza la richiesta del Comitato Regionale Toscana di disputare i tornei a carattere regionale e provinciale organizzati dalle Società, nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2022, per la categoria Esordienti 2° anno (2009), a squadre contrapposte 11 contro 11, anziché 9 contro 9.

3.2.16. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
37074	S. FIRMINA	XXIII MEMORIAL ROBERTO LORENTINI	UNDER 15	03/05/2022	18/06/2022
37373	FORTE DEI MARMI 2015	TORNEO CITTA' DI FORTE DEI MARMI 2022	UNDER 17	18/05/2022	08/06/2022
37375	FORTE DEI MARMI 2015	TORNEO CITTA' DI FORTE DEI MARMI 2022	UNDER 16	02/05/2022	26/05/2022
37408	LASTRIGIANA	PRIMAVERA BIANCOROSSA	UNDER 17	11/05/2022	17/06/2022
37409	LASTRIGIANA	PRIMAVERA BIANCOROSSA	UNDER 16	10/05/2022	12/05/2022
37410	LASTRIGIANA	PRIMAVERA BIANCOROSSA	UNDER 15	10/05/2022	07/06/2022
37413	LASTRIGIANA	TORNEO FABIO FIASCHI	UNDER 14	09/05/2022	16/05/2022
37414	LASTRIGIANA	TORNEO VASCO GANUGI	UNDER 13	25/04/2022	16/06/2022
27448	FORTE DEI MARMI 2015	TORNEO CITTA' DI FORTE DEI MARMI 2022	UNDER 15	19/05/2022	04/06/2022
37450	FORTE DEI MARMI 2015	TORNEO CITTA' DI FORTE DEI MARMI 2022	UNDER 14	11/05/2022	04/06/2022
37521	EURO CALCIO FIRENZE	6° TORNEO VITTIME DELLA STRADA	UNDER 17	04/05/2022	18/06/2022
37545	SINALUNGHESE	31° TORNEO EZIO GIANNINI - MEMORIAL CENSINI	UNDER 17	11/05/2022	18/05/2022
37548	SINALUNGHESE	31° TORNEO EZIO GIANNINI	UNDER 15	07/05/2022	11/06/2022
37549	SINALUNGHESE	31° TORNEO EZIO GIANNINI	UNDER 14	10/05/2022	11/06/2022
37622	TOBBIANA 1949	1° MEMORIAL MARIO COFFARO	UNDER 19	29/05/2022	12/06/2022
37627	TOBBIANA 1949	1° MEMORIAL MARIO COFFARO	UNDER 16	04/06/2022	26/06/2022
37631	TOBBIANA 1949	1° MEMORIAL MARIO COFFARO	UNDER 15	29/05/2022	12/06/2022
37697	PCA HITACHICALCIO PISTOIA	MEMORIAL BRUNO BONELLI	DILETTANTI	09/05/2022	10/06/2022
37771	SAN PAOLINO CARITAS	TORNEO DI PRIMAVERA	UNDER 19	02/05/2022	06/06/2022
37785	ZENITH PRATO	TORNEO VANNUCCI	UNDER 13	09/05/2022	11/06/2022
NAZ	VENTURINA CALCIO	TERME DI VENTURINA	ESORDIENTI 1° ANNO	08/05/2022	08/05/2022
NAZ	VENTURINA CALCIO	TERME DI VENTURINA	PULCINI 2° ANNO	22/05/2022	22/05/2022
NAZ	PIETRASANTA	CITTA' DI PIETRASANTA	ESORDIENTI 1° ANNO	06/05/2022	08/05/2022
NAZ	SANDRO VIGNINI VICCHIO	TORNEO NAZIONALE SANDRO VIGNINI	PULCINI 2° ANNO	08/05/2022	08/05/2022
NAZ	CHIASSA CALCIO	MEMORIAL ALDO NARDIN	PULCINI 1° ANNO	28/05/2022	28/05/2022

3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il Portale Servizi FIGC. In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l'utilizzo delle nuove procedure. Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC <https://portaleservizi.figc.it/> per richiedere il tesseramento dei tecnici.

La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la funzione "Attiva utenza LND" utilizzando la propria matricola. Le credenziali verranno trasmesse all'email del legale rappresentante della società.

L'accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale Rappresentante. Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente il Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i documenti "AUTOCERTIFICAZIONE" e "RAPPRESENTANTE LEGALE" che possono essere creati sul portale LND, menù "ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE". L'upload dei documenti per la firma elettronica potrà quindi essere eseguito dal menù "FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI".

3.2.18. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2022

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 aprile p.v., potranno regolarizzare la loro posizione relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC.

Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria:

<https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/>

3.2.19. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D'ELBA

Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d'Elba per partite organizzate dalla FIGC.

La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società ed amichevoli.

Passeggeri	€ 3,50 a tratta	Mini bus + conducente	€ 33,50 a tratta
Veicoli fino a 5 mt + conducente	€ 22,85 a tratta	Bus + conducente	€ 50,00 a tratta

3.2.20. UNA GIORNATA AZZURRA A COVERCIANO SUI CAMPI DELLA NAZIONALE

Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle società sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento e visita sui campi di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi di minimo 30 persone (tra atleti e accompagnatori). In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure dell’iniziativa.

3.2.21. GIOCARE A COVERCIANO

Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle che ci ha fatto vivere la Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi toccarlo adesso da vicino. Il Museo del Calcio di Coverciano ([viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze](#)) ti regala l’opportunità di un’esperienza unica e speciale: giocare e allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri, con tecnici federali.

E’ l’iniziativa “**Giocare a Coverciano**” riservata alle Scuole Calcio con il biglietto di ingresso al Museo del Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l’Inghilterra.

I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da collezione.

L’obiettivo principale del pacchetto “**Giocare a Coverciano**” è quello di far comprendere ai ragazzi i valori di un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica.

Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per ragazzi, ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro.

“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e il calcio. Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la **brochure** al seguente link: <https://bit.ly/3CWlflQ>

Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il numero di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita.

3.2.22. “FAMILY WEEKEND” AL MUSEO DEL CALCIO: GIOCHI IN SICUREZZA PER I BAMBINI E VISITA AL MUSEO

“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di Roberto Mancini.

La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. È inserita nel percorso museale con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale.

Family Weekend consiste in attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei giochi si amplia con “**Prova il palleggio**”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 15 con tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio.

I bambini potranno sfidarsi anche in “**Indovina il cimelio**” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono in “**Colora la maglia**”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il passare del tempo.

3.2.23. TELEGRAM: CANALI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CR TOSCANA LND, SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO TOSCANA FIGC E DELEGAZIONI PROVINCIALI LND.

Si informano tutte le società che gli **attuali canali** di comunicazioni presenti nella piattaforma **TELEGRAM**, **passeranno** da **"privati"** a **"pubblici"** e **raggiungibili da chiunque installerà l'applicazione Telegram** su uno o più dispositivi (cellulare, PC, tablet ecc.).

Non sarà più necessario, pertanto, effettuare richieste di adesione ai vari canali, ma semplicemente cercare il nome del canale desiderato al quale unirsi.

Si ricorda che tutti i canali messi a disposizione del CR Toscana LND e SGS non consentono discussioni di gruppo o reazioni ai post pubblicati dagli amministratori.

Il **servizio di Telegram** già attivo da tre anni, assieme ai consueti strumenti di comunicazione (Comunicato Ufficiale, Facebook, Instagram) vuole diventare così un **ulteriore impulso alla diffusione delle notizie** al servizio di tutto movimento del calcio dilettantistico e giovanile regionale.

Questi gli attuali canali disponibili e i nominativi degli amministratori:

1. CR Toscana LND e SGS

Amministratori: segreteria del CR Toscana e segreteria del SGS Toscana

Nome del canale: @crtoscanalndsgs

2. DP Arezzo

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dparezzolnd

3. DP Firenze

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dpfirenzolnd

4. DP Grosseto

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dpgrossetolnd

5. DP Livorno

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dplivornolnd

6. DP Lucca

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dpluccalnd

7. DP Massa Carrara

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dpmassacarraralnd

8. DP Pisa

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dppisalnd

9. DP Pistoia

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dppistoialnd

10. DP Prato

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dppratolnd

11. DP Siena

Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS

Nome del canale: @dpsienalnd

12. Calcio Femminile SGS

Amministratori: segreteria regionale SGS, Delegata regionale SGS calcio femminile

Nome del canale: @calciofemminileSGSToscana

13. Calcio a 5

Amministratori: segreteria regionale SGS, Delegata regionale SGS calcio a 5

Nome del canale: @calcioa5lndtoscana

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: **055 6521432** Luciana Pedio **366 5414284**

Tel. 055 6521432) **FAX 055 7472707**

MARTEDI' ORE 10:30-13:00 - MERCOLEDI ORE 10:30- 13.00

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521419-20 (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@Ind.it

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A. 335 7797449

COPPA TOSCANA "TORNEO" "MAURO MORETTI"

LA SOCIETA' BLUES PIETRASANTA DI CATEGORIA "PROMOZIONE" E' RISULTATA VINCENTE DELLA COPPA TOSCANA ECCELLENZA-PROMOZIONE S/S 2021-2022.

Al Presidente, ai Tecnici, ai Dirigenti, alle calciatrici, le più vive congratulazioni dello scrivente Comitato.

LA SOCIETA' FINALISTA "RINASCITA DOCCIA " COME DA C.U. N.1 (UNICO) DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE , (ESSENDO SOCIETA' DI CATEGORIA ECCELLENZA" AQUISISCE IL TITOLO A PARTECIPARE ALLA FASE NAZIONALE.

Al Presidente, ai Tecnici, ai Dirigenti, alle calciatrici, le più vive congratulazioni dello scrivente Comitato.

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE (C.U.) N. 1 UNICO**Fase nazionale Coppa Italia regionale**

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la stagione sportiva 2021/2022, riservata alle Società partecipanti alla Coppa Italia Regionale organizzata dai relativi C.R. e C.P.A. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Comitati Regionali e i CPA, dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro la data del 22 Aprile 2022.

Modalità di svolgimento

La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti e/o triangolari a carattere di vicinorietà, che avranno inizio presumibilmente il 22 Maggio 2022. Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle semifinali e finali. La gara di finale si giocherà in unica gara preferibilmente presso il Centro Federale 'Gino Bozzi' (Via Borgonovo - 50125 Firenze). Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco del Calcio. L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la squadra che nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento.

Gare di andata e ritorno

Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggior numero di reti segnate;
- del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del DCF.

Triangolari

La squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura del Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggior numero di reti segnate;
- del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del DCF.

In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione, di conseguenza:

- nell'accoppiamento la Società avversaria risulterà qualificata d'ufficio alla fase successiva;
- nei Triangolari, lo stesso verrà considerato accoppiamento con gare di andata e ritorno.

SI RICORDA CHE PER LE ULTIME DUE GIORNATE NON SONO AMMESSI ANTICIPI O POSTICIPI DI GARA.

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

Recupero gara del 24-04-2022- Variazione campo

Tramite accordo fra le Società interessate, la sotto indicata gara sarà recuperata, sul campo, il giorno e all'ora a fianco indicata:

PIETRASANTA BLUES _ FIRENZE CITY

MERCOLEDI' 4 MAGGIO 2022 ORE 21:00
STADIO COMUNALE XIX SETTEMBRE
PIETRASANTA (LU)

Posticipo- gara- variazione campo

Tramite accordo fra le Società interessate, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo, il giorno e all'ora a fianco indicata:

ZENITH PRATO – VIRTUS MARINA DI MASSA

MERCOLEDI' 4 MAGGIO 2022 ORE 20:30
CAMPO SUSS. BRUNO CHIAVACCI

1°TORNEO ALFREDO MANISCALCO

Riservata alle squadre Under 17 Femminili a 11

FINALI:

Si comunica che le finali 1/2° e 3/4° posto sono programmate per il giorno **16/06/2022** presso C.F.F. FIGC LND Stadio G. Bozzi – Firenze

In allegato regomanto

17°TORNEO RICCARDO BECHERONI

Riservata alle squadre Under 15 Femminili a 9

FINALI:

Si comunica che le finali 1/2° e 3/4° posto sono programmate per il giorno **09/06/2022** presso C.F.F. FIGC LND Stadio G. Bozzi – Firenze

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

Per le gare in calendario sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 2 maggio p.v..

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it

tramite l'apposito programma gare Sporteams.

Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.

Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno essere effettuate al **333 1319178** (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi) con indirizzo email: guliabettazzi@gmail.com

CALCIO A 5

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si ricorda a tutte le Società di inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail futsal.toscana@Ind.it

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: **335 5916111**

PLAY-OFF E PLAY-OUT

Play-off e play-out avranno inizio nella settimana immediatamente successiva alla conclusione del Campionato. Si ricorda che, nei play-off e play-out dei Campionati con Arbitro unico, le gare potranno essere dirette da due Arbitri. Le spese relative al secondo Arbitro saranno equamente ripartite tra le Società interessate.

SERIE C1

VARIAZIONI GARE DEL 04/05/2022

VIGOR FUCECCHIO – FIVE TO FIVE **martedì 03/05/2022 ore 22:00 stesso impianto**

SERIE C2

VARIAZIONI GARE DEL 29/04/2022

MONTEVARCHI – ORBETELLO **ore 22:00 stesso impianto**

VARIAZIONI GARE DEL 04/05/2022

SPORTING TAU FUTSAL – SCINTILLA 1945 **venerdì 29/04/2022 stessa ora e stesso impianto**

MONTECATINI MURIALDO – GIOVANI GRANATA **martedì 03/05/2022 stessa ora e stesso impianto**

FOLGOR CALENZANO – MARGINE COPERTA **martedì 03/05/2022 ora 22:30 stesso impianto**

VARIAZIONI GARE DEL 07/05/2022

CITTA' DI CHIUSI – GS ALBERINO **venerdì 06/05/2022 ore 22:15 stesso impianto**

COPPA TOSCANA

QUARTI DI FINALE (16/05/2022)

MASSA C5 - BOCA LIVORNO

POGGIO A CAIANO - UNIONE MONTALBANO CALCIO

PONTASSIEVE - SAN LORENZO

LA SORBA CASCIANO – vincente FUTSAL TORRITA/GS ALBERINO

RIPETIZIONE GARA DEL 13/04/2022

FUTSAL TORRITA - GS ALBERINO mercoledì 11/05/2022 stessa ora e stesso impianto

QUARTI DI FINALE (16/05/2022)

FINAL FOUR (17-19/06/2022)

Si invitano le Società interessate ad organizzare l'evento a darne tempestiva comunicazione contattando questa Segreteria tramite la mail futsal.toscana@lnd.it

SERIE C FEMMINILE

PLAY-OFF

FINALE (06/05/2022)

PRATO C5 – ATLANTE GROSSETO

UNDER 21

PLAY-OFF

FINALE (01/05/2022)

VIGOR FUCECCHIO – SPORTING TAU FUTSAL

CAMPI ARENA Via Barberinese 157 CAMPI BISENZIO (FI) ore 19:30

UNDER 19

PLAY-OFF

FINALE (30/04/2022)

VIGOR FUCECCHIO – SPORTING TAU FUTSAL

ESTRAFORUM Via Piazzale del Palazzetto MALISETI PRATO ore 20:30

UNDER 17

PLAY-OFF

FINALE (01/05/2022)

FIVE TO FIVE - SCINTILLA 1945

CAMPI ARENA Via Barberinese 157 CAMPI BISENZIO (FI) ore 17:30

UNDER 15

PLAY-OFF

FINALE (01/05/2022)

CHIUSSINO - SAN GIOVANNI C5

CAMPI ARENA Via Barberinese 157 CAMPI BISENZIO (FI) ore 15:30

UNDER 15 FEMMINILE

GARA DI SPAREGGIO (30/04/2022)

MIDLAND GLOBAL SPORT – SAN GIOVANNI C5

ESTRAFORUM Via Piazzale del Palazzetto MALISETI PRATO ore 18:30

FUTSAL DAY 2022

Mercoledì 4 Maggio 2022, Ore 17:00

Palasolotto, Via de' Bassi, 4 Firenze

Categoria: Pulcini ed Esordienti

Società partecipanti:

POLISPORTIVA SANGIMIGNANO

SAN GIOVANNI CALCIO A 5

LASTRIGIANA

MIDLAND GLOBAL SPORT

QUARTOTEMPO FIRENZE

S. BANTI BARBERINO DI MUGELLO

OLMI QUARRATA

PRATO CALCIO A 5

Mercoledì 4 Maggio 2022, Ore 17:00

Raggruppamento interprovinciale Sporting Center Pardini, Via Fratelli Rosselli, 122 Lido di Camaiore, Lucca

Categoria: Esordienti

Società partecipanti:

ATLETICO ETRURIA

SAN VITALE CANDIA

CITTA' DI MASSA C5

VERSILIA C5

TORNEO UNDER 13 FUTSAL ELITE

1° giornata

ASD DUCATO SPOLETO - FUTSAL PRATO

Risultato Gioco 1-0

Risultato Partita 4-0

PRATO CALCIO A 5 - MIDLAND GLOBAL SPORT

Risultato Gioco 0-1

Risultato Partita 0-4

Classifica

ASD DUCATO SPOLETO 3pt

MIDLAND GLOBAL SPORT 3pt

FUTSAL PRATO 0pt

PRATO CALCIO A 5 0pt

Classifica Punteggio Bonus

MIDLAND GLOBAL SPORT 3pt

PRATO CALCIO A 5 2pt

ASD DUCATO SPOLETO 2pt

FUTSA PRATO 1pt

2° giornata

MIDLAND GLOBAL SPORT – FUTSAL PRATO **Giovedì 5 Maggio 2022, Ore 19:00 Palanovoli, Via Corelli, 17**

Firenze

ASD DUCATO SPOLETO – PRATO CALCIO A 5 **Sabato 30 Aprile 2022, Ore 15:00 Impianto Marco Capitini, Via Finlandia, 14 San Giacomo di Spoleto, Perugia**

ESORDIENTI

GIRONE A:

FORTIS JUVENTUS 1909 - POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO

Sabato 30 Aprile 2022, Ore 17:15 Campo Sportivo Donatini, Via Caiani, Borgo San Lorenzo, Firenze

MIDLAND GLOBAL SPORT - POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO **Disputata**

FORTIS JUVENTUS 1909 - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 **Non disputata**

GIRONE B:

PRATO CALCIO A CINQUE - LA NUOVA POL. NOVOLI **Non programmata**

SAN GIUSTO - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B **Da programmare**

GIRONE C:

SAN VITALE CANDIA A.S.D. - FORNACETTE CASAROSA ASD

Da programmare

SAN VITALE CANDIA ASD - ATLETICO ETRURIA **Non disputata**

FORNACETTE CASAROSA ASD - SAN VITALE CANDIA ASD **Non disputata** ATLETICO ETRURIA - VERSILIA C5
Disputata

GIRONE D:

VIRTUS BIANCOAZZURRA - MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. C)

Domenica 14 Maggio 2022, Ore 10:30 Palazzetto Bernino, Poggibonsi, Siena

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C - SAN GIOVANNI CALCIO ASQ B

Non disputata

S.BANTI BARBERINO - VIRTUS BIANCOAZZURRA **Non programmata**

GIRONE E:

ZENITH PRATO - PISTOIESE 2016 SSDARL **Disputata**

QUARTOTEMPO FIRENZE SQ B – CASELLINA **Disputata**

LA NUOVA POL. NOVOLI SQ B - PISTOIESE 2016 SSDARL **Non programmata**

Raggruppamento interprovinciale:

Mercoledì 4 Maggio 2022, Ore 17:00 Sporting Center Pardini, Via Fratelli Rosselli, 122 Lido di Camaiore, Lucca

Società partecipanti:

ATLETICO ETRURIA

SAN VITALE CANDIA

CITTA' DI MASSA C5

VERSILIA C5

PULCINI

GIRONE A:

MIDLAND GLOBAL SPORT - PRATO CALCIO A 5 (Sq.B)

Sabato 30 Aprile 2022, Ore 15:00 Pala Sancat, Via del Mezzetta, 1 Firenze

POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO - FORTIS JUVENTUS 1909

Domenica 5 Giugno 2022, Ore 11:30 Palestra Noemi Pecciolini, Via Delfo Giachi, n°7 San Gimignano, Siena
SANGIOVANNESE 1927 - MIDLAND GLOBAL SPORT **Non disputata**

GIRONE B:

LA NUOVA POL.NOVIOLI – LASTRIGIANA **Non disputata**

LASTRIGIANA - MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. B) **Non disputata**

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B - LA NUOVA POL.NOVIOLI **Disputata**

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C - LA NUOVA POL.NOVIOLI **Disputata**

PRATO CALCIO A CINQUE – LASTRIGIANA **Disputata**

MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. B) – MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. C) **Sabato 30 Aprile 2022, Ore 16:00 Pala Sancat, Via del Mezzetta 1, Firenze**

GIRONE C:

AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL – OLMi **Da programmare**

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ D - ATLETICO LEVANE LEONA **Da programmare**

OLMI – CASELLINA **Da programmare**

ZENITH PRATO - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 **Sabato 30 Aprile 2022, Ore 16:00 Stadio Comunale Poggio alla Malva, Via Arno, Prato**

PRIMI CALCI

LA 10 SOCCER (Sq. B) – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 **Non disputata**

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – PRATO CALCIO A CINQUE **Non disputata**

LA 10 SOCCER – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 **Non disputata**

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – MIDLAND GLOBAL SPORT **Da programmare**

LA 10 SOCCER - PRATO CALCIO A CINQUE **Da programmare**

MIDLAND GLOBAL SPORT - LA 10 SOCCER SQ B **Domenica 15 Maggio 2022, Ore 10:30 Palanovoli, Via Corelli, 17 Firenze**

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 - LA 10 SOCCER SQ B **Domenica 22 Maggio 2022, Ore 14:30 Palagalli, Piazza Palermo, 1 San Giovanni V.no, Arezzo**

MIDLAND GLOBAL SPORT - PRATO CALCIO A CINQUE **Da programmare**

PICCOLI AMICI

PRATO CALCIO A 5 – MIDLAND GLOBAL SPORT **Da programmare**

MIDLAND GLOBAL SPORT – LA 10 SOCCER **Domenica 15 Maggio 2022, Ore 11:30 Palanovoli, Via Corelli, 17 Firenze**

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – PRATO CALCIO A 5 **Sabato 30 Aprile 2022, Ore 14:30 Palagalli, Piazza Palermo, San Giovanni V.D'Arno, Arezzo**

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ULTIME DUE GARE CAMPIONATI REGIONALI U17 ALLIEVI, U15 GIOVANISSIMI E U16 ALLIEVI B REGIONALI, DILETTANTI/PURE 2021/2022

Pubblicato su C.U. n.66 del 26/03/2022

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONI C/D/E/F/G

- Gare del 01 Maggio 2022 ore 10:30

CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI (2^Fase)

- Gare del 30 Aprile 2022 ore 16:30

Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti per entrambe le categorie.

Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione. Nel contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto sopra stabilito.

TORNEO FAIR PLAY ELITE – FASE FINALE REGIONALE

Secondo quanto pubblicato con il comunicato ufficiale n. del, in base ai risultati gare e le relative classifiche tecnico/meritocratiche, in appreso si riporta la **composizione** e le **date** di svolgimento **delle due feste regionali**:

➤ Sabato 30 aprile presso l'impianto della Società Isolotto (Firenze)

Società aventi diritto di partecipazione: **Affrico, Audace Galluzzo Oltrarno, Olmoponte Arezzo e Zenith Prato.**

Programma

- ore 15:45 sorteggio e riunione tecnica.
- ore 16:30 inizio attività.

Modalità di svolgimento della festa

- Ogni squadra dovrà giocare con le altre tre. Ogni incontro è composto da shootout e tre tempi di 10 minuti ciascuno con le stesse modalità e regolamento della fase precedente.
- Al termine sarà stilata la Graduatoria Meritocratica.
- Ogni squadra dovrà mettere a disposizione un Tecnico/Dirigente con abbigliamento sportivo e fischio per svolgere funzione arbitrale.

Le vincenti di ciascuna festa assieme alla migliore seconda classificata tra le due feste regionali, acquisiranno il diritto di partecipazione alla fase interregionale (vedi C.U. n° 74 del 15/4/2022).

CALENDARI GARE TORNEO UNDER 13 GIRONE B

In appresso si riporta il calendario gare in programma il 30 aprile e 1 maggio e relativi al Campionato **Under 14 girone B** e al **Torneo Under 13 girone B**.

Si ricorda alle società partecipanti che **eventuali richieste** di variazioni di **orario, campo** e data **gara dovranno essere effettuati unicamente** attraverso la **piattaforma Sporteams Match** raggiungibile al seguente indirizzo: <https://match.sporteams.app/login>

ATTENZIONE: le richieste di variazioni devono e possono essere effettuate entro il martedì precedente alla gara in calendario.

Sempre attraverso l'applicazione Sporteams Match **dovranno essere inviati i referti gare relativi al torneo Under 13 girone B.**

UNDER 14 PROF Girone B

CARRARESE CALCIO 1908 SRL VS CITTA DI PONTEDERA S.SQ.B	6	2022-05-01	13:00	CARRARA FOSSONE/CAMPO 2
LUCCHESSE 1905 S.R.L. VS AQUILA MONTEVARCHI190SQ.B	6	2022-05-01	11:00	SAN CASSIANO A VICO - LUCCA
PISTOIESE 1921 S.R.L. VS OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	6	2022-05-01	12:00	FRASCARI

UNDER 13 PROF Girone B

EMPOLI F.B.C. S.P.A. SQ.B VS LUCCHESSE 1905 S.R.L. SQ.B	6	2022-04-30	18:15	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI E.A.
PISA SPORTING CLUB S.R.L. VS AQUILA MONTEVARCHI190SQ.B	6	2022-04-30	15:30	ZARA - COLTANO - PISA
LUCCHESSE 1905 S.R.L. VS FIORENTINA S.P.A. SQ.B	6	2022-05-01	11:00	CARIGNANO - LUCCA

CLASSIFICHE FINALI UNDER 14 PRO GIRONE A E UNDER 13 PRO GIRONE A

In appresso si riportano le **classifiche finali** del campionato **Under 14 PRO** e del torneo **Under 13 PRO** girone A.

UNDER 14 PRO GIRONE A

			Classifica generale								Classifica avulsa							
			PN	GC	VI	PE	NL	G.F	G.S	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F	G.S	DIF
1		EMPOLI F.B.C. S.P.A.	12	5	4	1		24	5	19								
2	ACF	FIORENTINA S.R.L.	10	5	3	1	1	11	6	5	1	1			1	2	2	
3	U.S.	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	10	5	3	1	1	14	13	1	1	1			1	2	2	
4	U.S.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	6	5	2	3		6	7	-1	3	1	1			2		2
5		PISA SPORTING CLUB S.R.L.	6	5	2	3		7	7	0		1		1			2	-2
6		AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	0	5		5		3	27	-24								

In base alla classifica **accedono alla fase interregionale** del campionato Under 14 Pro le società **Empoli F.B.C.** e **Fiorentina ACF**.

Secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico con **c.u.142 del 27/4/2022** si riporta in appresso il calendario della fase interregionale **girone C**:

UNDER 14 PRO – FASE INTERREGIONALE GIRONE C

FIorentina S.R.L.	SASSUOLO CALCIO S.R.L.	PERETOLA - FIRENZE	01/05/2022	12.00	1A
PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	C.S. POLIVALENTE F. BELLE	02/05/2022	17.30	1A
FIorentina S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	PERETOLA - FIRENZE	08/05/2022	12.00	2A
SASSUOLO CALCIO S.R.L.	PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	C.S. CORRADINI SINTETICO	08/05/2022	11.30	2A
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	SASSUOLO CALCIO S.R.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	14/05/2022	15.30	3A
PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	FIorentina S.R.L.	C.S. POLIVALENTE F. BELLE	15/05/2022	12.30	3A

UNDER 13 PRO GIRONE A

			1 tempo		2 tempo		3 tempo		Shoot Out		18 atleti		16 atleti		3 bambine		Totale		PUNTI		PUNTI	
			Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	Casa	Osp	GARA	TOTALI	GARA	TOTALI
GIRONE A																						
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	PISTOIESE 1921 S.R.L.	1A	1	0	1	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	3	2	3	0	4	2
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	PISA SPORTING CLUB S.sq.B	1A	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	3	0
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	1A	0	0	1	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	4	0	3	2	5
FIorentina S.R.L.	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	1A	6	0	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	1	3	0	5	0
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	2A	2	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	4	1	3	0	5	1
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	2A	0	2	1	1	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	2	5	0	3	0	5
PISA SPORTING CLUB S.sq.B	AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	2A	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	3	4	0	3	1	4
PISTOIESE 1921 S.R.L.	FIorentina S.R.L.	2A	0	1	0	1	0	5	0	1	0	2	1	0	0	0	1	5	0	3	1	5
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	3A	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	3	3	1	1	2	3
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	3A	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	3	0	4	0
FIorentina S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	3A	1	0	0	1	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	3	3	1	1	3	3
PISA SPORTING CLUB S.sq.B	PISTOIESE 1921 S.R.L.	3A	3	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	5	1	3	0	3	1
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	FIorentina S.R.L.	4A	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	4	4	1	1	3	3
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	PISA SPORTING CLUB S.sq.B	4A	6	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	1	3	0	5	0
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	4A	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	4	0	3	1	3
PISTOIESE 1921 S.R.L.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	4A	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	3	3	0	4	1
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	FIorentina S.R.L.	5A	0	2	0	3	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	5	0	3	1	5
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	5A	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	3	0	3	0	5
PISA SPORTING CLUB S.sq.B	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	5A	2	0	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	2	3	0	5	0
PISTOIESE 1921 S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	5A	0	2	0	3	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	1	5	0	3	1	5
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	6A	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	3	4	0	3	2	4
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	PISTOIESE 1921 S.R.L.	6A	1	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4	2	3	0	5	1
FIorentina S.R.L.	PISA SPORTING CLUB S.sq.B	6A	1	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0	1	0	0	5	2	3	0	5	1
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	6A	1	4	0	4	0	9	0	1	0	2	0	0	0	0	1	5	0	3	0	5
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	FIorentina S.R.L.	7A	0	0	1	1	1	2	1	1	0	2	1	0	0	0	4	5	0	3	1	5
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	7A	4	1	3	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	4	1	3	0	5	2
PISA SPORTING CLUB S.sq.B	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	7A	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	0	3	1	4
PISTOIESE 1921 S.R.L.	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	7A	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	3	0	4	0

EMPOLI F.B.C. S.P.A.	33
FIorentina S.P.A.	31
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	27
AQUILA MONTEVARCHI1902	18
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	14
PISTOIESE 1921 S.R.L.	14
PISA SPORTING CLUB S.R.L. sq.B	11
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	1

In base alla classifica **accedono alla fase interregionale** del torneo Under 13 Pro le società **Empoli F.B.C.** e **Fiorentina ACF**.

Secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico con **c.u.144 del 27/4/2022** si riporta in appresso il calendario della fase interregionale **girone C**:

**UNDER 13 PRO – FASE INTERREGIONALE
GIRONE C**

CESENA F.C.	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	MARTORANO ROMAGNA CENTRO	30/04/2022	13.30	1A
FIorentina S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	BOZZI G. E.A. - FIRENZE	30/04/2022	17.30	1A
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CESENA F.C.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	07/05/2022	15.30	2A
OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	FIorentina S.R.L.	GEOVILLAGE	08/05/2022	13.30	2A
CESENA F.C.	FIorentina S.R.L.	MARTORANO ROMAGNA CENTRO	14/05/2022	16.00	3A
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	15/05/2022	12.00	3A

SI RICORDA ALLE SOCIETÀ CHE I REFERTI GARE UNDER 13 PRO FASE INTERREGIONALE, DOVRANNO ESSERE INVIATI AL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DISPUTA ALLA SEGUENTE EMAIL: TOSCANA.SGS@FIGC.IT



In merito alla procedura di convocazione di atleti U14M ed U13M all'interno dei Centri Federali Territoriali, stanti gli obiettivi di monitoraggio del territorio da una parte e di sviluppo del talento nelle sue diverse espressioni dall'altra, si ricorda che i parametri di inserimento dei giocatori all'interno CFT sono di natura esclusivamente **qualitativa e meritocratica**. Per questa ragione, anche in considerazione delle nuove modalità operative che consentono una composizione variabile dei gruppi di lavoro (e non più statica), da quest'anno lo staff tecnico ha aperto ed aprirà le sedute di allenamento a profili residenti anche fuori dalla provincia di appartenenza del CFT.

Tale azione è demandata agli staff tecnici sotto l'attento coordinamento del Responsabile Tecnico dei Centri Federali Corrado Ingenito.

Per quanto concerne l'attività di formazione e di supporto tecnico al territorio, si ricorda come sia attivo, dalla stagione 2020/2021, il nuovo progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale. Nel caso in cui le società volessero richiedere un intervento specifico da parte dello Staff Tecnico federale, è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica sviluppo.toscana@figc.it, all'attenzione del Responsabile Tecnico Regionale.

Sarà cura del corpo federale, poi, ricontattare i diretti interessati per definire termini e modalità degli incontri.

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli, con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme, comunica l'elenco degli atleti convocati alle attività dei Centri. I calciatori e le calciatrici dovranno presentarsi puntuali e con il kit personale di gioco, comprensivo di scarpe, parastinchi e borraccia personale per l'acqua. Per le misure antipandemia, tutti i convocati dovranno accedere all'impianto indossando la mascherina protettiva e presentando l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore. L'allenamento verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le norme e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti e staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. Si precisa che qualora la Regione Toscana o la singola zona di ubicazione del CFT, alla data della convocazione di seguito riportata, sia classificata come "zona rossa" l'allenamento stesso dovrà considerarsi annullato.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE**Stadio Comunale Gino Bozzi - Via S. Borgonovo, 50125 Firenze****STAFF CFT FIRENZE***Responsabile Organizzativo:* Andrea LEONI*Responsabile Tecnico:* Filippo PASTORELLI*Istruttore:* Ilaria LEONI*Istruttore:* Giuseppe PANARELLI*Istruttore:* Gabriele ANDREI*Preparatore dei portieri:* Francesco CONSIGLI*Preparatore Atletico:* Francesco D'ALESSANDRO*Medico:* Giovanni TORRI*Psicologo:* Gabriele COSTANZO*Fisioterapista:* Guido SANTINI*Operatore Sanitario:* Stefano ROMOLINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea LEONI

e-mail: cft.firenze@gmail.com - tel. 3496424235

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE**Lunedì 02/05/2022: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ARAPI	MIGEL	2009	JOLLY MONTEMURLO
2	ASMODEO	CHRISTIAN	2009	PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO
3	BAGGIANI	EDOARDO	2009	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
4	BAMBINI	DAVID	2009	LASTRIGIANA
5	BELLI	ROMEO	2009	ZENITH PRATO
6	BORGHI	GABRIELE	2009	MONTESPERTOLI
7	CALISTRI	LEONARDO	2009	ACADEMY C.G. AGLIANESE
8	CAMBI	NICCOLO'	2009	US LIMITE E CAPRAIA
9	CECCARINI	DUCCIO	2009	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
10	CIBERTI	MARTINO	2009	US AFFRICO
11	CORRADI	FRANCESCO	2009	CS SCANDICCI 1908
12	COVELLI	CRISTIAN	2009	SESTESE CALCIO
13	CULLHAJ	ELSIAN	2009	CS SCANDICCI 1908
14	DALLAI	NICCOLO'	2009	SESTESE CALIO
15	DE LA CRUZ	DAVIDE	2009	CS SCANDICCI 1908
16	DE MARCO	MATTEO	2009	PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO
17	DI MAGGIO	DIEGO	2009	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
18	DRAGO	ALESSANDRO	2009	SESTESE CALCIO
19	FABRIZI	LAPO	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
20	FALLI	NICCOLO'	2009	US AFFRICO
21	FIBBI	NICCOLO'	2009	FLORIA GRASSINA BELMONTE
22	FOCARDI	GIOELE	2009	US SETTIGNANESE
23	FRANCHI	LORENZO	2009	MONTESPERTOLI
24	GABBRIELLI	FILIPPO	2009	GIOVANI FUCECCHIO 2000
25	GIANNONI	MATTIA	2009	US AFFRICO

26	HOXHA	FLAVIO	2009	PONTASSIEVE
27	JOANNAIS	GIACOMO	2009	US AFFRICO
28	KAMAL	YASSINE	2009	US LIMITE E CAPRAIA
29	LASCIALFARI	MANUEL	2009	VALBIENZIO CALCIO ACADEMY
30	MAMMOLITI	FEDERICO	2009	VIRTUS RIFREDI
31	MATERASSI	NICCOLO'	2009	FLORIA GRASSINA BELMONTE
32	MENCARELLI	CHRISTIAN	2009	US AFFRICO
33	MOROSINO	MARCO	2009	SPORTING ARNO
34	MOSCHINI	NICCOLO'	2009	ZENITH PRATO
35	MUGNAINI	MANUEL	2009	US SETTIGNANESE
36	PAGNOTTA	SAMUELE	2009	CS SCANDICCI 1908
37	PALMINI	SANTIAGO	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
38	PICCINI	LORENZO	2009	SPORTING ARNO
39	PINZANI	LORENZO	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
40	POLLONI	NICCOLO'	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
41	RAMAJ	ERJON	2009	LA NUOVA POL. NOVOLI
42	ROMOLI	LAPO	2009	PONTASSIEVE
43	ROSCHI	JARI	2009	US SETTIGNANESE
44	SALVADORI	GABRIELE	2009	SPORTING ARNO
45	SENESI	CHRISTIAN	2009	PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO
46	SIMONETTI	LAPO	2009	VIRTUS RIFREDI
47	STRANGIS	MATTIA	2009	VIRTUS RIFREDI
48	TADDEI	GIULIO	2009	FLORIA GRASSINA BELMONTE
49	TENACE	GIUSEPPE	2009	US LIMITE E CAPRAIA
50	TORRINI	ELIA	2009	PONTASSIEVE

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****STAFF CFT GROSSETO - CORTE DEGLI ULIVI***Responsabile Organizzativo:* Stefano GUERRINI*Responsabile Tecnico:* Christian MORGIA*Istruttore:* Matteo PRATESI*Istruttore:* Luca D'ANDREA*Istruttore:* Francesco ROSI*Preparatore dei portieri:* Riccardo DELLE PIANE*Preparatore Atletico:* Fabrizio RICCI*Medico:* Claudio PAGLIARA*Psicologa:* Marika DI BENEDETTO*Fisioterapista:* Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI

e-mail: cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE**Lunedì 02/05/2022: convocazione ore 16.10 - inizio allenamento ore 16.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ALVITI	FILIPPO	2009	ROSELLE
2	BERTACCINI	NICCOLO'	2009	VENTURINA CALCIO
3	BIONDI	TOMMASO	2009	VIRTUS MAREMMA
4	BONUCCI	FILIPPO	2009	ACADEMY MAREMMA
5	CALLIERI	MATTEO	2009	GIOVANILE AMIATA
6	CHECHI	ALESSANDRO	2009	PRO SOCCER LAB
7	DA FRASSINI	SAMUELE	2009	FOLLONICA GAVORRANO
8	DE LUCA	SAVERIO	2009	SAN MINIATO
9	DELLA VOLPE	RAFFELE	2009	ACADEMY MAREMMA
10	DERI	TOMMASO	2009	VENTURINA CALCIO
11	DI FRAIA	LUCA	2009	ARGENTARIO
12	DUBBIOSI	RICCARDO	2009	ARGENTARIO
13	FUSINI	LEONARDO	2009	ACADEMY MAREMMA
14	FUSINI	STEFANO	2009	INVICTASAURO
15	GABBIANI	ALESSIO	2009	VENTURINA CALCIO
16	GALLONI	DAVIDE	2009	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
17	GENEROSI	ANDREA	2009	ACADEMY MAREMMA
18	GIGLIOTTI	ANDREA	2009	GIOVANILE AMIATA
19	GJONI	SERAFINO	2009	GIOVANILE AMIATA
20	KLLOGJERI	KLEVIS	2009	GIOVANILE AMIATA
21	LA MANTIA	GABRIEL	2009	ARGENTARIO
22	LOLINI	DUCCIO	2009	VENTURINA CALCIO
23	LORENZINI	MATTEO	2009	ACADEMY MAREMMA
24	MARTINI	ETTORE	2009	PRO SOCCER LAB
25	MAZZI	TOMMASO	2009	ROSELLE
26	METRANO	FEDERICO	2009	ARGENTARIO

27	PENNACCHI	FILIPPO	2009	ACADEMY MAREMMA
28	ROTELLI	MATTIA	2009	INVICTASAURO
29	TURACCHI	MATTEO	2009	VIRTUS MAREMMA
30	VIGANO'	JULIEN	2009	VENTURINA CALCIO
31	VISALLI	RICCARDO	2009	FOLLONICA GAVORRANO
32	VONGHER	NICOLO'	2009	ARGENTARIO
33	ZAMPERINI	ARTURO	2009	SAN MINIATO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE SAN GIULIANO TERME (PI)
Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme (PI)

STAFF CFT PISA – SAN GIULIANO TERME

Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI

Responsabile Tecnico: Giada MEINI

Istruttore: Nico LELLI

Istruttore: Andrea BIANCHI

Istruttore: Andrea RIZZOLO

Preparatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI

Preparatore Atletico: Umberto GIACONE

Medico: Paolo MONTEMAGGI

Fisioterapista: Matteo POZZI

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI

Psicologa: Chiara MICELLI

Psicologo: Maurizio TEMPESTINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI

E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

Lunedì 02/05/2022: convocazione ore 14.30 - inizio allenamento ore 15.00

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BENASSI	GREGORIO	2009	PIETRASANTA
2	BERNARDINI	ANDREA	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	BILLI	MARCELLO	2009	ACADEMY LIVORNO
4	BONADEO	FILIPPO	2009	ACADEMY LIVORNO
5	BRANCHETTI	NICCOLO	2009	LUCCASETTE
6	BRUNO	FRANCESCO	2009	PISAOVEST
7	BUSCIONI	DIEGO	2009	MARGINE COPERTA
8	CACCIOPPOLI	GABRIELE	2009	PONTE 2000
9	CALLONI	DANIEL	2009	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
10	CAPOCCHI	FABIO	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
11	CARDILLO	MATTEO	2009	FORTE DEI MARMI 2015
12	CATENI	GIACOMO	2009	ACAEMY LIVORNO
13	CHIOCCA	TOMMASO	2009	ATLETICO LUCCA
14	CIAMPELLI	TIZIANO	2009	LIDO DI CAMAIORE

15	COMO	ELIO	2009	CALCI 2016
16	CORSI	ALESSANDRO	2009	SAN PROSPERO NAVACCHIO
17	DE BENEDETTO	GABRIELE	2009	ACADEMY LIVORNO
18	DEL TORTO	COSIMO	2009	SAN GIULIANO
19	DINI	LEONARDO	2009	LIDO DI CAMAIORE
20	DIPALMA	MATTEO	2009	MARGINE COPERTA
21	FANUCCHI	GIANMARIA	2009	LUCCASETTE
22	FIALDINI	FILIPPO	2009	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
23	GALLERINI	ROBERTO	2009	PISA OVEST
24	GENTILE	JACOPO	2009	LIDO DI CAMAIORE
25	GIARDINO	NICCOLO	2009	SAN GIULIANO
26	GIOVACCHINI	FILIPPO	2009	CALCI 2016
27	LANA	JACOPO	2009	ATLETICO ETRURIA
28	LENZI	GIACOMO	2009	FORTE DEI MARMI 2015
29	LOMBARDI	SAMUELE	2009	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
30	LUCCHESI	LEONARDO	2009	ACADEMY PORCARI
31	MARIOTTI	DIEGO	2009	ATLETICO LUCCA
32	MAZZANTINI	EDOARDO	2009	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
33	MOROSI	CESARE	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
34	NANNI	MATTEO	2009	ATLETICO ETRURIA
35	NERI	SAMUELE	2009	ACADEMY PORCARI
36	NISTA	DIEGO	2009	POL. D. PALAZZACCIO
37	NUTI	MANUEL	2009	SAN PROSPERO NAVACCHIO
38	ONORATO	FRANCESCO	2009	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
39	PELLEGRINI	JACOPO	2009	LIDO DI CAMAIORE
40	PELLICCIA	ANDREA	2009	FORTE DEI MARMI 2015
41	RICCARDI	PIETRO	2009	MIGLIARINO VECCHIANO
42	ROMANI	LORENZO	2009	LUCCASETTE
43	ROMANI	MATTIA	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
44	SICA	MICHELE	2009	MARGINE COPERTA
45	SOMMANI	LEONARDO	2009	ACADEMY LIVORNO
46	TRUGLIO	TOMMASO	2009	ACADEMY LIVORNO

5. RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SA - 1 Giornata - A			
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	- PONTREMOLESE 1919	2 - 1	

GIRONE SB - 1 Giornata - A			
PONSACCO 1920 SSD ARL	- CALCIO CASTELFIORENTINO	5 - 6	*

*dopo calci di rigore

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 2 Giornata - A			
FIGLINE 1965	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	0 - 0	

ECCELLENZA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SA - 1 Giornata - A			
SIGNA 1914 A.D.	- POLISPORT CAMAIORE CALCIO	2 - 2	

GIRONE SB - 1 Giornata - A			
SAN MINIATO BASSO CALCIO	- FRATRES PERIGNANO 2019	2 - 1	

GIRONE SC - 1 Giornata - A			
FORTIS JUVENTUS 1909	- SINALUNGHESE A.S.D.	1 - 0	
TERRANUOVA TRAIANA	- PONTASSIEVE	2 - 1	*

*dopo tempi supplementari

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
FC MERIDIEN LARCiano	- ART.IND.LARCianESE	0 - 4	
PIEVE FOSCIANA	- REAL CERRETESE A.S.D.	1 - 2	
PONTEBUGGIANESE SRL	- LAMPO 1919	5 - 1	
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	- LAMMARI 1986	1 - 0	
VIACCIA CALCIO	- CGC CAPEZZANO PIANORE1959	4 - 1	
VILLA BASILICA	- AMICI MIEI	0 - 2	
VIRTUS MARINA DI MASSA	- MALISETI SEANO	0 - 5	

GIRONE B - 10 Giornata - R			
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	- ATHLETIC CALENZANO CALCIO	4 - 0	
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	- CENTRO STORICO LEBOWSKI	1 - 2	
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	- S.PIERO A SIEVE A.S.D.	1 - 1	
LUCO A.S.D.	- GALLIANESE	2 - 2	
MONTELUPO A.S.D.	- MONTESPERTOLI	2 - 1	
RIGNANESE	- AUDAX RUFINA	1 - 0	
RONDINELLA MARZOCCO	- SESTESE CALCIO SSD AR.L.	-	*

*Sospesa al 2'-1*tempo per impraticabilità di campo

GIRONE C - 10 Giornata - R			
ATLETICO ETRURIA	- MAZZOLA VALDARBA	0 - 0	
G.URBINO TACCOLA	- ATLETICO MAREMMA	1 - 1	
GAMBASSI	- SPORTING CECINA 1929	-	*
S.ANDREA	- FORCOLI 1921 VALDERA	2 - 1	
SALINE	- CASTIGLIONCELLO	0 - 4	
VENTURINA CALCIO	- COLLI MARITIMI	3 - 1	

*Non disputata per impraticabilità di campo

GIRONE D - 10 Giornata - R			
ALBERORO 1977	- CASTELNUOVESE	2 - 2	
CASENTINO ACADEMY	- PRATOVECCHIO STIA	2 - 3	
CASTIGLIONESE A.S.D.	- S.QUIRICO	2 - 0	
LUCIGNANO	- PIENZA	4 - 1	
MONTALCINO	- MONTAGNANO 1966	0 - 0	
SPORT CLUB ASTA	- CORTONA CAMUCIA CALCIO	4 - 1	

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R				GIRONE B - 10 Giornata - R			
ACADEMY PORCARI	- CORSANICO	1 - 2		CAPANNE CALCIO 1989	- INTERCOMUNALE MONSUMMANO	1 - 1	
ATLETICO LUCCA S.C.	- PIETRASANTA	1 - 3		FORNACETTE CASAROSA ASD	- UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	0 - 1	
DON BOSCO FOSSONE	- ROMAGNANO CALCIO	1 - 7		MARGINONE 2000	- SANROMANESE VALDARNO	1 - 0	
MOLAZZANA	- TORRELAGESE 2015	0 - 0		PESCIA	- S.MINIATO A.S.D.	0 - 1	
SERRICCILO	- SAN GIULIANO F.C.	2 - 2		PONTE A CAPPIANO F.C.	- CALCIO 2016	2 - 3	
VAGLI	- FOLGOR MARLIA 1905	0 - 2		STAFFOLI A.S.D.	- GIOVANI ROSSONERI 2010	1 - 0	

GIRONE C - 10 Giornata - R				GIRONE D - 10 Giornata - R			
C.F. 2001 CASALE FATTORIA	- COMEANA BISENZIO	2 - 1		AUDACE LEGNAIA	- CHIANTI NORD A.S.D.	0 - 0	
JOLO CALCIO	- ISOLOTTIO	2 - 0		BARBERINO TAVARNELLE	- GIOVANI GRASSINA BELMONTE	3 - 1	
LA NUOVA POL.NOVOLI	- GRUPPO SPORTIVO QUERCETO	3 - 1		F.C. CUBINO	- SANCASCIANESE CALCIO ASD	3 - 4	
MALMANTILE	- ATLETICA CASTELLO	0 - 0		FIESOLE CALCIO	- S.GODENZO A.S.D.	5 - 1	
MEZZANA A.S.D.	- GALCIANESE	1 - 0		GREVIGIANA	- AFFRICO A.S.D.	0 - 3	
RINASCITA DOCCIA	- TAVOLA CALCIO 1924	2 - 2		SETTIGNANESE A.S.D.	- CERBAIA	0 - 2	

GIRONE E - 10 Giornata - R				GIRONE F - 10 Giornata - R			
BIBBIENA	- FIRENZE SUD SPORTING CLUB	5 - 0		AREZZO FOOTBALL ACADEMY	- TEGOLETO	0 - 3	
CAPOLONA QUARATA	- PERGINE A.S.D.	2 - 0		ATLETICO PIAZZE	- SPOIANO	2 - 1	
FULGOR CASTELFRANCO	- SAN CLEMENTE	1 - 3		OLIMPIC SAN SOVINO S.R.L.	- BETTOLLE	3 - 0	
OLMOPONTE AREZZO	- AMBRA	0 - 1		PIEVE AL TOPPO 06	- TORRITA A.S.D.	1 - 5	
RASSINA	- MARINO MERCATO SUBBIANO	2 - 2		UNIONE POL.POLIZIANA ASD	- FONTE BEL VERDE	0 - 2	
VAGGIO PIANDISCO 1932	- IDEAL CLUB INCISA	-	*	VICIMAGGIO	- M.C. VALDICHIANA CALCIO	1 - 0	

*Non disputata per impraticabilità di campo

GIRONE G - 10 Giornata - R				GIRONE H - 10 Giornata - R			
CALDANA	- SAN VINCENZO CALCIO	1 - 3		AMIATA	- INVICTASAURO	0 - 0	
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	- ACCIAIOLO CALCIO	3 - 1		FONTEBLANDA	- SAN MINIATO A.S.D.	1 - 3	
LAIATICO	- AUDACE ISOLA D ELBA	4 - 0		GRACCIANO	- PIANELLA	1 - 2	
MASSA VALPIANA	- TIRRENIA	0 - 0		MANCIANO	- BELVEDERE CALCIO	1 - 1	
POMARANSE	- VOLTERRANA 2016	2 - 0		ORBETELLO A.S.D.	- TORRENIERI A.S.D.	1 - 0	
PORTUALE LIVORNO	- GEOTERMICA	1 - 10		PONTE D ARBIA A.S.D.	- ARGENTARIO	2 - 0	

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R				GIRONE B - 10 Giornata - R			
ATLETICO CARRARA DEIMARM	- MONZONE 1926	0 - 2		CECINA 2000 A.S.D.	- CHIESINA UZZANESE A.S.D.	3 - 1	
CERRETO	- FORTIS CAMAIORE	2 - 1		COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	- ATLETICO SPEDALINO	2 - 1	
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- FILATTIERESE	1 - 1		GIOVANI VIA NOVA B.P.	- JOLLY MONTEMURLO	2 - 2	
MASSAROSA 1925	- MULAZZO	2 - 2		MONTALE POL.90 ANTARES	- BORGO A BUGGIANO CALCIO	2 - 1	
MONTI	- ATLETICO PODENZANA 2004	0 - 5		SAN NICCOLÀ CALCIO	- CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	2 - 1	
RICORTOLA	- VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	2 - 2		SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	- MONTAGNA PISTOIESE	2 - 1	
				VERNO	- MONTEPIANO	0 - 0	

GIRONE C - 10 Giornata - R				GIRONE D - 10 Giornata - R			
BARGA	- ACADEMY TAU	1 - 1		C.G. AURORA MONTAIONE	- DLF FIRENZE CALCIO	3 - 0	
CORSAGNA	- BORGO A MOZZANO	1 - 1		CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	- DAYTONA CALCIO	2 - 2	
FILETTOLE CALCIO	- MONTECARLO	0 - 1		FLORENCE SPORTING CLUB	- GINESTRA FIORENTINA ASD	3 - 5	
PONTASSERCHIO	- GALLICANO A.S.D.	1 - 4		G.S. MONTERAPPOLI	- SPORTING ARNO A.S.D.	-	*
PONTECOSI LAGOSI	- A. FORNOLI A.S.D.	2 - 0		IMPRUNETA TAVARNUZZE	- SAN GIUSTO LE BAGNESE	0 - 1	
S.FILIPPO A.S.D.	- NEW TEAM S.G.	1 - 0		S.MARIA A.S.D.	- DUCCIO DINI	4 - 3	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- MIGLIARINO VECCHIANO	0 - 1		SANCAT	- FLORIA GRASSINA BELMONTE	5 - 1	

*Non disputata per impraticabilità campo

GIRONE E - 10 Giornata - R				GIRONE F - 10 Giornata - R			
COLLEVICA	- LIVORNO 9 S.D.	1 - 3		FORTE DI BIBBONA CALCIO	- ANTIGNANO A.R.L.	0 - 0	
MONTENERO	- CALCIO CASCIANA TERMELARI	5 - 0		MARCIANA MARINA	- ROCCASTRADA A.S.D.	1 - 2	
NUOVA POL. POPOLARE CEP	- LA CANTERA ACLI GABBRO	0 - 2		PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.	- PUNTA ALA 2013	0 - 0	
ORLANDO CALCIO LIVORNO	- FABBRICA	-	*	RIBOLLA	- SALIVOLI CALCIO	2 - 3	
P. CARLI SALVIANO A.S.D.	- COLLESALVETTI FC	2 - 1		SOLVAY ROSIGNANO	- RIOTORTO	0 - 1	
SILVATELLE	- ARDENZA	1 - 0		VADA 1963	- ROSIGNANO SEI ROSE	-	*

*Non disputata per impraticabilità di campo

GIRONE G - 10 Giornata - R			
CINIGIANO	- PAGANICO	3 - 2	
MARSILIANA AICS	- ALBERESE	0 - 0	
MONTIANO	- MAGLIANESE	2 - 1	
NEANIA CASTEL DEL PIANO	- CAMPAGNATICO	2 - 0	
RISPESCIA	- NUOVA GROSSETO BARBANELLA	1 - 0	
SAN QUIRICO 1969	- MARINA CALCIO	2 - 0	

GIRONE H - 10 Giornata - R			
CALCIO ALBACARRIA 1997	- EURO CALCIO FIRENZE	1 - 0	
CASELLINA	- POLISPORTIVA CARRAIA	2 - 2	
F.C.D. LA QUERCE 2009	- VIRTUS COMEANA	3 - 0	
(1) POGGIO A CAIANO 1909	- PRATO NORD A.S.D.	2 - 0	
SETTIMELLO A.S.D.	- SPORTING SEANO 1948	2 - 1	
VIRTUS LAURENZIANA	- PIETA 2004	1 - 0	
VIRTUS RIFREDI	- REAL PERETOLA	3 - 1	

(1) - disputata il 22/04/2022

GIRONE I - 10 Giornata - R			
G.S. BUONCONVENTO	- BERARDENGA	0 - 6	
RADICONOLI	- RAPOLANO TERME	2 - 0	
SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	- LUIGI MERONI	3 - 1	
STAGGIA	- SAN POLO	2 - 2	
VIRTUS ASCIANO	- CASOLESE	2 - 0	
VIRTUS BIANCOAZZURRA	- CASTELLINA IN CHIANTI	3 - 3	

GIRONE L - 10 Giornata - R			
BADIA AGNANO A.S.D.	- ARNO CASTIGLIONI LATERINA	2 - 7	
CALCIO PESTELLO	- BADIA A ROTI CALCIO	1 - 0	
FAELLESE A.S.D.	- AS CAVRIGLIA	2 - 1	
MONTEMIGNAIO	- ATLETICO LEVANE LEONA	-	*
RESCO REGGELLO	- S.MARCO LA SELLA	-	*
S.FIRMINA	- PALAZZO DEL PERO A.S.D.	3 - 0	
STIA	- TRO.CE.DO	1 - 0	

*Non disputata per impraticabilità di campo

GIRONE M - 10 Giornata - R			
MOLINENSE A.S.D.	- ALBERETA SAN SALVI	2 - 2	
NOVA VIGOR MISERICORDIA	- CALDINE A.S.D.	2 - 1	
S.BANTI BARBERINO	- LONDA 1974	2 - 0	
SAGGINALE	- RONTESE	3 - 3	
SALES A.S.D.	- FIRENZUOLA	0 - 1	
SANT AGATA	- ALBERETA 72 A.S.D.	3 - 0	
SCARPERIA 1920	- BAGNO A RIPOLI	2 - 1	

GIRONE N - 10 Giornata - R			
ACQUAVIVA A.S.D.	- VOLUNTAS A.S.D.	1 - 1	
ATLETICO PIANCASTAGNAIO	- CITTA DI CHIUSI	1 - 2	
FRATTA S.CATERINA	- TERONTOLA A.S.D.	1 - 1	
MONTECCHIO	- CIRCOLO FRATTICOLA	1 - 2	
NUOVA RADICOFANI	- GUAZZINO S.S.D.	1 - 1	
S.SALBINO TERME	- CETONA 1928	2 - 1	

GIRONE O - 10 Giornata - R			
CRESPINA CALCIO	- SANTA MARIA A MONTE	1 - 3	
FC PECCIOLI CALCIO	- CASTELFRANCO CALCIO	4 - 1	
PISAOVEST	- PONTE DELLE ORIGINI	0 - 2	
STELLA AZZURRA	- PAPPANA A.P.D.	2 - 3	
STELLA ROSSA	- LATIGNANO 2005	0 - 2	
TREGGIAIA A.S.D.	- LA CELLA	1 - 5	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 2 Giornata - A			
PONTASSIEVE	- S.C.ATLETICO CENAIA	1 - 0	

GIRONE BB - 2 Giornata - A			
LASTRIGIANA	- SESTESE CALCIO SSD.ARL.	2 - 1	

GIRONE EE - 2 Giornata - A			
AUDACE LEGNAIA	- LAMMARI 1986	4 - 0	
CUOIOPELLI	- PORTA ROMANA ASD	1 - 0	

GIRONE FF - 2 Giornata - A			
ART.IND.LARCIANESE	- CALCIO CASTELFIORENTINO	1 - 1	
MALISETI SEANO	- OLMOPONTE AREZZO	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE CC - 1 Giornata - R			
MONTELUPO A.S.D.	- ZENITH PRATO	0 - 1	

GIRONE DD - 1 Giornata - R			
G.URBINO TACCOLA	- AFFRICO A.S.D.	1 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 10 Giornata - R			
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	- PONTREMIOLESE 1919	0 - 0	
CORSANICO	- S.FILIPPO A.S.D.	3 - 4	
MASSESE 1919 SSDRL	- DON BOSCO FOSSONE	1 - 2	
MIGLIARINO VECCHIANO	- ATLETICO CARRARA DEIMARMI	5 - 3	
SAN GIULIANO F.C.	- POLISPORT. CAMAIORE CALCIO	2 - 1	
SAN MARCO AVENZA 1926	- ATLETICO LUCCA S.C.	5 - 0	

GIRONE D - 10 Giornata - R			
(1) ATLETICO ESPERIA	- PONSACCO 1920 SSD ARL	2 - 0	
GALCIANESE	- SAN MINIATO BASSO CALCIO	2 - 0	
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	- COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	0 - 1	
PESCIA	- QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	0 - 2	
VALDINIEVOLE MONTECATINI	- POGGIO A CAIANO 1909	1 - 1	
VIACCIA CALCIO	- MEZZANA A.S.D.	1 - 2	

(1) - disputata il 22/04/2022

GIRONE E - 10 Giornata - R			
ATLETICA CASTELLO	- AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	0 - 2	
AUDAX RUFINA	- SIGNA 1914 A.D.	2 - 1	
FIRENZE OVEST A.S.D.	- CERTALDO	7 - 0	
(1) FORTIS JUVENTUS 1909	- SETTIGNANESE A.S.D.	2 - 0	
(1) MONTESPERTOLI	- LUCO A.S.D.	5 - 0	
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	- LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	1 - 4	

(1) - disputata il 25/04/2022

GIRONE G - 10 Giornata - R			
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	- BELLARIA CAPPUCINI A.S.D.	1 - 1	
CASTIGLIONCELLO	- PISA OVEST	2 - 1	
FORCOLI 1921 VALDERA	- ATLETICO ETRURIA	2 - 1	
FRATRES PERIGNANO 2019	- VENTURINA CALCIO	1 - 0	
STELLA ROSSA	- INVICTASAURO	3 - 1	

GIRONE F - 10 Giornata - R			
ANTELLA 99	- GRASSINA	2 - 4	
FIGLINE 1965	- SPORT CLUB ASTA	4 - 0	
GIOVANI GRASSINA BELMONTE	- NUOVA A.C. FOIANO	0 - 2	
MAZZOLA VALDARBA	- COLLIGIANA	1 - 0	
NUOVA SOCIETA POL. CHIUSI	- RIGNANESE	4 - 3	

CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	- ELBA 97	5 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
CALCETTO POGGIBONSESE	- VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	3 - 5	
ELBA 97	- FIVETO FIVE	1 - 6	
LA 10 SOCCER	- MATTAGNANESE BSL	6 - 7	
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- MONSUMMANO CALCIO CINQUE	10 - 2	
MIDLAND GLOBAL SPORT	- IBS LE CRETE	4 - 0	
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	- DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	7 - 3	

CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3 Giornata - R			
LA SORBA CASCANO	- REAL CALCETTO RAPOLANO	8 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6 Giornata - R			
S.MICHELE C.VIRTUS	- CENTRO STORICO LEBOWSKI	2 - 5	

GIRONE D - 6 Giornata - R			
(1) VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	- MONTEROTONDO	7 - 2	

(1) - disputata il 27/04/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
BOCA C5 LIVORNO	- C.U.S. PISA	4 - 3	
MASSA CALCIO A 5	- QUATTRO STRADE	9 - 3	
REAL MONTECARLO	- FUTSAL VIAREGGIO	8 - 4	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- SPORTING TAU FUTSAL	6 - 3	
SCINTILLA 1945	- FUTSAL MASSA	7 - 2	
TORINGHESE CALCIO A 5	- ATLETICO FUCECCHIO	0 - 17	

GIRONE C - 7 Giornata - R			
CENTRO STORICO LEBOWSKI	- CALCIO A CINQUE REMOLE	5 - 1	
FUTSAL SCANDICCI	- ALFIERI FUTSAL CAMPI	2 - 3	
PGS DON BOSCO SCANDICCI	- S.MICHELE C.VIRTUS	4 - 1	
PONTASSIEVE	- LESAGORA FUTSAL CLUB	3 - 1	
QUARTOTEMPO FIRENZE	- GF RIONE C5	2 - 7	
SAN LORENZO	- SORMS S.MAURO CALCIO	4 - 1	

GIRONE D - 7 Giornata - R			
(1) POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	- ALBERINO A.S.D.	3 - 10	

(1) - disputata il 27/04/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - R				GIRONE D - 8 Giornata - R			
ATLETICO 2001	- 29 MARTIRI	3 - 7		ALBERINO A.S.D.	- MONTEROTONDO	11 - 3	
FOLGOR CALENZANO SSDARL	- SESTOESE CALCIO A CINQUE	6 - 2		LA SORBA CASCIANO	- POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	6 - 3	
MONTECATINIMURIALDO SRL	- CITTA DI PRATO	16 - 5		ORBETELLO A.S.D.	- FUTSAL TORRITA	5 - 5	
POGGIO A CAIANO 1909	- MARGINE COPERTA SSDARL	2 - 2		REAL CALCETTO RAPOLANO	- CITTA DI CHIUSI	7 - 6	
TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	- GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	13 - 3		TERRANUOVA TRAIANA	- POLISP.VA STAGGIA 53038	6 - 1	
UNIONE MONTALBANO CALCIO	- ATLETICO PISTOIA C5	5 - 1					

PLAY OFF UNDER 21 CALCIO A 5**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A			
SPORTING TAU FUTSAL	- LA 10 SOCCER	6 - 2	

PLAY OFF ALLIEVI CALCIO A 5**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A			
FIVETO FIVE	- ELBA 97	3 - 0	
SCINTILLA 1945	- PRATO CALCIO A CINQUE	6 - 1	

PLAY OFF GIOVANISSIMI CALCIO 5**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A			
CHIUSSINO	- ISOLOTTO	12 - 1	
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	- PRATO CALCIO A CINQUE	5 - 0	

CALCIO A 5 FEMMINILE PLAY-OFF**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A			
ATLANTE GROSSETO	- ATLETICO VIAREGGIO	3 - 3	*
PRATO CALCIO A CINQUE	- FUTSAL SCANDICCI	5 - 0	

*dopo tempi supplementari

ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	- LIVORNO CALCIO FEMMINILE	2 - 2	
AUDAX RUFINA	- CENTRO STORICO LEBOWSKI	0 - 3	
LORNANO BADESSE CALCIO	- SAN GIULIANO F.C.	1 - 2	
REAL AGLIANESE	- RINASCITA DOCCIA	0 - 4	
SAN MINIATO A.S.D.	- VIGOR CALCIO FEMMINILE	3 - 1	

PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
BLUES PIETRASANTA	- UNIONE SPORT FIRENZE CITY	-	*
	- CASTELNUOVO GARFAGNA		
MONTESPERTOLI	SCSD	3 - 2	
P.S.C.	- POL. MONTESERRA	3 - 2	
SANGIOVANNESE 1927	- SCARPERIA 1920	5 - 0	
VIRTUS MARINA DI MASSA	- GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	0 - 6	
ZENITH PRATO	- OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.	0 - 7	

*Non disputata per impraticabilità di campo

COPPA REGIONALE JUNIORES FEMM.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
LUCCHESI FEMMINILE	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	3 - 1	
RINASCITA DOCCIA sq..	- AREZZO A.S.D.	5 - 0	

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
EMPOLI LADIES F.B.C.	- ACADEMY LIVORNO CALCIO	1 - 0	

GIRONE B - 1 Giornata - A			
(1) BLUES PIETRASANTA	- LIVORNO CALCIO FEMMINILE	1 - 1	
(1) US CITTA DI PONTEDERA CF	- PISA SPORTING CLUB S.R.L.	2 - 5	

(1) - disputata il 23/04/2022

GIRONE C - 1 Giornata - A			
(1) FIORENTINA S.R.L.	- VIGOR CALCIO FEMMINILE	4 - 1	

(1) - disputata il 23/04/2022

GIRONE D - 1 Giornata - A			
RINASCITA DOCCIA sq..	- AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	0 - 3	
ZENITH PRATO	- PISTOIESE 2016 SSDARL	0 - 3	

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
(1) PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- EMPOLI LADIES F.B.C.	0 - 6	
POL. MONTESERRA	- FLORENTIA SAN GIMIGNANO	0 - 6	

(1) - disputata il 24/04/2022

GIRONE B - 1 Giornata - A			
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	- RINASCITA DOCCIA sq..	2 - 0	

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 8 Giornata - R			
S.C. COLLINE PISANE	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	4 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 2 Giornata - A			
S.MICHELE C.VIRTUS	- FORTE DEI MARMI 2015	3 - 1	

GIRONE DD - 2 Giornata - A			
SESTESE CALCIO SSD.ARL.	- MONTERIGGIONI	3 - 1	

GIRONE FF - 2 Giornata - A			
MALISETI SEANO	- AFFRICO A.S.D.	2 - 1	

GIRONE CC - 1 Giornata - R			
SCANDICCI 1908 SSD A.RL.	- ATLETICO LUCCA S.C.	3 - 2	

GIRONE C - 10 Giornata - R			
AREZZO S.R.L.	- CASTIGLIONESE A.S.D.	14 - 1	
ATLETICO LEVANE LEONA	- PIANESE S.R.L.S.S.D.	0 - 6	
AUDACE GALLUZZO OLTARNO	- AREZZO FOOTBALL ACADEMY	3 - 2	
OLMOPONTE AREZZO	- SINALUNGHESE A.S.D.	2 - 3	
PONTASSIEVE	- AUDAX RUFINA	5 - 1	
SANGIOVANNESE 1927	- S.FIRMINA	2 - 1	

GIRONE E - 10 Giornata - R			
ARGENTARIO	- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	2 - 5	
AUDACE ISOLA D'ELBA	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	1 - 4	
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	- PORTUALE LIVORNO	2 - 0	
PISA OVEST	- FOLLONICA GAVORRANO SRL	4 - 2	
S.C. COLLINE PISANE	- PAGANICO	4 - 2	

GIRONE G - 10 Giornata - R			
ATLETICA CASTELLO	- S.BANTI BARBERINO	2 - 1	
CASELLINA	- SPORTING ARNO A.S.D.	2 - 2	
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	- VIACCIA CALCIO	1 - 2	
OLIMPIA	- FORTIS JUVENTUS 1909	1 - 3	
SIGNA 1914 A.D.	- FIRENZE OVEST A.S.D.	3 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 10 Giornata - R			
SERAVEZZA POZZI CALCIO	- LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	1 - 2	

GIRONE BB - 2 Giornata - A			
ZENITH PRATO	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	0 - 4	

GIRONE EE - 2 Giornata - A			
BIBBIENA	- SPORTING CECINA 1929	0 - 1	
LASTRIGIANA	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	3 - 0	

GIRONE D - 10 Giornata - R			
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	- MAZZOLA VALDARBA	0 - 2	
CALCIO CASTELFIORENTINO	- OLTRETTA A.S.D.	2 - 4	
FORNACETTE CASAROSA ASD	- MONTELUPO A.S.D.	0 - 1	
SAN DONATO TAVARNELLE	- S.MARIA A.S.D.	3 - 2	
SAN MINIATO A.S.D.	- RONDINELLA MARZOCCO	4 - 2	

GIRONE F - 10 Giornata - R			
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	- AQUILA S'ANNA	2 - 2	
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	5 - 1	
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	- PONTE 2000	3 - 2	
MARGINE COPERTA SSDARL	- PONTREMOLSE 1919	3 - 1	
SAN GIULIANO F.C.	- CAPOSTRADA BELVEDERE SB	4 - 1	

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 2 Giornata - R			
AFFRICO A.S.D.	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	0 - 0	
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	- SCANDICCI 1908 SSD A.RL.	3 - 0	

GIRONE CC - 2 Giornata - R			
SPORTING ARNO A.S.D.	- ZAMBRA CALCIO	1 - 3	

GIRONE BB - 2 Giornata - R			
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- S.MICHELE C.VIRTUS	2 - 2	
ZENITH PRATO	- MARGINE COPERTA SSDARL	7 - 2	

GIRONE DD - 2 Giornata - R			
FLORIA GRASSINA BELMONTE	- VENTURINA CALCIO	2 - 1	
SANGIOVANNESE 1927	- MALISETI SEANO	2 - 0	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 2 Giornata - A				GIRONE BB - 2 Giornata - A			
SCANDICCI 1908 SSD A RL	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	1 - 4		AFFRICO A.S.D.	- VENTURINA CALCIO	1 - 1	
GIRONE DD - 2 Giornata - A				GIRONE EE - 2 Giornata - A			
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- LASTRIGIANA	1 - 1		SANGIOVANNESE 1927	- MALISETI SEANO	2 - 1	
GIRONE FF - 2 Giornata - A							
AC TURANO MONTIGNOSO	- FLORIA GRASSINA BELMONTE	1 - 1					
SPORTING ARNO A.S.D.	- ZAMBRA CALCIO	1 - 1					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE CC - 1 Giornata - R			
S.MICHELE C.VIRTUS	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 9 Giornata - R			
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- S.MARIA A.S.D.	3 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 10 Giornata - R				GIRONE D - 10 Giornata - R			
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	- BIBBIENA	3 - 1		IMPRUNETA TAVARNUZZE	- LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	1 - 4	
AUDAX RUFINA	- PONTASSIEVE	0 - 3		MAZZOLA VALDARBA	- BAGNO A RIPOLI	2 - 1	
CORTONA CAMUCIA CALCIO	- AREZZO S.R.L.	1 - 1		MONTELUPO A.S.D.	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	0 - 1	
PIANESE S.R.L.S.S.D.	- ATLETICO LEVANE LEONA	1 - 0		MONTEPERTOLI	- SALES A.S.D.	0 - 0	
S.FIRMINA	- CASENTINO ACADEMY	2 - 4		POGGIBONSESECALCIOINVICTA	- SAN MINIATO A.S.D.	4 - 1	
SINALUNGHESE A.S.D.	- OLMOPONTE AREZZO	4 - 0					
GIRONE E - 10 Giornata - R				GIRONE F - 10 Giornata - R			
ACADEMY LIVORNO CALCIO	- INVICTASAURO	3 - 1		ACADEMY PORCARI	- SAN GIULIANO F.C.	4 - 1	
CALCI 2016	- PISAOVEST	8 - 0		ATLETICO LUCCA S.C.	- GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	6 - 0	
OLTRERA A.S.D.	- ATLETICO CASCINA	2 - 1		LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- GHIVIBORGO VDS	3 - 0	
PONSACCO 1920 SSD ARL	- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	3 - 2		MONTECATINIMURIALDO SRL	- PIETRASANTA	1 - 0	
SPORTING CECINA 1929	- FORCOLI 1921 VALDERA	4 - 0		SAN MARCO AVENZA 1926	- OLIMPIA	2 - 1	
VIRTUS MAREMMA	- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	0 - 4					
GIRONE G - 10 Giornata - R							
FIRENZE OVEST A.S.D.	- COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	5 - 1					
FORTIS JUVENTUS 1909	- FOLGOR CALENZANO SSDARL	2 - 0					
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	- ATLETICA CASTELLO	2 - 0					
RINASCITA DOCCIA	- PIETA 2004	1 - 1					
RONDINELLA MARZOCCO	- MEZZANA A.S.D.	0 - 1					
SETTIGNANESE A.S.D.	- POGGIO A CAIANO 1909	0 - 0					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 10 Giornata - R			
FORTE DEI MARMI 2015	- GIOVANI VIA NOVA B.P.	1 - 0	

GIOVANISSIMI PROF. U14 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	- FIORENTINA S.R.L.	0 - 1	AQUILA MONTEVARCHI190sq.B	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	1 - 1
(1) GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	- AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	8 - 1	FIORENTINA S.P.A. sq.B	- PISTOIESE 1921 S.R.L.	7 - 1
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- EMPOLI F.B.C. S.P.A.	3 - 2	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	- LUCCHESI 1905 S.R.L.	2 - 0

(1) - disputata il 23/04/2022

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	- CASOLESE	1 - 2 *

*dopo tempi supplementari

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti assistito dal rappresentante A.I.A. Giovanni Martini, e dal Sostituto Giudice Jacopo Piccioli, Federico Carpanesi, Andrea Tonerini e Damiano Zaccaria, nella seduta del 28/04/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA - PLAY OFF

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SIGNA 1914 A.D.

Per persona estranea che, a fine gara, invadeva il terreno di gioco rivolgendo frasi provocatorie verso i calciatori ospiti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 5/2022

AMMANNATI ALBERTO (SAN MINIATO BASSO CALCIO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRISTIANI ENRICO (SIGNA 1914 A.D.) ARGILLI STEFANO (SINALUNGHESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SEGHİ LORENZO (FRATRES PERIGNANO 2019)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOCENTINI COSIMO (PONTASSIEVE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CALZOLAI GIULIO	(FORTIS JUVENTUS 1909)	GUIDOTTI ELIA	(FORTIS JUVENTUS 1909)
FALLENİ DAVIDE	(FRATRES PERIGNANO 2019)	GAMBA MICHELE	(FRATRES PERIGNANO 2019)
GENOVALI GIANMARCO	(FRATRES PERIGNANO 2019)	LUCARELLI MASSIMO	(FRATRES PERIGNANO 2019)
SEGHİ LORENZO	(FRATRES PERIGNANO 2019)	ARNALDI LEONARDO	(POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
BIAGINI FABIO	(POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)	BRIZZI ANDREA	(POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
GIANNELLI LAPO	(PONTASSIEVE)	MORANDI YURI	(PONTASSIEVE)
VISIBELLI ROCCO	(PONTASSIEVE)	BATTINI ALESSIO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
CHIARAMONTI NICCOLO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)	LECCETI ANDREA	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
NOLE MATTEO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)	COPPOLA ANGELO	(SIGNA 1914 A.D.)
FICARRA VINCENZO	(SIGNA 1914 A.D.)	GEMIGNANI FEDERICO	(SIGNA 1914 A.D.)
SANNINO DANIELE	(SIGNA 1914 A.D.)	TEMPESTI LORENZO	(SIGNA 1914 A.D.)
FRANCESCONI GIACOMO	(SINALUNGHESE A.S.D.)	IBOJO NICHOLAS ABEDOU	(SINALUNGHESE A.S.D.)
FARINI CHRISTIAN	(TERRANUOVA TRAIANA)	MARZI NICOLA	(TERRANUOVA TRAIANA)

ECCELLENZA

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GABRIELLI MIRKO (PONTREMOLESE 1919)

Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica applaudiva in segno di protesta per alcuni secondi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINARI FRANCESCO (CALCIO CASTELFIORENTINO)

FILIPPI ANDREA

(PONTREMOLESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VALLESI LORENZO (CALCIO CASTELFIORENTINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALABRESE BRUNO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

SCALDARELLA ANTONIO

(PONTREMOLESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BIAGIONI RICCARDO (CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIORGIO OLIVER (CALCIO CASTELFIORENTINO)

CAVA ANDREA

(PONSACCO 1920 SSD ARL)

GARE DEL 27/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BECATTINI MARCO (FIGLINE 1965)

CRISTIANI PIETRO

(TAU CALCIO ALTOPASCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENGALI FEDERICO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

29.- RECLAMO DELL'A.S.D. VENTURINA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VENTURINA/FORCOLI DEL 10.04.2022 (2-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 73 del 14.04.2022;

-la società A.S.D. Venturina, in data 12.04.2022, ha proposto reclamo, ex art. 67 C.G.S., avverso la regolarità ed esito della gara del Campionato di Promozione, Girone C, Venturina/Forcoli, per presunto errore tecnico del direttore di gara. L'A.S.D. Venturina, con il ricorso, ha richiesto, l'annullamento del risultato della gara Venturina/Forcoli del 10.04.2022 con conseguente ripetizione della gara stessa. L'A.S.D. Venturina sostiene che, nel caso in esame, vi sia stata un'errata applicazione e/o interpretazione da parte del direttore di gara della Regola n. 9 del Regolamento del Giuoco del Calcio, errata interpretazione/applicazione che ha influito sul regolare svolgimento della gara e sull'esito della stessa.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione. Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla parte reclamante, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Preliminarmente si rappresenta che ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. nel procedimento instaurato dinanzi il Giudice Sportivo non è prevista per la ricorrente la possibilità di richiedere ed ottenere documenti ufficiali quali copia del referto arbitrale, possibilità espressamente prevista solo per la fase di reclamo davanti la Corte Sportiva di Appello. Premesso ciò, la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l'art. 65, lett. b), C.G.S., che esclude testualmente ed espressamente la competenza del Giudice Sportivo per "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco". Infatti, la decisione di interrompere il gioco è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S.. Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall'arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell'arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Diversamente opinando, le valutazioni discrezionali di carattere tecnico finirebbero sempre per avere un carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che la società od il giocatore possono offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive e la certezza dei loro risultati. Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace, affidabile e certo. Rileva infine questo Giudice come il reclamo risulti fra l'altro fondato su una lettura interpretativa della Regola n. 9 non condivisibile, laddove si assume che la norma - nel prevedere alcuni casi in cui il pallone non è in gioco - individuerrebbe uno specifico obbligo in capo all'arbitro, di cui si lamenta il mancato rispetto e la conseguente violazione regolamentare mentre invece, le diverse fattispecie elencate dalla Regola n. 9 rinviano ad una valutazione discrezionale del direttore di gara da assumere al verificarsi dei relativi episodi di gioco. Alla luce di quanto precede, il reclamo proposto dall'A.S.D. Venturina deve essere respinto. Per questi motivi il G.S.T. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Venturina di Venturina Terme (Livorno). Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

GARE DEL 24/ 4/2022

GARA: RONDINELLA MARZOCCO – SESTESE CALCIO SSDARL DEL 24/04/2022 (sospesa al 2° del primo tempo sul risultato di 0-0).

Il Giudice Sportivo Territoriale;

-visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara in epigrafe e' stata sospesa sul risultato di 0 a 0 per impraticabilità di campo;

-ritenuto necessario disporre in altra data, ai sensi dell'art. 30 Nuovo Testo-Regolamento della L.N.D., la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati così come quantificati e determinati dall'arbitro di cui sopra. Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

-di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per ogni incombenza relativa alla programmazione ed organizzazione della gara che dovrà essere proseguita con le modalità previste dal Nuovo Testo dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 PIEVE FOSCIANA

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Recidiva.

Euro 180,00 COLLI MARITTIMI

Per danneggiamento alle strutture e arredi societa' ospitante.

Euro 170,00 G.URBINO TACCOLA

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 5/2022

CENNI MASSIMILIANO (CASENTINO ACADEMY)

ALLENATORI

SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE

REGINA ALESSANDRO (CASENTINO ACADEMY)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AMMANNATI ANDREA (AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)

Espulso per aver spinto con molta intensità, facendolo cadere a terra, un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MILANI ALESSANDRO (ATLETICO MAREMMA) CACCAMO GABRIELE (PIENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARDARELLI LORENZO (FC MERIDIEN LARCIANO) DE IORIO FRANCESCO (MAZZOLA VALDARBIA)
LAYANI SIMONE (PIENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOSI LEONARDO (PIEVE FOSCIANA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIANNESCHI ALESSIO (REAL CERRETESE A.S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MEROLA RAIMONDO MATTIA (RIGNANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BENNATI LORENZO	(ALBERORO 1977)	PRESICCI SIMONE	(ATLETICO MAREMMA)
CERAMELLI ALEX	(CASENTINO ACADEMY)	MESINA SAMUELE	(CASTELNUOVESE)
LANIYONU FILIPPO DITI	(G.URBINO TACCOLA)	LAZZERINI EDOARDO	(G.URBINO TACCOLA)
PIEROTTOLI PIETRO	(GALLIANESE)	HAUDI YOUSSEF	(LAMMARI 1986)
FONTANELLI LUCA	(LAMPO 1919)	GALEOTTI NICCOLO	(MONTAGNANO 1966)
BARSANTI UMBERTO	(PIEVE FOSCIANA)	GIALDINI TOMMASO	(PONTEBUGGIANESE SRL)
CHIAVACCI ALESSIO	(QUARRATA OLIMPIA A.S.D.)	NIERI EDOARDO	(REAL CERRETESE A.S.D.)
BIAGIOTTI LEONARDO	(S.ANDREA)	LASTRUCCI ALESSIO	(S.PIERO A SIEVE A.S.D.)
MARUCELLI TOBIA	(S.PIERO A SIEVE A.S.D.)	CERBONE ANTONIO	(S.QUIRICO)
MACHETTI GIANLUCA	(S.QUIRICO)	SPAGNOLI GIAN LUCA	(SALINE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

STARTARI FEDERICO	(COLLI MARITTIMI)	FANANI FEDERICO	(FC MERIDIEN LARCIAANO)
CIRILLO ALESSANDRO	(LUCO A.S.D.)	RAZZOLI ANDREA	(PIENZA)
MAGGINI PIETRO	(SPORT CLUB ASTA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASTOGI EDOARDO	(ART.IND.LARCIAANESE)	JAUPAJ MIKELE	(CASTIGLIONESE A.S.D.)
FABBRI LUCA	(COLLI MARITTIMI)	BORSELLI ANDREA	(FORCOLI 1921 VALDERA)
CECCHI NICOLO	(G.URBINO TACCOLA)	GAROFALO NICOLA	(G.URBINO TACCOLA)
BROGI EDOARDO	(MONTELUPO A.S.D.)	MEDINA PAOLUCCI GOVINDA	(PRATOVECCHIO STIA)
LALAJ ALION	(RIGNANESE)	SAMUELE	
CANTONE RAIMONDO	(VILLA BASILICA)	CURCIO VALERIO	(SPORT CLUB ASTA)
		MAGNANI JACOPO	(VIRTUS MARINA DI MASSA)

PRIMA CATEGORIA**GARE DEL 24/ 4/2022****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 400,00 PESCIA

Per essere, proprio sostenitore a fine gara, penetrato sul terreno di gioco offendendo e minacciando il D.G..

Euro 110,00 TORRELAGHESE 2015

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 70,00 LA NUOVA POL.NOVOLI

Per mancanza dei prescritti cartelli per le sostituzioni.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 7/2022**

ROSELLINI ROBERTO (PESCIA)

A fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 6/2022

ROMANI LOREDANO (AMIATA)

Usciva dalla propria area tecnica ed offendeva il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 5/2022

CHIAPPETTA LUCA (OLMOPONTE AREZZO)

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BENDINELLI LAMBERTO (ACADEMY PORCARI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTINI ANDREA (GALCIANESE) MARTINI MIRCO (PERGINE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

IAMMELLI CHRISTIAN (PESCIA)

Espulso per aver offeso il D.G. ripetutamente, dopo la notifica reiterava le offese. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e, avvicinandosi all'arbitro, lo offendeva.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PERA FRANCESCO (PESCIA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

BENEDETTI MATTEO (SAN GIULIANO F.C.)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

MIGLIORINI ANDREA (SANCASCIANESE CALCIO ASD)

Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti del D.G., dopo la notifica offendeva i giocatori di riserva della squadra di casa.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOLLI GIACOMO (AREZZO FOOTBALL ACADEMY)	LOTTI JACOPO (COMEANA BISENZIO)
BAGATTINI FRANCESCO (FIRENZE SUD SPORTING CLUB)	PELLECCHIA VINCENZO (GIOVANI ROSSONERI 2010)
RUFFINI DAMIANO (SERRICCILO)	LOCONTE LUDOVICO (TAVOLA CALCIO 1924)
BERTINI DIEGO (VAGLI)	LANDUCCI DAVIDE (VAGLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BISCONTI FRANCESCO (AMIATA)	PETRACCHI GIOVANNI (BARBERINO TAVARNELLE)
CAMPOLO CHRISTIAN (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)	SOW PAPA ALIOUNE (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)
GALLI FRANCESCO (CERBAIA)	LAMI DUCCIO (F.C. CUBINO)
TONOLI MARIO (F.C. CUBINO)	BECHINI DAMIANO (GIOVANI ROSSONERI 2010)
MACCIONI LORENZO (GIOVANI ROSSONERI 2010)	BERRETTI GIACOMO (MEZZANA A.S.D.)
CASTELLUCCI RICCARDO (OLMOPONTE AREZZO)	GALLI RICCARDO (OLMOPONTE AREZZO)
CENCI GIANMARCO (PONTE A CAPPIANO F.C.)	GUERRI NICCOLO (RINASCITA DOCCIA)
MACCARI MIRKO (SANROMANESE VALDARNO)	ZINI GABRIELE (TORRELAGESE 2015)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

ANTONI GIONATA (CORSANICO) BONUCELLI EDOARDO (TORRELAGESE 2015)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPIGLI GIACOMO	(ACADEMY PORCARI)	MAGINI ALESSIO	(AMIATA)
SELLAMI MONEM	(BETTOLLE)	PERAZZONI LORENZO	(CALCI 2016)
MORELLI GIULIO	(CAPANNE CALCIO 1989)	STEFANELLI SIMONE	(CERBAIA)
BIN JOSEPH ZANG	(CHIANTI NORD A.S.D.)	NANNELLI SIMONE	(FORNACETTE CASAROSA ASD)
BESSI FRANCESCO	(GALCIANESE)	DI MAURO MARCO	(GALCIANESE)
INNOCENTI MIRKO	(ISOLOTTO)	MORANDI LORENZO	(ISOLOTTO)
BELLANDI ALESSANDRO	(JOLO CALCIO)	CONVERSO FEDERICO	(MANCIANO)
UNDINI TOMMASO	(MARINO MERCATO SUBBIANO)	DELLA SCALA LORENZO	(MEZZANA A.S.D.)
SCATIZZI MATTIA	(MEZZANA A.S.D.)	GORI LIAM	(OLMOPONTE AREZZO)
MARRAGHINI MICHELE	(OLMOPONTE AREZZO)	NEGRINI ANDREA	(ORBETELLO A.S.D.)
TRONCARELLI GIULIO	(ORBETELLO A.S.D.)	ORMENI REDIAN	(PERGINE A.S.D.)
SANGREGORIO RICCARDO	(PESCIA)	ROSSETTI STEFANO	(RASSINA)
CALABRESE LUCA	(S.GODENZO A.S.D.)	VALLAJ AMARILDO	(S.GODENZO A.S.D.)
SANDRONI LORENZO	(SANCASCIANESE CALCIO ASD)	CARRARESI GIULIO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
PACINI MARCO	(TORRELAGHESE 2015)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COPPINI CRISTOFORO	(AUDACE LEGNAIA)	BURGALASSI NICOLA	(CALCI 2016)
AGUZZI LORENZO	(FONTEBLANDA)	PANDOLFI LUCA	(M.C. VALDICHIANA CALCIO)
CATALINI SASHA	(MOLAZZANA)	PERI NICCOLO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
SARDINI FEDERICO	(UNIONE TEMPIO CHIAZZANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANDREONI ALESSIO	(AMIATA)	SANTOLINI MATTIA	(ATLETICA CASTELLO)
SARTI NICCOLO	(BARBERINO TAVARNELLE)	ULIVIERI MICHELE	(CALCI 2016)
CECCARELLI GIULIO	(CALDANA)	SPERONI SIMONE	(CALDANA)
TOSI ALESSIO	(CALDANA)	SANTINI RICCARDO	(CAPOLONA QUARATA)
BIANCHI LORENZO	(FIRENZE SUD SPORTING CLUB)	GUAZZINI GIACOMO	(FONTEBLANDA)
TORRINI MARCO	(GIOVANI GRASSINA BELMONTE)	SCIVOLETTO ANDREA	(GRACCIANO)
LAVORINI STEFANO	(INTERCOMUNALE MONSUMMANO)	AGNELLI GIACOMO	(INVICTASAURO)
CANIGIANI GABRIELE	(ISOLOTTO)	SALUCCI LAPO	(ISOLOTTO)
BALLI TOMMASO	(JOLO CALCIO)	VAITOVICH IVAN	(MANCIANO)
PALOMBI MATTEO	(MASSA VALPIANA)	GIUSTI GIOELE	(MOLAZZANA)
PAGNI GABRIELE	(PESCIA)	GIANNETTI MATTEO	(PIANELLA)
AGOSTINI GIACOMO	(PIEVE AL TOPPO 06)	FABBRI GIACOMO	(PONTE D ARBIA A.S.D.)
COULIBALY BE MOHAMED	(RASSINA)	GHILLI NICCOLO	(RINASCITA DOCCIA)
PELLEGGRI ALESSANDRO	(S.MINIATO A.S.D.)	DURANTI ALESSIO	(SAN MINIATO A.S.D.)
MBAYE DAME	(SAN VINCENZO CALCIO)	LEONI ALESSANDRO	(SANCASCIANESE CALCIO ASD)
MAGISTRI LORENZO	(SANCASCIANESE CALCIO ASD)	TONELLI MATTIA	(SERRICCILO)
CHINI NICCOLO	(SETTIGNANESE A.S.D.)	ELISACCI TOMMASO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
BORSI MATTIA	(SPOIANO)	VALVO LUCA	(TORRENIERI A.S.D.)
GUERRIERI GIANLUCA	(VOLTERRANA 2016)		

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

30.- RECLAMO DELLA S.S.D. FIRENZUOLA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARACALDINE/FIRENZUOLA DEL 10.04.2022 (3-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 73 del 14.04.2022;

-con atto del 12.04.2022 la società S.S.D. Firenzuola ha interposto reclamo denunciando l'irregolarità della gara Caldine - Firenzuola del 10.04.2022 (valevole per la 8ª giornata del Campionato regionale di 2ª categoria - girone M e terminata con il punteggio di 3 - 0 in favore delle Caldine), chiedendone la ripetizione. Il reclamo viene inoltrato sul presupposto dell'errore tecnico in cui era incorso l'Arbitro, per aver fatto riprendere il gioco al portiere che aveva precedentemente ammonito perché si dilungava nello spossessarsi del pallone, anziché assegnare un calcio di punizione indiretto all'interno della relativa area di rigore.

Il reclamo non può essere accolto. E' pacifico che il Direttore di gara, nell'omettere l'assegnazione di un calcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore a favore del Firenzuola, è incorso in un errore tecnico. Devesi però porre attenzione sul fatto che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. Ebbene, ritiene questo Giudice Sportivo che proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara Caldine - Firenzuola del 10.04.2022 possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.). Si deve ragionevolmente sostenere che la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo volte da un lato, a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia del provvedimento più adeguato al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara. Ciò ovviamente non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell'arbitrio, in quanto l'Organo di Giustizia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità/irregolarità della gara e del risultato della medesima. Ebbene una mancata assegnazione di un calcio indiretto in area di rigore, allorché la propria squadra era già soccombente per 2-0 al 35° del s.t. (la S.S.D. Firenzuola si è limitata a segnalare l'errore tecnico ma non ne ha addotto l'incidenza che ne sarebbe derivata), non può ritenersi rilevante per inficiare la regolarità dell'intera gara e, soprattutto, per comprometterne il risultato sportivo. In altri termini, se il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, ritiene questo Giudice Sportivo che una mancata concessione di una punizione indiretta (seppur in area), in mancanza di alcun elemento (come si è detto, neppure addotto) idoneo a dimostrare una effettiva incidenza sullo sviluppo della gara, non può costituire irregolarità tale da compromettere l'intera gara, imponendone la ripetizione. L'insufficienza quindi di conseguenze significative sul piano agonistico, permettono quindi, attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo sul campo. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Firenzuola di Firenzuola (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

GARE DEL 22/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MAGELLI TOMMASO

(POGGIO A CAIANO 1909)

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 S.BANTI BARBERINO

Per accensione fumogeni all'interno dell'impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze.

Euro 160,00 ATLETICO CARRARA DEIMARMI

Per insufficiente custodia dello spogliatoio arbitrale ove, ignoti, danneggiavano effetti personali del D.G.. Resta a carico della società il risarcimento dei danni subiti dall'ufficiale di gara.

Euro 160,00 NUOVA GROSSETO BARBANELLA

Per danneggiamento agli arredi della società ospitante.

Euro 90,00 ATLETICO PIANCASTAGNAIO

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 90,00 BADIA A ROTI CALCIO

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 70,00 BORGO A BUGGIANO CALCIO

Per lancio verso l'assistente di parte di una bottiglietta d'acqua senza colpire.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2022

BARBIERI ANDREA (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

Entrava indebitamente in campo ed offendeva e minacciava il D.G.. Si avvicinava quindi all'arbitro manifestando intenzioni aggressive non poste in essere per l'intervento di altri tesserati.

DI PAOLA ANDREA (STELLA AZZURRA)

Lanciava la bandierina raggiungendo un calciatore della squadra avversaria, senza procurare conseguenze.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 7/2022

DI GRAZIA GIAMPIERO (BORGO A BUGGIANO CALCIO)

Allontanato per doppia ammonizione, a fine gara ancora presente nella zona spogliatoi, applaudiva ironicamente il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 6/2022

BINI MARCO GINO (A. FORNOLI A.S.D.)

Allontanato per proteste, alla notifica offendeva e derideva il D.G..

NANNINI ADRIANO (GIOVANI VIA NOVA B.P.)

Allontanato per vivace protesta, alla notifica offendeva il D.G..

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIOVANNETTI ILIO (SETTIMELLO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIONI LUCA (RIOTORTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONE MAURIZIO (FLORENCE SPORTING CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NERI CLAUDIO (CALCIO PESTELLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

LUCCHESI ANDREA (FILETTOLE CALCIO)

In segno di protesta, dalla panchina lanciava con le mani un pallone all'interno del terreno di gioco in direzione dell'Arbitro senza raggiungerlo. Di poi offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BARBIERI EMANUELE (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

Per aver offeso e minacciato ripetutamente il D.G.. A fine gara reitera detti contegni.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GUERRINI FEDERICO (FILETTOLE CALCIO)

Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo lo offendeva nuovamente. Raggiunto lo spogliatoio rivolgeva offese all'indirizzo dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARBIERI SIMONE (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

Per aver offeso e minacciato il Direttore di Gara.

MAZZUOLI LORENZO (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

LICENJI VALDANO (MONTECCHIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.

PAVAN LORENZO (S.FILIPPO A.S.D.)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

FUSI GIANMARCO (VIRTUS COMEANA)

Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti del D.G., alla notifica reiterava detto comportamento.

UGOLINI LEONARDO (VIRTUS COMEANA)

Espulso per contegno irrispettoso nei confronti del D.G. e per aver bestemmiato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FALASCHI DANILO (CRESPINA CALCIO)

CASTELLI CHRISTIAN (FILETTOLE CALCIO)

BRUNO MARCO (NOVA VIGOR MISERICORDIA)

MATTESINI DANIELE (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)

MONNANNI ALESSANDRO

BUZUKJA ARBEN

VOLPE VALERIO

FANTI FRANCESCO

(DUCCIO DINI)

(JOLLY MONTEMURLO)

(PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.)

(SALIVOLI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPAGNOLI EDOARDO	(ANTIGNANO A.R.L.)	MENCONI NICOLA	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
MARZICO MATTIA	(BORGO A BUGGIANO CALCIO)	MONTI JACOPO	(BORGO A BUGGIANO CALCIO)
NUTI ALBERTO	(CASTELFRANCO CALCIO)	BERNABEI ALFREDO	(CASTELLINA IN CHIANTI)
CAPUTO GIOVANNI	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)	FIRLI MARCO	(FAELLESE A.S.D.)
EL ASSOULI ABDELFAH	(FLORIA GRASSINA BELMONTE)	LODOVICH ROBERTO	(FRATTA S.CATERINA)
AMATO DANIELE	(JOLLY MONTEMURLO)	BAZZI THOMAS	(LA CANTERA ACLI GABBRO)
CIPOLLINI MARCO	(MASSAROSA 1925)	BIBAJ ARISTID	(MONTAGNA PISTOIESE)
DAMI ANDREA	(MONTAGNA PISTOIESE)	TONNESI MARIO	(NOVA VIGOR MISERICORDIA)
DI BLASI LUIGI MICHELE	(PAPPIANA A.P.D.)	DE MARCHI LUCA	(PISA OVEST)
DI SACCO GABRIELE	(PONTASSERCHIO)	MORI GIACOMO	(RAPOLANO TERME)
ZEZA ANDREA	(RIOTORTO)	CIARAVOLA GIUSEPPE	(RONTESE)
BANCHINI LORENZO	(SALES A.S.D.)	ZANIERI FRANCESCO	(SALES A.S.D.)
GALASSI ANDREA	(SALIVOLI CALCIO)	SANFILIPPO LORENZO	(SOLVAY ROSIGNANO)
VITA AMEDEO	(TREGGIAIA A.S.D.)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DINI LORENZO	(FORTIS CAMAIORE)
--------------	-------------------

Per aver offeso il D.G. al termine della gara. Sanzione aggravata in quanto capitano.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIAI LEONARDO	(FILETTOLE CALCIO)	RAFFAELLI PIERLUIGI	(FILETTOLE CALCIO)
------------------	--------------------	---------------------	--------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FASTELLI GABRIELE	(MAGLIANESE)	PILLERI LUCA	(MARCANA MARINA)
CARDELLI MARCO	(MONTIANO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIOVANNONI MANUEL	(ALBERETA SAN SALVI)	DI COSTANZO GIOVANNI	(ALBERETA 72 A.S.D.)
CIGOLINI TOMMASO	(AS CAVRIGLIA)	BARBIERI SIMONE	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
ALFIERI LUCA	(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)	STOPPIELLI LUCA	(BADIA A ROTI CALCIO)
RICCERI NICCOLO	(BAGNO A RIPOLI)	MONTI JACOPO	(BORGO A BUGGIANO CALCIO)
GIMBRI ALFREDO	(BORGO A MOZZANO)	FORNAI NICO	(C.G. AURORA MONTAIONE)
PIERONI MICHAEL	(C.G. AURORA MONTAIONE)	GHITA MARI RADUCU	(CASTELFRANCO CALCIO)
MAINARDI GIOSIA	(CASTELFRANCO CALCIO)	FERRETTI FRANCESCO	(CITTA DI CHIUSI)
BERTOLLA LORENZO	(COLLESALVETTI FC)	MAZROU REDA	(COLLESALVETTI FC)
FALASCHI NICOLA	(CRESPINA CALCIO)	CARPINELLA LORENZO	(DAYTONA CALCIO)
DANO ALEKSANDROS	(F.C.D. LA QUERCE 2009)	SCOGNAMIGLIO SIMONE	(F.C.D. LA QUERCE 2009)
GUERRINI FEDERICO	(FILETTOLE CALCIO)	MAONE ALESSIO	(FLORENCE SPORTING CLUB)
IANNOTTA DANIELE	(G.S. BUONCONVENTO)	LARTINI MATTEO	(GALLICANO A.S.D.)
DE CICCO FRANCESCO	(GINESTRA FIORENTINA ASD)	GAUDIANO ALESSIO	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
TARDELLA MATTIA	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)	SENSERINI MIRKO	(GUAZZINO S.S.D.)
BICHI MATTIA	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)	GIANNOCARO FRANCESCO	(JOLLY MONTEMURLO)
CHIUSALUPI ANDREA	(LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)	PELUSO IVAN	(LONDA 1974)
PAGANO SIMONE	(LUIGI MERONI)	RICCI CRISTIAN	(MAGLIANESE)
CONFORTI FABIO	(MASSAROSA 1925)	CRESCI KEVIN	(MONTI)
GIROMINI FABIO	(MONTI)	AVOLA SAMUELE	(NEANIA CASTEL DEL PIANO)
VISCONTI DARIO	(NUOVA RADICOFANI)	D ALESSIO CRISTIAN	(P. CARLI SALVIANO A.S.D.)
CHIMENTI MICHELE	(PAGANICO)	PUGLIELLI MANFREDO	(PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.)
COMPARINI MATTEO	(REAL PERETOLA)	MIGLIORUCCI MANUEL	(REAL PERETOLA)
MAIDA GIANNI LORENZO	(RISPESCIA)	TROIANO ALESSIO	(RISPESCIA)
BARTELETTI LUPO	(ROCCASTRADA A.S.D.)	ACCETTURO ARON SAMUEL	(S.SALBINO TERME)
PINI DUCCIO	(SAGGINALE)	RICCI ANDREA	(SAMBUCIA U. CASINI A.S.D.)
CIANGHEROTTI DAVID	(SAN POLO)	ZANIERI SAMUELE	(SANT AGATA)
TORTELLI LAPO	(SETTIMELLO A.S.D.)	DELLA VALENTINA GIULIO	(SOLVAY ROSIGNANO)
MATTEUCCI GABRIELE	(STELLA AZZURRA)	CASINI MATTEO	(TREGGIAIA A.S.D.)
VEGLIO ANDREA	(VIRTUS ASCIANO)	LANGELLA LUCA	(VIRTUS COMEANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CASABONA ALBERTO	(FAELLESE A.S.D.)	MENICALLI YURI	(FAELLESE A.S.D.)
PECORINI TOMMASO	(LONDA 1974)	ARCANGELI PAOLO	(MONZONE 1926)
MAGAZZINI NICOLA	(NEW TEAM S.G.)	GALLONE ANDREA	(RICORTOLA)
BONACCHI MATTIA	(SAN NICCOLÀ' CALCIO)	CALZOLARI TOMMASO	(SCARPERIA 1920)
MARINELLI MARCO	(SOLVAY ROSIGNANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL GIGIA ALESSIO	(ALBERETA SAN SALVI)	BIAGI MATTEO	(ALBERETA 72 A.S.D.)
PIERACCIONI TOMMASO	(ALBERETA 72 A.S.D.)	LEDDA ENRICO	(ARDENZA)
MAGAZZU ANDREA	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)	KAMBAYE AROUNA	(ATLETICO SPEDALINO)
MONNANNI NICCOLO	(BADIA AGNANO A.S.D.)	ZAHINI KARIM	(BAGNO A RIPOLI)
PACE SIMONE	(C.G. AURORA MONTAIONE)	BALDACCI GIANMARCO	(CALCIO CASCIANA TERMELARI)
SIBILIA MANUEL	(CALCIO CASCIANA TERMELARI)	DAVERI JEREMY	(CALCIO PESTELLO)
URBANI MATTEO	(CALCIO PESTELLO)	GIANNERINI MARCO	(CAMPAGNATICO)
GIMIGNANI LAPO	(CASELLINA)	RIBECHINI MARCO	(CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
RAUSO GIACOMO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)	BASSI FEDERICO	(DLF FIRENZE CALCIO)
CARLI MATTEO	(DLF FIRENZE CALCIO)	FITTIPALDI GIANLUCA	(FAELLESE A.S.D.)
PALLANTI SAMUELE	(FAELLESE A.S.D.)	ZUCCARELLI DANIELE	(FILATTIERESE)
GASPARINI ALESSIO	(FLORENCE SPORTING CLUB)	GUARNA FILIPPO	(FLORIA GRASSINA BELMONTE)
DINI LORENZO	(FORTIS CAMAIORE)	LICUSATO MICHELE	(FORTIS CAMAIORE)
MATTIUCCI LUCA	(FRATTA S.CATERINA)	NARDI FEDERICO	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
MARCHI FILIPPO	(GUAZZINO S.S.D.)	GOSETTO LORENZO	(JOLLY MONTEMURLO)
GIOMARELLI MANUEL	(MAGLIANESE)	GALLI TOMMASO	(MARCIANA MARINA)
ELKHARRAZ MOHAMED	(MARINA CALCIO)	CALCHETTI MARCO	(MARSILIANA AICS)
GALEOTTI GIOELE	(MOLINENSE A.S.D.)	MARIOTTI ALESSIO	(MONTECCHIO)
REBURATI RICCARDO	(MONTI)	MARCHIONNA MATTIA	(MONZONE 1926)
CHAM LAMIN	(MULAZZO)	ROSSI GABRIELE	(MULAZZO)
AURILIO MIRKO	(NUOVA GROSSETO BARBANELLA)	CATERINO ANDREA	(NUOVA POL. POPOLARE CEP)
LAMBERTINI RANIERI	(P. CARLI SALVIANO A.S.D.)	FORCINITI FEDERICO	(PALAZZO DEL PERO A.S.D.)
SOBYH SABER	(PALAZZO DEL PERO A.S.D.)	DEL CESTA MARCO	(PAPPIANA A.P.D.)
SCARLINI MARCO	(POLISPORTIVA CARRAIA)	BARGI ALESSANDRO	(PONTE DELLE ORIGINI)
KANTE MOUSTAPHA	(PONTE DELLE ORIGINI)	BUSCHINI LORENZO	(PUNTA ALA 2013)
CAROTI MATTEO	(RIOTORTO)	CASUCCI ANDREA	(S.FIRMINA)
CECCHINI MATTEO	(SAGGINALE)	GALASSI ANDREA	(SALIVOLI CALCIO)
PICCHIOTTI LORENZO	(SAN QUIRICO 1969)	MASHA RAUL	(SANTA MARIA A MONTE)
IERI EMANUELE	(SPORTING SEANO 1948)	ANNITI ANDREA	(STELLA AZZURRA)
COLI FILIPPO	(STELLA AZZURRA)	FASCELLARO SAMUELE	(STELLA AZZURRA)
CONDELLI MICKEY	(STELLA ROSSA)		

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 22/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEMMI RICCARDO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPARRINI JACOPO (ATLETICO ESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ERCOLI TOMMASO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

GARE DEL 23/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 RIGNANESE

Per danneggiamento alle strutture della societa' ospitante. Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 200,00 CERTALDO

Per persona estranea recinto spogliatoi che offende il D.G.. Recidiva.

Euro 90,00 FIRENZE OVEST A.S.D.

Per aver consentito a persona estranea di accedere al recinto spogliatoi.

Euro 70,00 CASTIGLIONCELLO

Per aver indicato in distinta calciatore con nome errato.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 5/2022

PELISSERO MIRCO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

MARTINI MASSIMO

(CALCIO CASTELFIORENTINO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 5/2022

BETTI TIZIANO (AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 5/2022

RAVENNA MAURIZIO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

DE GREGORIO SERGIO

(VALDINIEVOLE MONTECATINI)

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 15/ 5/2022**

BIENTINESI MAURIZIO (VENTURINA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CIARDI GABRIEL (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

Espulso per aver rivolto al D.G. frase irraguardosa, uscendo dal campo lo offendeva. Una volta fuori dal recinto di gioco persisteva nel proprio contegno offensivo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUCCI GABRIEL (PISAOVEST)

Bestemmiava ed offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BISELLI GIANLUCA (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
PEPI FRANCESCO (PISAOVEST)

GUCCI NICCOLO (S. PIERO A SIEVE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPESCHI MIRCO (FRATRES PERIGNANO 2019)
MARTINI ALESSANDRO (PESCIA)
PELLEGRINI MIRKO (S.FILIPPO A.S.D.)
BATTAGLINI LORENZO (VENTURINA CALCIO)

PARDINI ALESSANDRO (MIGLIARINO VECCHIANO)
LUCCIANI TOMMASO (RIGNANESE)
CIOTOLA IVAN (SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CAMPANI GIULIO (ART.IND.LARCIANESE)
ROMENI DANIELE (AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)
BANDINELLI MATTIA (LASTRIGIANA)
TAHIRI LONARD (PISAOVEST)
MESSERINI DAVIDE (SAN MINIATO BASSO CALCIO)
CAMARRI FRANCESCO (SPORT CLUB ASTA)

GIULIANI TOMMASO (ATLETICA CASTELLO)
DAL PORTO MIRKO (CUOIOPELLI)
MERONE GABRIELE (MIGLIARINO VECCHIANO)
FIORINI NICCOLO (PORTA ROMANA ASD)
MAZZANTI FEDERICO (SIGNA 1914 A.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOIZZO FILIPPO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
MARCONCINI GUIDO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
CECCONI ZENO (CASTIGLIONCELLO)
CITTI GABRIELE (CUOIOPELLI)
MUSTO ALESSIO (DON BOSCO FOSSONE)
CORTI GIULIO (GALCIANESE)
MARTINI FILIPPO (LAMMARI 1986)
PELATI SAMUELE (MIGLIARINO VECCHIANO)
CASTRINI FILIPPO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
PENNUCCI CRISTIAN (PONTREMOLESE 1919)
MUGNAI ALESSIO (RIGNANESE)
MILO GABRIELE (STELLA ROSSA)

BOTTI GIACOMO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
RE FRANCESCO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
VECOLI LORENZO (CORSANICO)
CONFORTI GABRIELE (CUOIOPELLI)
BONICOLI RICCARDO (FORCOLI 1921 VALDERA)
MONARI ANDREA (GALCIANESE)
BENVENUTI MATTEO (LASTRIGIANA)
GANGI LORENZO (NUOVA A.C. FOIANO)
CARMAZZI LUCA (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
FRASCADORE LAPO (PORTA ROMANA ASD)
GARZELLA GIACOMO (SPORT CLUB ASTA)
LEVEQUE LUCA (VALDINIEVOLE MONTECATINI)

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 22/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 DEPORTIVO CHIESANUOVA VP
Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 9/2022

GARGINI MARCO GIORGIO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)

Usciva dall'area tecnica rivolgendo al D.G. frase gravemente irrispettosa. Alla notifica della conseguente espulsione offendeva l'arbitro. Al termine del p.t. ancora presente nel recinto spogliatoi rivolgeva al D.G. frase derisoria. Portatosi nella zona riservata al pubblico, da lì offendeva l'arbitro e minacciava ed offendeva un tifoso avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ARCANGIOLI NICCOLO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)

Espulso per aver offeso il D.G.. Alla notifica del provvedimento reiterava le offese.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OREFICE FILIPPO (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)
PAUL GROSS ANDREA (MONSUMMANO CALCIOACINQUE)

BARDINI NICOLO (MONSUMMANO CALCIOACINQUE)
GIMONDO PAOLO (VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARCHETTI LUCA (ELBA 97)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORGHI PAOLO (CALCETTO POGGIBONSESE)
FALLENI FILIPPO (LA 10 SOCCER)

ORLANDO GIOACCHINO (ELBA 97)
STARA MANUEL (LA 10 SOCCER)

GARE DEL 25/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 70,00 VERAG VILLAGGIO CALCIO A5
Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale.

CALCIO A CINQUE SERIE C2

ORDINANZA

32.- RECLAMO DELLA POL. QUATTRO STRADE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA QUATTRO STRADE/SAN MACARIO OLTRESERCHIO DEL 15.04.2022.

Si comunica alle parti interessate, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 05.05.2022 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

GARE DEL 22/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 160,00 ALFIERI FUTSAL CAMPI
Per danneggiamenti alle strutture della societa' ospitante.

Euro 70,00 MASSA CALCIO A 5
Per mancata presentazione al D.G. dell'avvenuta richiesta della forza pubblica.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSATO CRISTIAN (FUTSAL TORRITA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BANDINELLI LEONARDO (BOCA C5 LIVORNO)

Espulso per aver profferito frasi blasfeme, uscendo dal campo offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARTOLINI MIRCO (MARGINE COPERTA SSDARL) DELLE CAVE MASSIMILIANO (POGGIO A CAIANO 1909)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIMEONE ANDREA (ATLETICO 2001) DI MARIANO GABRIELE (REAL CALCETTO RAPOLANO)
PIANDEROSO GIUSEPPE (REAL MONTECARLO) AIRAGHI ALBERTO (UNIONE MONTALBANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STABILE MATTEO (FUTSAL SCANDICCI) IMELLI NICOLO (MASSA CALCIO A 5)
TENERANI NICOLA (MASSA CALCIO A 5) FASOLINO SABATO (REAL MONTECARLO)
CECCHERELLI MATTEO (S.MICHELE C.VIRTUS) MISSERI ROBERTO (SESTOESE CALCIO A CINQUE)
VARRIALE LORENZO (SESTOESE CALCIO A CINQUE)

GARE DEL 26/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISTOLESI SIMONE (S.MICHELE C.VIRTUS)

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 20/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLAGIELLO MARIO CHRISTIAN (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSTANZI NICCOLO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) FIGARO GIORGIO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 SAN DONATO TAVARNELLE

Per lancio di un pallone in campo a scopo ostruzionistico in due distinte circostanze.

Per mancata assistenza al D.G. tanto da provocarne il ritardo nell'abbandono del campo rimasto chiuso.

Euro 70,00 ARGENTARIO

Per mancata presentazione al D.G. dell'avvenuta richiesta della forza pubblica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 6/2022

VANNUCCI MICHELE (BIBBIENA)

A fine gara, nello spogliatoio arbitrale, sbatteva con violenza le mani sopra un tavolo con fare intimidatorio e nel contempo offendeva il D.G..

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TONINI CLAUDIO (OLMOPONTE AREZZO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MAGRINI PIETRO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)	TANZINI LUCA	(FOLLONICA GAVORRANO SRL)
INGRASSIA LORENZO	(MALISETI SEANO)	NERI FILIPPO	(SINALUNGHESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CORSANI ANDREA (BIBBIENA)

A fine gara tentava di venire alle vie di fatto contro alcuni calciatori avversari senza riuscirci. Di poi, offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

USAI TOMMASO	(BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)	COLO GIANMARCO	(COIANO SANTA LUCIA A.S.D.)
VERDIANI FEDERICO	(COIANO SANTA LUCIA A.S.D.)	CATTICH NICCOLO	(MAZZOLA VALDARBIA)
CARPENTIERI CRISTIAN	(S.MARIA A.S.D.)	SGAI GABRIEL	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BELLUOMINI FILIPPO (ATLETICO LUCCA S.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASI ELIA	(AUDAX RUFINA)	FALORNI LORENZO	(BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)
GRIFAGNI FRANCESCO	(BIBBIENA)	VALENTINI GIOVANNI	(BIBBIENA)
ROSSI DARIO	(CASELLINA)	TARANTOLI TOMMASO	(CASELLINA)
FAGIOLI ANDREA	(FORNACETTE CASAROSA ASD)	TRONNOLONE ALESSANDRO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
LASAGNI LORENZO	(RONDINELLA MARZOCCO)	URSI MARCO AURELIO	(S.C. COLLINE PISANE)
PALAZZINI FILIPPO	(S.FIRMINA)	ROMANELLI GIOVANNI	(SANGIOVANNESE 1927)
MESSINA MATTIA	(SIGNA 1914 A.D.)	ZACCHEI GIACOMO	(SINALUNGHESE A.S.D.)
BUEMI MORGAN	(VIACCIA CALCIO)		

GARE DEL 27/ 4/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SACCHELLI LEANDRO (SERAVEZZA POZZI CALCIO)

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI**GARE DEL 23/ 4/2022****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2022**

BERTI ALESSIO (SCANDICCI 1908 SSD A RL)

Espulso per aver pronunciato frase blasfema in segno di protesta contro una decisione arbitrale, dopo la notifica sottraeva con violenza il cartellino rosso dalla mano dell'Arbitro. Di poi lo scagliava verso il D.G. colpendolo all'altezza della guancia sx.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

INNOCENTI TOMMASO (MALISETI SEANO) BERTINI RICCARDO (MARGINE COPERTA SSDARL)

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI**GARE DEL 20/ 4/2022****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CALVI SIMONE (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)

GARE DEL 23/ 4/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BIONDI ANDREA (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) ZAGLI ENEA (S.MICHELE C.VIRTUS)

GARE DEL 24/ 4/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 8/ 5/2022**

MASSAI GIANCARLO (INVICTASAURO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRAHO FATJON (PISAOVEST)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MILANESI COSIMO (BIBBIENA) ANTONETTI DAVIDE (GIOVANIGRANATA MONSUMMANO)
MATTEUCCI DIEGO (MONTELUPO A.S.D.) SANTUCCI DYLAN (PIETRASANTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALTINI VITTORIO (FORCOLI 1921 VALDERA) CAPPELLO MAICOL (GIOVANI FUCECCHIO 2000)
FILIDDANI ANDREA (IMPRUNETA TAVARNUZZE) PIFFERI MATTEO (PIETRASANTA)
SIGNORI DIEGO (POGGIO A CAIANO 1909)

GARE DEL 27/ 4/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2022**

ROMANI PAOLO (GIOVANI VIA NOVA B.P.)

PLAY OFF ALLIEVI CALCIO A 5

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIVERSI MATTIA

(ELBA 97)

COPPA REGIONALE JUNIORES FEMM.

GARE DEL 23/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARCIASINI EMMA
MIGLIORINI GIULIA

(CARRARESE CALCIO 1908 SRL)
(RINASCITA DOCCIA sq.)

POLI CLAUDIA

(CARRARESE CALCIO 1908 SRL)

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GAROFALO NOEMI

(PISA SPORTING CLUB S.R.L.)

COPPA TOSCANA FEMMINILE

GARE DEL 19/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARSOTTI VALENTINA

(BLUES PIETRASANTA)

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.200,00 CASOLESE

Per scoppio di numerosi petardi e lancio di un fumogeno all'interno dell'impianto sportivo. Per avere, detto fumogeno, causato danni al manto sintetico del campo della societa' concessionaria. Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. con lancio di sputi che raggiungevano detto ufficiale di gara in piu' circostanze. (Rapp. AA1 e C.C.)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 6/2022

ZANELLI JURI (CASOLESE)

Protestava vivacemente con l'A.A. n.1 tanto da farsi allontanare. Uscendo, offendeva detto ufficiale di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANDOLFI ALESSANDRO (CASOLESE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CONFORTI ALESSIO (CASOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ZAZZERI GIANLUCA (CASOLESE)

CAMPIONATO PLAY OFF UNDER 21 CALCIO A 5

GARE DEL 23/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 140,00 LA 10 SOCCER

Per calciatori non identificati che assumono contegno minaccioso verso i tesserati avversari a fine gara.

Euro 140,00 SPORTING TAU FUTSAL

Per calciatori non identificati che intonano coro offensivo verso i tesserati avversari a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AGOSTI FRANCESCO (LA 10 SOCCER)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA FINO AL 20/10/2022**

AMBROGIO NICOLA (LA 10 SOCCER)

Espulso per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa e per aver bestemmato, dopo la notifica dava una pacca sulla spalla dell'Arbitro. Accompagnava tale gesto pronunciando nei confronti del D.G. frasi irrispettose ed offensive.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

AMBROGIO NICOLA (LA 10 SOCCER)

BRUNA FILIPPO (LA 10 SOCCER)

BENHIMOUDA AKRAM (SPORTING TAU FUTSAL)

BARTOLUCCI NICO (LA 10 SOCCER)

MARGHERI MATTEO (LA 10 SOCCER)

PERI PACHECO PAULO (SPORTING TAU FUTSAL)

CALCIO A 5 FEMMINILE PLAY-OFF**GARE DEL 22/ 4/2022****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

CALCHETTI LAVINIA (ATLANTE GROSSETO)

GIOVANISSIMI PROF. U14 FASE 2**GARE DEL 23/ 4/2022****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

RAGONA RICCARDO (AQUILA MONTEVARCHI1902SRL)

BILARDO TOMMASO (FIORENTINA S.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MALAJ LION (AQUILA MONTEVARCHI1902SRL)

CAMARA MOHAMED (FIORENTINA S.R.L.)

GARE DEL 24/ 4/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ZUDDAS ANDREA (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FRALLI MIRKO (AQUILA MONTEVARCHI190sq.B)

CAMPANIELLO THOMAS (EMPOLI F.B.C. S.P.A.)

VANNUCCI EDOARDO (LUCCHESE 1905 S.R.L.)

PIERETTI NICCOLO

POLITI GIULIO

MURGIA MATTIA

(CARRARESE CALCIO 1908 SRL)

(LUCCHESE 1905 S.R.L.)

(OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)

PLAY OFF GIOVANISSIMI CALCIO 5

GARE DEL 23/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORINI DANIEL

(ISOLOTTO)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Primo collegio

Dott. Carmine Compagnini

Presidente

Avv. Gabriele Lenzi

Vice-Presidente

Avv. Pietro Villari

Componente

Avv. Federico Albini

Rappresentante AIA

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 Aprile 2022 alle ore 16.30** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

77 stagione sportiva 2021/2022 Gara Nuova Grosseto Barbatella – Alberese (1-1) del 27/03/2022. Campionato di seconda Categoria. In C.U. n.67 del 31/03/2022 C.R.T.

Reclama la società Nuova Grosseto Barbatella avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitte dal G.S al calciatore Piali Dario con la seguente motivazione: "Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolge al D.G. frase irrispettosa. Sanzione aggravata in quanto capitano".

La reclamante con tempestivo e rituale reclamo chiede al Giudice di Secondo Grado una riduzione della sanzione in quanto ritenuta eccessiva.

Rileva che il calciatore non ricorda con esattezza la frase pronunciata che potrebbe essere stata detta anche da altre persone.

Rileva altresì che il proprio tesserato è sempre stato corretto nel corso della sua carriera sportiva ed evidenzia come la frase incriminata non sia offensiva né tantomeno fautrice di violenza e, pur riconoscendo che la versione arbitrale degli accadimenti ha prevalenza rispetto ad altre versioni, si duole che il G.S. non abbia indagato prima di emettere la sanzione. Invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 del C.G.S. e chiede di essere presente in udienza per esternare la propria versione dei fatti finalizzata ad una riduzione della squalifica. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la frase incriminata: "Dovresti smettere di arbitrare vergognati". In data 22/04/22 si è tenuta l'udienza dibattimentale ove era presente un delegato del Presidente della società reclamante il quale è stato reso edotto del supplemento di rapporto dell'arbitro.

Nel merito, il rappresentante della Società ha sostanzialmente ribadito quanto indicato nel testo del reclamo, ponendo l'accento sulla correttezza da sempre mostrata dal calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della Società reclamante, passa in decisione. Quanto riportato dal D.G. appare inequivocabile e giuridicamente costituisce piena prova, pertanto non vi era alcun motivo da parte del G.S. di chiedere chiarimenti.

In punto di quantificazione della sanzione occorre fare un distinguo relativamente ai diversi capi di imputazione.

In primo luogo l'espulsione comporta in automatico la squalifica per un minimo di una giornata di gara.

In secondo luogo le frasi irriguardose, perché di tali si tratta, ai sensi dell'art. 36 lettera a del C.G.S sono sanzionate nel minimo con due giornate di squalifica. In terzo luogo la qualifica di capitano, ovvero del soggetto delegato ad intrattenere rapporti con l'arbitro, comporta un aggravamento della sanzione ai sensi del disposto di cui all'art. 14 comma 1 lettera a del C.G.S. proprio in virtù di tale qualifica, nel momento in cui il calciatore-capitano viene meno ai suoi doveri istituzionali. Da quanto esposto, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Piali Dario da parte del G.S è assolutamente in linea con quanto stabilito normativamente dal C.G.S e la stessa è contenuta, fra l'altro, nei minimi edittali e quindi insuscettibili di diminuzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Coli Renzo)

(Carmine Compagnini)

(Gabriele Lenzi)

Delibera depositata in data 24/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.77.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

78 / R – Stagione Sportiva 2021/2022.

Reclamo proposto dal F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la sanzione della Squalifica fino al 20.07.2022 al Calciatore Tommaso Fallacara. (C.U. n. 67 del 31.03.2022).

Il provvedimento impugnato è riferito al comportamento tenuto dal Calciatore in occasione della gara del Campionato under 17 Allievi Regionali disputatasi, in data 27 marzo u.s., tra le squadre delle Società Fornacette Casarosa e Santa Maria Empoli.

Dal rapporto arbitrale emerge che il Calciatore Fallacara veniva espulso dal campo per avere spinto alle spalle, mentre il gioco era fermo, un avversario facendolo avanzare di circa un metro e mezzo. Alla notifica del provvedimento il Calciatore appoggiava una mano sul petto del D.G. spingendolo”....all'indietro senza procurarmi dolore e senza farmi indietreggiare. “come descritto dal D.G. nel rapporto, pronunciando la frase “*ma che rosso è*” venendo allontanato dal capitano.

Con sintetico reclamo la Società Fornacette, premettendo di aver esaminato al video – del quale allega copia – lo svolgersi dei fatti, commenta il comportamento del D.G. e, pur convenendo essere il gesto compiuto dal Calciatore Fallacara meritevole del provvedimento di espulsione, chiede una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva.

Il Collegio decide facendo osservare preliminarmente alla reclamante come non sia consentito a tesserati o enti usare nei confronti di altri tesserati aggettivi che possano essere ritenuti lesivi della dignità altrui al fine di evitare l'attuazione di possibili provvedimenti disciplinari.

Agli effetti della decisione si ricorda che – come ripetutamente affermato da questa Corte – l'utilizzo in questa sede di riprese video o cinematografiche è consentita se ritenuto dal giudicante utile ai fini della decisione e queste offrano piena garanzia tecnica e documentale e ciò nei casi nei quali i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

La richiesta istruttoria, formulata indirettamente, non può quindi essere accolta.

Esaminando il provvedimento impugnato sotto lo stretto profilo di merito il Collegio rileva che la descrizione dell'accaduto è ulteriormente confermata dal D.G., che dimostra non avere in alcun modo esaminato quanto riportato sul reclamo, limitandosi a ripetere pedissequamente quanto dedotto in sede di rapporto di gara che di seguito si trascrive:

“ (il Fallacara, n.d.r.).....*mi poneva una mano all'altezza del petto spingendola con forza moderata senza provocarmi dolore e senza farmi indietreggiare*”

Posto che ai fini della determinazione della sanzione compete al giudicante il dovere di qualificare il gesto compiuto, non può non rilevarsi nella descrizione resa dal D.G. una vera e propria contraddizione in termini dato che da un punto di vista lessicale e di uso comune per *spinta* si intende un urto, una pressione o forza esercitata su qualcuno con l'effetto di determinarne o sollecitarne il movimento o lo spostamento.

Infatti se per effetto della “*spinta*” l'Arbitro non solo non è indietreggiato ma non ha neanche barcollato è di tutta evidenza che non si è trattato di una spinta, ovvero di atto che comunque denota violenza, quanto di vero e proprio gesto irriguardoso sanzionabile secondo quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 36 del C.G.S..

Il rapporto di gara, con esso il supplemento, afferma inoltre che il Calciatore è stato allontanato dal campo dal proprio capitano e che ne è uscito *“opponendosi a parole contro l'espulsione da me eseguita”*, senza però che sia stato dato sapere se tali parole abbiano rivestito o meno carattere offensivo o denigratorio.
Quanto sopra premesso il Collegio ritiene dovere accogliere il reclamo nei termini di cui alla parte dispositiva.

P . Q. M .

la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, infligge al Calciatore Fallacara Tommaso la squalifica fino a tutto il giorno 15 maggio 2022.

Dispone la restituzione del contributo versato.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Tosi Fabrizio)

(Carmine Compagnini)

(Carmine Compagnini)

Delibera depositata in data 23/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.78.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

79 stagione sportiva 2021/2022 Oggetto: Reclamo della società San Lorenzo Campi Giovani avverso la squalifica per tre gare del calciatore Marinozzi Denis (C.U. n. 46 del 6/04/2022).

La società San Lorenzo Campi Giovani, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 3 aprile 2022, contro la Società ospitante Grignano.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: *“A fine gara colpiva con un pugno al collo l'allenatore della squadra avversaria”*.

La società, nell'atto introduttivo, contesta il fatto negando la sussistenza del gesto.

Nella versione difensiva il Marinozzi avrebbe semplicemente richiamato l'attenzione dell'allenatore della squadra avversaria (appoggiandogli le mani sul petto) al fine di interrompere il comportamento scorretto di un suo giocatore.

Allegando al reclamo una dichiarazione mail - asseritamente proveniente dall'allenatore, che avvalorava la ricostruzione fornita - e sottolineando che l'impugnazione non si estende ad altri provvedimenti adottati dal G.S.T. con riferimento alla medesima gara, la società insiste per la rivalutazione della sola squalifica comminata al Sig. Marinozzi.

Il reclamo non può essere accolto.

Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l'indubbio merito della terzietà e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere, nel rapporto di gara, la condotta incriminata, nel dettagliarla e nell'individuare il soggetto responsabile.

Sull'inserimento delle dichiarazioni testimoniali questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere le stesse precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza nell'art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce diverse regole:

“La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso.

Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia.

Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

L'organo giudicante decide sull'esame dei testimoni proposti dalle parti.

La testimonianza ha luogo in udienza.

Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.”

E' evidente che tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva di acquisizione della prova testimoniale - non può essere *“aggirata”* con deposizioni scritte che consentirebbero di

introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali.

Pertanto, nel caso concreto, non esiste nessuna garanzia in ordine alla effettiva provenienza della dichiarazione da parte dell'allenatore in quanto il medesimo non risulta identificato da nessuno, non vi è certezza sulla attribuibilità dell'account di provenienza della mail né sulla paternità delle affermazioni ivi contenute.

Pertanto tale dichiarazione risulta inammissibile.

Al contrario il C.G.S. all'art. 61, titolato "Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare" stabilisce che "I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale."

Nel rapporto di gara il D.G. descrive testualmente il comportamento scorretto del giocatore Marinozzi: *"Durante la rissa di fine gara creatasi nella zona centrale del campo, sempre nei pressi delle panchine, ho espulso il n. 1 del San Lorenzo, Marinozzi Denis poiché colpiva con un pugno all'altezza del collo il Sig Leoni Alessio allenatore del Grignano procurandogli un lieve dolore"*.

Nel rispetto dunque delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante.

Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto gli avvenimenti e dettagliando le dinamiche riferite: *"Confermo quanto riportato nel mio rapporto di gara. Vado ad integrare specificando che, dopo la fine della gara si è accesa una rissa tra le due società e sono riuscito a vedere, poiché ero vicino, Marinozzi Denis (società San Lorenzo Campi Giovani) che colpiva con un pugno all'altezza del collo, seppur con lieve intensità, l'allenatore Leoni Alessio (società Grignano ASD)"*

La fattispecie integra quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato *"Condotta violenta dei calciatori"* che prevede al comma 4 lettera b) la seguente sanzione: *"Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato."*

L'inesistenza di conseguenze fisiche, riconducibili al secondo periodo della norma, è stata direttamente osservata e riferita dal D.G. e la descrizione fornita, anche alla luce del supplemento, segnala un quadro compatibile con il corretto appiattimento della sanzione sul minimo edittale delle tre giornate.

La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consente pertanto alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la corretta valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la cui decisione, correttamente motivata, deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della società San Lorenzo Campi Giovani e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Tosi Fabrizio)

(Carmine Compagnini)

(Pietro Villari)

Delibera depositata in data 23/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.79.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Secondo collegio**Dott. Carmine Compagnini**

Presidente

Avv. Raffaello Niccolai

Vice-Presidente

Avv. Nicola Boschi

Componente

Avv. Federico Albini

Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 22 Aprile 2022 alle ore 17.30 assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

81 Stagione Sportiva 2021/2022 Reclamo proposto dalla A.S.D. Rosia 2019 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sei giornate effettive il calciatore Nesi Francesco. Campionato III Categoria – F.C. Chiusdino / A.S.D. Rosia gara del 3.4.2022 (C.U. n. 42 del 6.4.2022).

Nei confronti del calciatore Francesco Nesi veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il provvedimento di squalifica per sei gare effettive: *“Per grave condotta violenta (art. 38 CGS) poiché il Nesi colpiva con un pugno all'occhio destro un giocatore avversario...La sanzione è aggravata in quanto il Nesi ricopriva il ruolo di capitano”*

Con reclamo tempestivamente posto la A.S.D. Rosia, senza contestare i fatti e gli accadimenti posti a fondamento della sanzione, sostiene l'inapplicabilità dell'aggravante non avendo il proprio tesserato rivolto la propria condotta violenta nei confronti del D.G.

Il reclamo è meritevole di accoglimento, per i motivi in esso rappresentati.

La condotta del Nesi, indubbiamente, è consistita nell'aver violentemente colpito un calciatore della squadra avversaria.

Non rileva, in tal caso, ai fini della determinazione e dell'aggravamento della sanzione, il suo ruolo di capitano

P . Q . M .

la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione in numero cinque giornate effettive di squalifica

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Tosi Fabrizio)

(Carmine Compagnini)

(Nicola Boschi)

Delibera depositata in data 25/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.81.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

80 Stagione Sportiva 2021/2022 Reclamo Bellani A.S.D. Avverso Decisione G.S.T. Pisa Per Esito Gara Bellani A.S.D. Vs Ospedalieri Calcio Terza Categoria Del 2/4/2022 (C.U. N. 44 Del 6/4/2022)

Propone rituale reclamo la ASD Bellani avverso la decisione del GST di Pisa con la quale veniva inflitta alla società la perdita della gara per 0-3, inflitto un punto di penalizzazione e l'ammenda di € 200,00 per avere rinunciato alla disputa della gara in epigrafe.

Con articolato reclamo si contesta la decisione chiedendo la ripetizione della gara in tesi.

In breve le motivazioni.

Alcuni giocatori, in particolare quattro di essi, nel recarsi al campo sportivo per la disputa della gara in epigrafe, erano coinvolti in un incidente stradale e, pur non riportando lesioni significative, giungevano al campo provati dall'evento ed in condizioni psico-fisiche menomate.

In tale situazione la società Bellani si confrontava con la squadra avversaria Ospedalieri Calcio e, insieme, concordavano di non disputare la gara ritenendo che i calciatori di cui sopra non fossero in grado di giocare.

Quindi consegnavano al D.G. una dichiarazione, sottoscritta da entrambe le società, con la quale chiedevano di rinviare la partita.

L'Arbitro non poteva far altro che prendere atto della situazione e della volontà manifestata da entrambe le compagini allegando la dichiarazione di cui sopra al rapporto di gara, e la partita non veniva disputata, rinviando al giudice sportivo la omologazione.

I GST quindi in base alla normativa vigente, considerava entrambe le squadre rinunciarie e comminava le sanzioni previste dalle N.O.I.F. di cui in epigrafe.

Il reclamo non può ovviamente contestare i fatti, ma argomenta circa la sussistenza di “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 53 NOIF, ritenendo che quanto accaduto ai propri giocatori possa rientrare in tale fattispecie, citando in proposito una decisione del GST di Modena.

Allega fotografia della macchina incidentata, comunicazione della Polizia Municipale del Comune di Pisa con i dati del sinistro stradale ed il nominativo dei calciatori coinvolti, lettera dell’Ospedalieri Calcio con la quale si conferma la volontà congiunta delle squadre di non disputare la partita.

Argomenta altresì come il comportamento delle due società nella circostanza, rientri a pieno titolo nei principi di lealtà e correttezza sportiva disciplinati dal CGS. e la sanzione sia eccessivamente severa punendo anche la società avversaria e sicuramente rendendo vano il gesto di fairplay compiuto dalla società Ospedalieri Calcio.

La Corte esamina gli atti, respinge il reclamo.

In primo luogo si osserva come la sola società Bellani abbia fatto reclamo avverso la decisione del GST, mentre non lo ha fatto la società Ospedalieri.

In secondo luogo si osserva come l’accaduto non possa ritenersi in nessun caso “causa di forza maggiore”.

Del resto i calciatori per stessa ammissione della società reclamante non avevano subito alcun danno fisico (anche se erano provati dall’accaduto) ed erano giunti per tempo al campo e quindi in grado di partecipare alla stessa.

Per completezza di esposizione si può aggiungere che, anche se i quattro giocatori coinvolti nel sinistro non fossero stati idonei all’incontro, sarebbe stato sufficiente che la società Bellani potesse schierare giocatori in numero tale per raggiungere il numero legale.

L’altra società pur manifestando solidarietà e compiendo certamente un gesto apprezzabile (almeno a livello di rapporto tra le società), ha sicuramente avallato e pagato le conseguenze di un comportamento non regolamentare, e, forse conscia di aver comunque commesso una violazione, non ha a sua volta reclamato.

La giurisprudenza del Giustizia Sportiva in generale ed in particolare di questa Corte è assolutamente granitica in fattispecie analoghe.

La decisione impugnata va confermata essendo corretta sia in punto di fatto che di quantum.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo confermando la decisione del primo giudice, ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Coli Renzo)	(Carmine Compagnini)	(Raffaello Niccolai)

Delibera depositata in data 26/04/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.80 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

CAMPIONATO JUNIORE PROVINCIALI

73 stagione sportiva 2021/2022 Preannuncio di reclamo San Paolino Caritas

La Società ha depositato presso la Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo contro la decisione del G.S.T. Delegazione di Firenze pubblicata con il C.U. n. 37 del 23.03.2022 in ordine a fatti accaduti nel corso della gara Ludos 90 – San Paolino Caritas del 19.03.2022

La Corte rilevato che detto preannuncio corredato del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S. non è stato seguito dal deposito del reclamo nei termini previsti, non può pronunciarsi art. 71, c.3, del C.G.S..

Dispone pertanto l’incameramento di quanto versato in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 34 DEL 11/11/2021

SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

A seguito rettifica arbitrale, si precisa che la gara POLISPORTIVA CARRAIA – LA QUERCE 2009 giocata il 07/11/2021 deve intendersi conclusa con il punteggio di 1 – 2 (e non di 2 - 1 come erroneamente riportato nel C.U. in epigrafe).

8. ALLEGATI

- CU n. 228/A FIGC - Elezione Componenti Comitato di Presidenza
- CU n. 227/A FIGC - Modifiche Regolamento FIGC Agenti Sportivi
- CU n. 226/A FIGC - Modifiche NOIF Professionismo Serie A Calcio Femminile
- CU n. 232/A FIGC - Integrazioni composizione Organi Territoriali Giustizia Sportiva
- Comunicato Ufficiale n°247/AA
- Comunicato Ufficiale n°248/AA
- Comunicato Ufficiale n°249/AA 2022-04-27
- Comunicato Ufficiale n°250/AA
- Comunicato Ufficiale n°240/AA

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA

GIRONE AA - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAU CALCIO ALTOPASCIO	LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.	A	01/05/2022 17:00	733 PORTA ELISA	LUCCA	PIAZZA SAN QUIRICO 12

GIRONE BB - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BALDACCIO BRUNI	CALCIO CASTELFIORENTINO	A	01/05/2022 15:00	1 ZANCHI	ANGHIARI	VIA MARTIRI DELLA LIBBIA

ECCELLENZA - PLAY OFF

GIRONE FA - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LASTRIGIANA	SIGNA 1914 A.D.	A	01/05/2022 15:00	789 BOZZI G. E.A. - FIRENZE	FIRENZE	VIA S.BORGONOV - FIRENZE

GIRONE FB - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUOIOPELLI	SAN MINIATO BASSO CALCIO	A	01/05/2022 15:00	1032 CASTELLANI - MONTELUPO	MONTELUPO FIORENTINO	VIA G. MARCONI

GIRONE FC - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TERRANUOVA TRAIANA	FORTIS JUVENTUS 1909	A	01/05/2022 15:00	686 BRILLI PIERI - MONTEVARCHI	MONTEVARCHI	VIA GRAMSCI

PROMOZIONE

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMICI MIEI	PIEVE FOSCIANA	R	01/05/2022 16:00	508 BELLUCCI - AGLIANA	AGLIANA	VIA GIOVANNELLA, 2
ART.IND.LARCIANESE	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	517 CEI I. LARCIA	LARCIA	VIA FRANCESCO FERRUCCI 431
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	VIRTUS MARINA DI MASSA	R	01/05/2022 16:00	344 CAVANIS - CAMAIORE E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
FC MERIDIEN LARCIA	VIACCIA CALCIO	R	01/05/2022 16:00	515 I GIARDINETTI	LAMPORECCHIO	VIA MATTEOTTI
LAMMARI 1986	VILLA BASILICA	R	01/05/2022 16:00	726 C.LE "AI LAGHETTI" -LAMMARI-	LAMMARI	VIA DEI COSELLI
MALISETI SEANO	PONTEBUGGIANESE SRL	R	01/05/2022 16:00	635 MALISETI COMUNALE - PRATO	MALISETI / PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE
REAL CERRETESE A.S.D.	LAMPO 1919	R	01/05/2022 16:00	111 PALATRESI A.	CERRETO GUIDI	ZONA SPORTIVA CARACOSTA

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATHLETIC CALENZANO CALCIO	MONTELUPO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	101 MAGNOLFI P.	CALENZANO	VIA DI LE PRATA 1
AUDAX RUFINA	RONDINELLA MARZOCCO	R	01/05/2022 16:00	185 BRESCI FABIO - RUFINA E.A.	RUFINA	PIAZZA FABIANI,4 - RUFINA
GALLIANESE	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	R	01/05/2022 16:00	92 GALLIANO	GALLIANO	VIA PUCCINI,10
MONTEPERTOLI	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	01/05/2022 16:00	172 MOLINO DEL PONTE- MONTEPERTOLI	MOLINO DEL PONTE	SP VOLTERRANA NORD
RIGNANESE	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	138 ASTORI DAVIDE - RIGNANO	RIGNANO SULL ARNO	VIA ROMA,29
S.PIRO A SIEVE A.S.D.	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	01/05/2022 16:00	195 C.LE PRINC.A.BALLINI- S.P.SIEVE	SAN PIERO A SIEVE	VIA DONATELLO 1
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	LUCO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	191 TORRINI E.A.- SESTO FIORENTINO	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2

GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RONDINELLA MARZOCCO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	R	04/05/2022 16:00	789 BOZZI G. E.A. - FIRENZE	FIRENZE	VIA S.BORGONOV - FIRENZE

GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MAREMMA	GAMBASSI	R	01/05/2022 16:00	255 C.LE M.BURIONI SAN DONATO	SAN DONATO / ALBINIA	STRADA DELLA BONIFICA 4
CASTIGLIONCELLO	S.ANDREA	R	01/05/2022 16:00	322 E.SOLVAY - ROSIGNANO SOLVAY	ROSIGNANO SOLVAY- ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6
COLLI MARITTIMI	SALINE	R	01/05/2022 16:00	665 F. NICCOLAI - MONTESCUDAIO	MONTESCUDAIO	VIA DEI 3 COMUNI
FORCOLI 1921 VALDERA	G.URBINO TACCOLA	R	01/05/2022 16:00	456 G.BRUNNER - FORCOLI - PALAIA	FORCOLI - PALAIA	VIA DEL BOSCO,5
MONTEROTONDO	VENTURINA CALCIO	R	01/05/2022 16:00	251 PIAN DI GIUNTA COMUNALE	MONTEROTONDO MARITTIMO	VIA GUIDO ROSSA SNC
SPORTING CECINA 1929	ATLETICO ETRURIA	R	01/05/2022 16:00	879 L. ROSSETTI E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5

GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GAMBASSI	SPORTING CECINA 1929	R	04/05/2022 16:00	1046 GAMBASSI TERME NUOVO COMUNALE	CASE NUOVE	VIA MEUCCI

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELNUOVESE	CASENTINO ACADEMY	R	01/05/2022 16:00	31 QUERCIOLO	CASTELNUOVO DEI SABBIONI	PIAZZA S.PERTINI 1
CORTONA CAMUCIA CALCIO	CASTIGLIONESE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	40 S. TIEZZI	IL SASSO	VIA I. SCOTONI
MONTAGNANO 1966	LUCIGNANO	R	01/05/2022 16:00	58 S. SARTIANI	MONTAGNANO	VIA CASSIA,48
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	ALBERORO 1977	R	01/05/2022 16:00	572 STADIO FRULLINI - CHIUSI- E.A.	CHIUSI SCALO - CHIUSI	VIA MAZZINI,78 - CHIUSI SCALO
PRATOVECCHIO STIA	SPORT CLUB ASTA	R	01/05/2022 16:00	73 RIALTI - PRATOVECCHIO	PRATOVECCHIO STIA	VIA UFFENHEIM
S.QUIRICO	MONTALCINO	R	01/05/2022 16:00	606 MANGIAVACCHI- S.QUIRICO D'ORCIA	SAN QUIRICO D'ORCIA	VIA GARIBOLDI,6

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CORSANICO	MOLAZZANA	R	01/05/2022 16:00	374 LECOLLINE-BARGECCIA-MASSAROSA	BARGECCIA - MASSAROSA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
FOLGOR MARLIA 1905	ATLETICO LUCCA S.C.	R	01/05/2022 16:00	350 MARLIA STADIO	MARLIA	VIALE EUROPA
FORTE DEI MARMI 2015	ACADEMY PORCARI	R	01/05/2022 16:00	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	E.A. VIA VERSILIA
ROMAGNANO CALCIO	VAGLI	R	01/05/2022 16:00	418 ROMAGNANO - MASSA E.A.	ROMAGNANO - MASSA	VIA MANNINI,10
SAN GIULIANO F.C.	DON BOSCO FOSSONE	R	01/05/2022 16:00	757 G.BUI - S.GIULIANO TERME	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI-S.GIULIANO TERME
TORRELAGESE 2015	SERRICCILO	R	01/05/2022 16:00	744 F.GUIDETTI - MASSAROSA	PIANO DEL QUERCIONE-MASSAROSA	VIA DEL PIOPOGGATTO

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCI 2016	FORNACETTE CASAROSA ASD	R	01/05/2022 16:00	990 STADIO COMUNALE NUOVO - CALCI	CALCI	VIA TEVERE - CALCI
CANDEGLIA PISTOIA	PESCIA	R	01/05/2022 16:00	535 TURCHI - PISTOIA	PISTOIA	VIA DEL VILLONE
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	PONTE A CAPPIANO F.C.	R	01/05/2022 16:00	521 R.STRULLI - MONSUMMANO T.ME	MONSUMMANO TERME	VIA XXV APRILE,129/131
S.MINIATO A.S.D.	CAPANNE CALCIO 1989	R	01/05/2022 16:00	476 C.LE LA SCALA - SAN MINIATO	LA SCALA - SAN MINIATO	VIA TRIESTE - LA SCALA
SANROMANESE VALDARNO	STAFFOLI A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	987 BAGNOLI-MONTOPOLI IN VALDARNO	SAN ROMANO-MONTOPOLI IN V.NO	VIA LAVIALLA - SAN ROMANO
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	MARGINONE 2000	R	01/05/2022 16:00	532 DON SIRIO BUTELLI - CHIAZZANO	CHIAZZANO - PISTOIA	VIA DEL GIRONE,33 - PISTOIA

GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	RINASCITA DOCCIA	R	01/05/2022 16:00	964 C.LE PONTORMO - FIRENZE E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	LA NUOVA POL.NOVOLI	R	01/05/2022 16:00	549 NUOVO BARNI - SERRAVALLE P.SE	CASALGUIDI - SERRAVALLE P.SE	P.ZZA S.D'ACQUISTO-CASALGUIDI
COMEANA BISENZIO	MALMANTILE	R	01/05/2022 16:00	649 COMUNALE - COMEANA	COMEANA	VIA IGNAZIO SILONE, 1
GALCIANESE	JOLO CALCIO	R	01/05/2022 16:00	496 CONTI - GALCIANA	GALCIANA	VIA GALCIANESE
GRUPPO SPORTIVO QUERCETO	MEZZANA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	804 USELLA - CANTAGALLO	USELLA	VIA COPPI E BARTALI,7 - USELLA
ISOLOTTO	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	R	01/05/2022 16:00	145 E. BOSCHI	FIRENZE	VIA PIO FEDI,7

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFFRICO A.S.D.	BARBERINO TAVARNELLE	R	01/05/2022 16:00	127 LAPENTA E.A. - FIRENZE	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
CERBAIA	F.C. CUBINO	R	01/05/2022 16:00	192 I DUE PINI - E.A.	CERBAIA VAL DI PESA	PIAZZA PADRE BALDUCCI,30
CHIANTI NORD A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	159 STADIO DEI PINI - IMPRUNETA	IMPRUNETA	VIALE V.VENETO,49
GIOVANI GRASSINA BELMONTE	FIESOLE CALCIO	R	01/05/2022 16:00	943 PAZZAGLI PRINCIPALE E.A.	PONTE A NICCHERI	VIA CHIANTIGIANA, 123
LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	AUDACE LEGNAIA	R	01/05/2022 16:00	780 COMPIOBBI	COMPIOBBI	VIA DI QUINTOLE
SANCASCIANESE CALCIO ASD	GREVIGIANA	R	01/05/2022 16:00	194 STADIO - S.CASCIANO VDP E.A.	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	VIALE GARIBALDI,30

GIRONE E - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMBRA	BIBBIENA	R	01/05/2022 16:00	19 ZAMPI	AMBRA	VIA DEL FOSSATO 20
FIRENZE SUD SPORTING CLUB	RASSINA	R	01/05/2022 16:00	661 ANCONELLA E.A. - FIRENZE	FIRENZE	VIA VILLAMAGNA,41 - FIRENZE
IDEAL CLUB INCISA	OLMOPONTE AREZZO	R	01/05/2022 16:00	161 INCISA V.NO	INCISA VALDARNO	VIA S.PERTINI,1
MARINO MERCATO SUBBIANO	FULGOR CASTELFRANCO	R	01/05/2022 16:00	77 SUBBIANO	SUBBIANO	VIA SALVEMINI
PELAGO	CAPOLONA QUARATA	R	01/05/2022 16:00	173 P.DEL LUNGO PRINCIPALE-PELAGO	PELAGO	VIA BARDIGLIONI,17 - PELAGO
PERGINE A.S.D.	VAGGIO PIANDISCO 1932	R	01/05/2022 16:00	67 A.PASQUI	LATERINA PERGINE VALDARNO	VIA DELLE CASE POPOLARI

GIRONE E - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VAGGIO PIANDISCO 1932	IDEAL CLUB INCISA	R	04/05/2022 16:00	69 PIANDISCÀ	PIANDISCÀ	PIAZZA INDIPENDENZA

GIRONE F - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BETTOLLE	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	R	01/05/2022 16:00	146 ARRIGO TEMPORA	BETTOLLE	VIA BERLINGUER, 1
M.C. VALDICHIANA CALCIO	ATLETICO PIAZZE	R	01/05/2022 16:00	641 SANTA LUCIA - CESA	CESA	VIA POZZUOLO,21
SPOIANO	OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.	R	01/05/2022 16:00	39 I CIPRESSI	SPOIANO	VIA ARETINA SUD, 126
TEGOLETO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	R	01/05/2022 16:00	36 BADIA AL PINO	TEGOLETO	VIA DELLE SIGNORIE 50
TORRITA A.S.D.	VICIOMAGGIO	R	01/05/2022 16:00	551 TORRITA DI SIENA	TORRITA DI SIENA	VIA P.DEL CADIA
VIRTUS CHIANCIANO TERME	PIEVE AL TOPPO 06	R	01/05/2022 16:00	570 C.LE CHIANCIANO T."M. MACCARI"	CHIANCIANO TERME	VIA UMBERTO LANDI

GIRONE G - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GEOTERMICA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	R	30/04/2022 16:30	451 FLORENTIA	LARDERELLO - POMARANCE	LOCALITÀ€ LARDERELLO
ACCIAIOLO CALCIO	CALDANA	R	01/05/2022 16:00	803 ACCIAIOLO - FAUGLIA	ACCIAIOLO - FAUGLIA	SP PIANO DELLA TORA
AUDACE ISOLA D'ELBA	POMARANCE	R	01/05/2022 16:00	878 STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO	CARBURIO	LOC. CARBURIO
DONORATICO	LAIATICO	R	01/05/2022 16:00	282 BACIGALUPO - DONORATICO	DONORATICO - CASTAGNETO C.CCI	LOC.GHIACCI - CASTAGNETO C.CCI
SAN VINCENZO CALCIO	MASSA VALPIANA	R	01/05/2022 16:00	326 P.BIAGI - SAN VINCENZO	SAN VINCENZO	VIA AZZURRI D'ITALIA, 1
VOLTERRANA 2016	PORTUALE LIVORNO	R	01/05/2022 16:00	490 SIGNORINI R. (EX LE RIPAIE)	VOLTERRA	VIA DEI CAPPUCCINI

GIRONE H - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELVEDERE CALCIO	ORBETELLO A.S.D.	R	30/04/2022 16:00	227 CORTE DEGLI ULIVI - ROSELLE	ROSELLE	VIA DELLO SBIIRRO KM 2,500
ARGENTARIO	FORTEBLANDA	R	01/05/2022 16:00	250 BUSSI A. - MARACANÃ	PORTO SANTO STEFANO	VIA MAZZINI 6
PIANELLA	MANCIANO	R	01/05/2022 16:00	562 BECUCCI LIDO - PIANELLA	PIANELLA	VIA DELLE FONTI, 1
SAN MINIATO A.S.D.	AMIATA	R	01/05/2022 16:00	864 SAN MINIATO E.A	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1
SORANO A.S.D.	GRACCIANO	R	01/05/2022 16:00	271 STADIO DEI PINI - SORANO	SORANO	VIA SAN MANCO,42 - SORANO
TORRENIERI A.S.D.	PONTE D'ARBIA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	577 TORRENIERI - MONTALCINO	TORRENIERI - MONTALCINO	VIA G.PASCOLI - MONTALCINO

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO PODENZANA 2004	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	R	01/05/2022 16:00	422 PODENZANA COMUNALE	PODENZANA	VIA CUNCIA,8 - PODENZANA
FILATTIERESE	RICORTOLA	R	01/05/2022 16:00	408 FILATTIERA	FILATTIERA	VIA LA SELVA
FIVIZZANESE	CERRETO.	R	01/05/2022 16:00	719 FIVIZZANO	FIVIZZANO	VIA DEL POPOLO
FORTIS CAMAIORE	MASSAROSA 1925	R	01/05/2022 16:00	341 CAMAIORE VIA FONDA E.A.	STERPI - CAMAIORE	E.A.VIA FONDA-STERPI-CAMAIORE
MULAZZO	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	421 CALANI - GROPPOLI DI MULAZZO	GROPPOLI DI MULAZZO - MULAZZO	SP 31,33 - MULAZZO
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	MONTI	R	01/05/2022 16:00	1037 MARCO POLO E.A.	VIAREGGIO	VIA L.REPACI,16

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SPEDALINO	CECINA 2000 A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	510 C.LE AGLIANA SUSS.1 BARONTINI	AGLIANA	VIA MALLEMORT - AGLIANA
BORGIO A BUGGIANO CALCIO	SAN NICCOLA' CALCIO	R	01/05/2022 16:00	962 A. BENEDETTI - BUGGIANO	BORGIO A BUGGIANO - BUGGIANO	VIA PIROLO
CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	731 G.SCIREA - PRATO	PRATO	VIA TIRSO,7
CHIESINA UZZANESE A.S.D.	JOLLY MONTEMURLO	R	01/05/2022 16:00	513 BRAMALEGNO - CHIESINA UZZANESE	CHIESINA UZZANESE	VIA GIOVANNI XXIII,15
MONTAGNA PISTOIESE	VERNIO	R	01/05/2022 16:00	547 COMUNALE DI GAVINANA	GAVINANA	VIA LA RAMOSCINA
MONTALE POL.90 ANTARES	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	R	01/05/2022 16:00	526 BARNI - MONTALE	MONTALE	VIA FAUSTO COPPI,12
MONTEPIANO	GIOVANI VIA NOVA B.P.	R	01/05/2022 16:00	1024 MONTEPIANO - VERNIO	MONTEPIANO - VERNIO	VIA LA BADIA - MONTEPIANO

GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY TAU	SAN MACARIO OLTRESERCHIO	R	01/05/2022 16:00	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22
BORGIO A MOZZANO	PONTECOSI LAGOSI	R	01/05/2022 16:00	337 R. GARIBALDI - BORGIO A MOZZANO	BORGIO A MOZZANO	VIA LUDOVICA
GALLICANO A.S.D.	S.FILIPPO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	655 TOTI - GALLICANO	GALLICANO	VIA IV NOVEMBRE - GALLICANO
MIGLIARINO VECCHIANO	A. FORNOLI A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	485 FARACI - MIGLIARINO PISANO	MIGLIARINO PISANO	VIA MAZZINI
MONTECARLO	CORSAGNA	R	01/05/2022 16:00	381 ALTHEN DES PALUDS - MONTECARLO	MONTECARLO	VIA PROVINCIALE 32
NEW TEAM S.G.	BARGA	R	01/05/2022 16:00	672 FANANI - SILLICAGNANA	SILLICAGNANA	VIA SAN MARTINO 2
PONTASSERCHIO	FILETTOLE CALCIO	R	01/05/2022 16:00	696 G.SCIREA	ARENA METATO	VIA DE AMICIS

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DAYTONA CALCIO	SANCAT	R	01/05/2022 16:00	105 BALLERINI E.A.	CAMPI BISENZIO	VIA DEL TABERNACOLO
DUCCIO DINI	DLF FIRENZE CALCIO	R	01/05/2022 16:00	141 BACCI G. E.A.	FIRENZE	VIA DOSIO,77/A
FLORIA GRASSINA BELMONTE	C.G. AURORA MONTAIONE	R	01/05/2022 16:00	769 GRAZZINI E.A.	FIRENZE	VIALE MALTA,8 - FIRENZE
GINESTRA FIORENTINA ASD	G.S. MONTERAPPOLI	R	01/05/2022 16:00	163 GINESTRA FIORENTINA	GINESTRA FIORENTINA	VIA VAL DI PESA SNC
IMPRUNETA TAVARNUZZE	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	R	01/05/2022 16:00	160 L.A.NESI - TAVARNUZZE E.A.	TAVARNUZZE - IMPRUNETA	VIA CASSIA 160/A - IMPRUNETA
SAN GIUSTO LE BAGNESE	FLORENCE SPORTING CLUB	R	01/05/2022 16:00	831 SAN GIUSTO - LE BAGNESE	LE BAGNESE - SCANDICCI	VIA PABLO NERUDA - SCANDICCI
SPORTING ARNO A.S.D.	S.MARIA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	144 GALLUZZO - FIRENZE E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3

GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
G.S. MONTERAPPOLI	SPORTING ARNO A.S.D.	R	04/05/2022 16:00	816 MONTERAPPOLI - EMPOLI	MONTERAPPOLI - EMPOLI	VIA P.DELLA VIGNA - MONTERAPPOLI

GIRONE E - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARDENZA	ORLANDO CALCIO LIVORNO	R	01/05/2022 16:00	303 A.GIMONA - LIVORNO	LIVORNO	PIAZZA FERRUCCI,6
CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO	SELVATELLE	R	01/05/2022 16:00	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
COLLESALVETTI FC	NUOVA POL. POPOLARE CEP	R	01/05/2022 16:00	285 P.LAMI - COLLESALVETTI	COLLESALVETTI	VIA DEI POGGI,8
FABBRICA	COLLEVICA	R	01/05/2022 16:00	458 C.LE D. MOLESTI PECCIOLI	FABBRICA DI PECCIOLI	STRADA COMUNALE PER FABBRICA
LA CANTERA ACLI GABBRO	MONTENERO	R	01/05/2022 16:00	321 BUCAL FONDA - GABBRO	GABBRO	VIA BUCAL FONDA
LIVORNO 9 S.D.	P. CARLI SALVIANO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	306 BRUSCHI - LIVORNO	LIVORNO	VIA CARLO CATTANEO

GIRONE E - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORLANDO CALCIO LIVORNO	FABBRICA	R	04/05/2022 20:30	301 A. PITTO - LIVORNO	LIVORNO	VIA DON ALDO MEI 10/A

GIRONE F - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ANTIGNANO A.R.L.	SOLVAY ROSIGNANO	R	01/05/2022 16:00	304 DELLA PACE	LIVORNO	VIA TURATI
MONTIERI A.S.D.	RIBOLLA	R	01/05/2022 16:00	252 COMUNALE MONTIERI	CAMPI DINI - MONTIERI	LOC. CAMPI DINI - MONTIERI
PUNTA ALA 2013	VADA 1963	R	01/05/2022 16:00	214 I. VALDRIGHI-CASTIGLIONE D.P.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	VIALE KENNEDY,2
RIOTORTO	MARCIANA MARINA	R	01/05/2022 15:15	314 COMUNALE TRE PINI	RIOTORTO	VIA DELLA BOTTACCINA
ROSIGNANO SEI ROSE	FORTE DI BIBBONA CALCIO	R	01/05/2022 16:00	273 C.LE IL MANDORLO - BIBBONA	BIBBONA	VIA CAMPIGLIESE,1
SALIVOLI CALCIO	PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	845 MARIANELLI - PIOMBINO	CALAMORESCA	VIA CAVALLEGGERI 14

GIRONE F - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VADA 1963	ROSIGNANO SEI ROSE	R	04/05/2022 16:00	323 CAMPO DEL MARE "S. GORI"	VADA	VIA MAR MEDITERRANEO,1 - VADA

GIRONE G - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERESE	MONTIANO	R	01/05/2022 16:00	224 FRANCIOLI - ALBERESE	ALBERESE	VIA DEL BERSAGLIERE 5
CAMPAGNATICO	CINIGIANO	R	01/05/2022 16:00	206 CAMPAGNATICO	CAMPAGNATICO	VIA MARTIRI D'ISTIA
CASTELL AZZARA	RISPESCIA	R	01/05/2022 16:00	211 CAMPO SPORTIVO CASTELL AZZARA	CASTELL AZZARA	VIA PROVINCIALE,4
MAGLIANESE	NEANIA CASTEL DEL PIANO	R	01/05/2022 16:00	241 CAMPO "CASSIO CASSAI"	MAGLIANO IN TOSCANA	S.P. 160 AMIATINA
MARINA CALCIO	MARSILIANA AICS	R	01/05/2022 16:00	236 S.CHERUBINI- MARINA DI GROSSETO	IL CRISTO - MARINA DI GROSSETO	S.P.DEL POLLINO,18 - IL CRISTO
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	SAN QUIRICO 1969	R	01/05/2022 16:00	234 B.PASSALACQUA - GROSSETO E.A.	GROSSETO	VIA AUSTRALIA,15 - GROSSETO

GIRONE H - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EURO CALCIO FIRENZE	CASELLINA	R	01/05/2022 16:00	761 PAGANELLI - NOVOLI - FIRENZE	NOVOLI - FIRENZE	VIA DELL'OLMATELLO,2/2
F.C.D. LA QUERCE 2009	SETTIMELLO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	730 BECHERONI - LA QUERCE	LA QUERCE - PRATO	VIA CERIGLIOLE - PRATO
POLISPORTIVA CARRAIA	VIRTUS RIFREDI	R	01/05/2022 16:00	645 CARRAIA	CALENZANO	VIA DI CARRAIA
PRATO NORD A.S.D.	VIRTUS LAURENZIANA	R	01/05/2022 16:00	748 RODOLFO GALLENI CAMPO CENTRALE	PRATO	VIA C. MALAPARTE,1
REAL PERETOLA	PIETA 2004	R	01/05/2022 16:00	652 PERETOLA - FIRENZE E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
SPORTING SEANO 1948	POGGIO A CAIANO 1909	R	01/05/2022 16:00	631 SEANO VIA BOCCA DI STELLA 3	SEANO	VIA BOCCA DI STELLA 3
VIRTUS COMEANA	CALCIO ALBACARRAIA 1997	R	01/05/2022 16:00	793 MARTINI - COMEANA	COMEANA	VIA LOMBARDA

GIRONE I - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELLINA IN CHIANTI	VIRTUS ASCIANO	R	30/04/2022 16:00	559 COMUNALE- CASTELLINA IN CHIANTI	CASTELLINA IN CHIANTI	VIA DELLO SPORT
RAPOLANO TERME	STAGGIA	R	30/04/2022 16:00	601 SONNIMINI	SERRE DI RAPOLANO	LOC.CARPINETO,23 - SERRE
CASOLESE	RADICONOLI	R	01/05/2022 16:00	965 COMUNALE IL PIANO	IL PIANO	LOC. IL PIANO
LUIGI MERONI	VIRTUS BIANCOAZZURRA	R	01/05/2022 16:00	811 SIENA LOC. TORRE FIOR.NA E.A.	SIENA	VIA DI VICO ALTO
MONTERONI	SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	586 GAGLIARDI PRINC. - MONTERONI	MONTERONI D'ARBIA	VIA 1Â°MAGGIO,337
SAN POLO	G.S. BUONCONVENTO	R	01/05/2022 16:00	1038 SAN POLO - GREVE IN CHIANTI	SAN POLO - GREVE IN CHIANTI	VIA L. BASSO - SAN POLO

GIRONE L - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARNO CASTIGLIONI LATERINA	MONTEMIGNAIO	R	01/05/2022 16:00	50 LATERINA	LATERINA	VIA FABBRICA,103
AS CAVRIGLIA	S.FIRMINA	R	01/05/2022 16:00	639 GALASSI - CAVRIGLIA	CAVRIGLIA	VIA DELLA REPUBBLICA 1
ATLETICO LEVANE LEONA	CALCIO PESTELLO	R	01/05/2022 16:00	63 COMUNALE - LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
BADIA A ROTI CALCIO	TRO.CE.DO	R	01/05/2022 16:00	841 E.GIORGI - BADIA A ROTI	BADIA A RUOTI - BUCINE	VIA XI FEBBRAIO,38 - BUCINE
PALAZZO DEL PERO A.S.D.	STIA	R	01/05/2022 16:00	8 PALAZZO DEL PERO	PALAZZO DEL PERO	VIA ANCONETANA 62
RESCO REGGELLO	FAELLESE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	790 VAGGIO - REGGELLO	VAGGIO	VIA SAN GIOVENALE SNC8
S.MARCO LA SELLA	BADIA AGNANO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	9 MANNELLI Y.	AREZZO	VIA C.PISACANE

GIRONE L - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONTEMIGNAIO	ATLETICO LEVANE LEONA	R	04/05/2022 16:00	60 MONTEMIGNAIO	LA PIEVE-MOLINO	VIA SERRAIA, 1
RESCO REGGELLO	S.MARCO LA SELLA	R	04/05/2022 16:00	790 VAGGIO - REGGELLO	VAGGIO	VIA SAN GIOVENALE SNC8

GIRONE M - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERETA SAN SALVI	SANT AGATA	R	01/05/2022 16:00	768 ALBERETA - NAVE A ROVEZZANO	NAVE A ROVEZZANO - FIRENZE	VIA VILLAMAGNA,150 - FIRENZE
BAGNO A RIPOLI	SAGGINALE	R	01/05/2022 16:00	87 I PONTI - E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA ROMA,78
CALDINE A.S.D.	S.BANTI BARBERINO	R	01/05/2022 16:00	1073 M.CIOMPI - VAGLIA E.A.	VAGLIA	VIA TORRE DEI NOCENTI,910
FIRENZUOLA	MOLINENSE A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	823 A.ADALBERTI - FIRENZUOLA E.A.	FIRENZUOLA	LARGO GARIBOLDI,2A- FIRENZUOLA
LONDA 1974	SCARPERIA 1920	R	01/05/2022 16:00	168 COMUNALE - LONDA	LONDA	VIA DEL MASCIA SNC
NOVA VIGOR MISERICORDIA	SALES A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE HANOI
RONTESE	ALBERETA 72 A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	99 COMUNALE - RONTA	RONTA	VIA F.LLI ROSSELLI SNC

GIRONE N - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CETONA 1928	ATLETICO PIANCASTAGNAIO	R	01/05/2022 16:00	568 DEI TIGLI - CETONA	CETONA	VIA CAMPO DELLE FIERE - CETONA
CIRCOLO FRATTICCIOLA	S.ALBINO TERME	R	01/05/2022 15:00	712 FRATTICCIOLA - CORTONA	FRATTICCIOLA - CORTONA	LOC. FRATTICCIOLA,19 - CORTONA
GUAZZINO S.S.D.	ACQUAVIVA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	613 GUAZZINO - SINALUNGA	GUAZZINO - SINALUNGA	VIA MASCAGNI,77 - SINALUNGA
OLIMPIC SARTEANO	NUOVA RADICOFANI	R	01/05/2022 16:00	608 SARTEANO STADIO COMUNALE	SARTEANO	VIA AMIATA 1
TERONTOLA A.S.D.	MONTECCHIO	R	01/05/2022 16:00	741 E.MEZZETT PANOZZI - TERONTOLA	FARINAIO - TERONTOLA - CORTONA	LOC.FARINAIO-TERONTOLA-CORTONA
VOLUNTAS A.S.D.	FRATTA S.CATERINA	R	01/05/2022 16:00	767 CAVIGLIONI - TREQUANDA	TREQUANDA	LOC. CAVIGLIONI

GIRONE O - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	STELLA ROSSA	R	01/05/2022 16:00	1064 ORSINI - PONTEDERA	PONTEDERA	VIALE EUROPA
CASTELFRANCO CALCIO	CRESPINA CALCIO	R	01/05/2022 16:00	444 O.MARTINI- CASTEFRANCO DI SOTTO	CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA DELLO STADIO - CASTEFRANCO
LA CELLA	PISAOVEST	R	01/05/2022 16:00	462 BETTI	GOLENA D'ARNO - LA CELLA	VIA FIORENTINA
LATIGNANO 2005	TREGGIAIA A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	752 LATIGNANO - CASCINA	LATIGNANO - CASCINA	VIA DE AMICIS
PAPPIANA A.P.D.	FC PECCIOLI CALCIO	R	01/05/2022 16:00	669 MUGNAINI - PAPPIANA	PAPPIANA - S.GIULIANO TERME	VIA MAZZINI,40
PONTE DELLE ORIGINI	STELLA AZZURRA	R	01/05/2022 16:00	951 CAMPO "ARNO" PUTIGNANO	PUTIGNANO PISANO	LOC. GOLENA D'ARNO

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**GIRONE C - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CARRARA DEIMARMI	CORSANICO	R	30/04/2022 16:00	664 C.LE LA FOSSA DEI LEONI E.A.	CARRARA	VIA XX SETTEMBRE, 25
ATLETICO LUCCA S.C.	MIGLIARINO VECCHIANO	R	30/04/2022 16:00	368 HENDERSON - LUCCA	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
DON BOSCO FOSSONE	SAN GIULIANO F.C.	R	30/04/2022 16:00	402 FOSSONE - CARRARA E.A.	FOSSONE - CARRARA	VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	SAN MARCO AVENZA 1926	R	30/04/2022 16:00	341 CAMAIORE VIA FONDA E.A.	STERPI - CAMAIORE	E.A.VIA FONDA-STERPI- CAMAIORE
PONTREMOLESE 1919	MASSESE 1919 SSDRL	R	30/04/2022 16:00	423 LUNEZIA PRINCIPALE - PONTREMOLI	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
S.FILIPPO A.S.D.	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	30/04/2022 16:00	371 SAN FILIPPO - LUCCA	S.FILIPPO	VIA FONTANELLE

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	GALCIANESE	R	30/04/2022 16:00	876 V.ROSSI PRINCIPALE-PRATO E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
MEZZANA A.S.D.	PESCIA	R	30/04/2022 16:00	782 SAN PIETRO E.A. - MEZZANA	PRATO - MEZZANA	VIA DELL'AGIO 59
POGGIO A CAIANO 1909	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	R	30/04/2022 16:00	494 MARTINI G.	POGGIO A CAIANO	VIA GRANAIO,100
PONSACCO 1920 SSD ARL	VIACCIA CALCIO	R	30/04/2022 16:00	868 I POGGINI - PONSACCO	I POGGINI - PONSACCO	VIA B.BUOZZI,135 - I POGGINI
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	VALDINIEVOLE MONTECATINI	R	30/04/2022 16:00	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94
SAN MINIATO BASSO CALCIO	ATLETICO ESPERIA	R	30/04/2022 16:00	674 PAGNI - SAN MINIATO BASSO	SAN MINIATO BASSO	VIA PESTALOZZI

GIRONE E - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE GALLUZZO OLTARNO	MONTESPERTOLI	R	30/04/2022 16:00	144 GALLUZZO - FIRENZE E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3
CERTALDO	FORTIS JUVENTUS 1909	R	30/04/2022 16:00	851 SUSSIDIARIO STADIO CERTALDO	CERTALDO	VIA DON MINZONI - CERTALDO
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	ATLETICA CASTELLO	R	30/04/2022 16:00	105 BALLERINI E.A.	CAMPI BISENZIO	VIA DEL TABERNA COLO
LUCCO A.S.D.	FIRENZE OVEST A.S.D.	R	30/04/2022 16:00	98 BINI S. - GREZZANO	GREZZANO	VIA DI GREZZANO
RINASCITA DOCCIA	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	R	30/04/2022 16:00	136 COMUNALE A.BIAGIOTTI E.A.	DOCCIA	VIA XX SETTEMBRE 240
SETTIGNANESE A.S.D.	AUDAX RUFINA	R	30/04/2022 16:00	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO

GIRONE F - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	MAZZOLA VALDARBA	R	30/04/2022 16:00	935 GIOTTO EST - AREZZO	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
CASTIGLIONESE A.S.D.	FIGLINE 1965	R	30/04/2022 16:00	28 FARALLI E.	CASTIGLION FIORENTINO	VIA VAL DI CHIÀ,75
COLLIGIANA	GIOVANI GRASSINA BELMONTE	R	30/04/2022 16:00	862 MANNI - COLLE VAL D ELSA	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA,3
GRASSINA	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	R	30/04/2022 16:00	943 PAZZAGLI PRINCIPALE E.A.	PONTE A NICCHERI	VIA CHIANTIGIANA, 123
NUOVA A.C. FOIANO	SINALUNGHESE A.S.D.	R	30/04/2022 16:00	47 STADIO DEI PINI PRINCIPALE	FOIANO DELLA CHIANA	VIA ANTICA,1
SPORT CLUB ASTA	ANTELLA 99	R	30/04/2022 16:00	610 TAVERNE D'ARBA PRINCIPALE	TAVERNE D'ARBA - SIENA	VIA PRINCIPALE,8 - SIENA

GIRONE G - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO ETRURIA	STELLA ROSSA	R	30/04/2022 16:00	795 COMUNALE PUTIGNANO	PUTIGNANO PISANO	VIA ARGINONE
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	FORCOLI 1921 VALDERA	R	30/04/2022 16:00	313 LA MAGONA D'ITALIA - PIOMBINO	PIOMBINO	VIA REGINA MARGHERITA,76
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	CASTIGLIONCELLO	R	30/04/2022 16:00	1064 ORSINI - PONTEDERA	PONTEDERA	VIALE EUROPA
INVICTASAURO	FRATRES PERIGNANO 2019	R	30/04/2022 16:00	231 INVICTASAURO - GROSSETO E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74- GROSSETO
VENTURINA CALCIO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	30/04/2022 16:00	875 MAZZOLA VENTURINA E.A.	VENTURINA	VIA SARDEGNA 19

GIRONE AA - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUCECCHIO A.S.D.	PONTASSIEVE	A	30/04/2022 16:00	155 F. CORSINI	FUCECCHIO	VIALE B. BUOZZI

GIRONE BB - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SESTESE CALCIO SSD.ARL.	BIBBIENA	A	30/04/2022 16:30	191 TORRINI E.A.- SESTO FIORENTINO	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2

GIRONE CD - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFFRICO A.S.D.	ZENITH PRATO	A	30/04/2022 17:30	129 G. PAOLI PRINCIPALE	FIRENZE	VIA LOMBARDI 30

Se al termine dei 90' regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole di Gioco" e Decisioni ufficiali". La partita sarà diretta da 1 D.G..

GIRONE DC - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
G.URBINO TACCOLA	MONTELUPO A.S.D.	A	30/04/2022 17:00	111 PALATRESI A.	CERRETO GUIDI	ZONA SPORTIVA CARACOSTA

Se al termine dei 90' regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole di Gioco" e Decisioni ufficiali". La partita sarà diretta da 1 D.G..

GIRONE EE - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE LEGNAIA	PORTA ROMANA ASD	A	30/04/2022 16:00	141 BACCI G. E.A.	FIRENZE	VIA DOSIO,77/A
LAMMARI 1986	CUOIOPELLI	A	30/04/2022 16:00	726 C.LE "AI LAGHETTI" -LAMMARI-	LAMMARI	VIA DEI COSELLI

GIRONE FF - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ART.IND.LARCIANESE	MALISETI SEANO	A	30/04/2022 16:00	517 CEI I. LARCIAO	LARCIAO	VIA FRANCESCO FERRUCCI 431
OLMOPONTE AREZZO	CALCIO CASTELFIORENTINO	A	30/04/2022 16:00	64 GIUNTI CAMPO B - AREZZO	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	AUDAX RUFINA	R	01/05/2022 16:00	874 MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO E.A.	LIVORNO	VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO
RINASCITA DOCCIA	LORNANO BADESSE CALCIO	R	01/05/2022 16:00	136 COMUNALE A.BIAGIOTTI E.A.	DOCCIA	VIA XX SETTEMBRE 240
SAN GIULIANO F.C.	SAN MINIATO A.S.D.	R	01/05/2022 16:00	1050 BUI SUSS. SAN GIULIANO T. E.A.	SAN GIULIANO TERME	VIA MARINO DINUCCI
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	REAL AGLIANESE	R	01/05/2022 16:00	580 STADIO BONELLI - MONTEPULCIANO	MONTEPULCIANO	VIA DELLO STADIO,1
VIGOR CALCIO FEMMINILE	AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	R	01/05/2022 16:00	184 TROGHI IMPASTATO	TROGHI	VIA U. TERRACCINI 42

PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	P.S.C.	R	01/05/2022 16:00	1006 ENRICO LOIK E.A.	MONSUMMANO TERME	PIAZZA LUIGI GENTILI
OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.	BLUES PIETRASANTA	R	01/05/2022 16:00	57 LE FONTI - MONTE SAN SAVINO	MONTE SAN SAVINO	VIA FIORENTINA 8B
POL. MONTESERRA	SANGIOVANNESE 1927	R	01/05/2022 16:00	434 BACCI - CASCINE DI BUTI	CASCINE DI BUTI	VIA EROI DELLO SPAZIO
SCARPERIA 1920	MONTESPERTOLI	R	01/05/2022 16:00	190 LE CORTINE-SCARPERIA E.A.	SCARPERIA	VIALE MATTEOTTI 53
UNIONE SPORT FIRENZE CITY	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	01/05/2022 16:00	134 CERRETI 1 - FIRENZE E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,18 - FIRENZE
ZENITH PRATO	VIRTUS MARINA DI MASSA	R	01/05/2022 16:00	847 CHIAVACCI SUSS. - E.A. PRATO	PRATO	VIA DEL PURGATORIO, 81

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLUES PIETRASANTA	UNIONE SPORT FIRENZE CITY	R	04/05/2022 21:00	634 XIX SETTEMBRE COMUNALE	PIETRASANTA	PIAZZA G. MATTEOTTI

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	A	03/05/2022 18:30*	297 CAPPUCCINI - LIVORNO E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI,1

* Accordo tra Società

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	US CITTA DI PONTEDERA CF	A	30/04/2022 18:00*	874 MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO E.A.	LIVORNO	VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	BLUES PIETRASANTA	A	30/04/2022 15:00	781 MARINA DI PISA - PISA	MARINA DI PISA	VIA IVIZZA - MARINA DI PISA

* Accordo tra Società

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIGOR CALCIO FEMMINILE	FLORENTIA SAN GIMIGNANO	A	01/05/2022 10:30	184 TROGHI IMPASTATO	TROGHI	VIA U. TERRACCINI 42

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	ZENITH PRATO	A	30/04/2022 16:00*	52 LORO CIUFFENNA	LORO CIUFFENNA	VIA XVI MARZO
PISTOIESE 2016 SSDARL	RINASCITA DOCCIA.	A	01/05/2022 10:30	534 FRASCARI E.A.	PISTOIA	VIA CALAMANDREI

* Accordo tra Società

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EMPOLI LADIES F.B.C.	POL. MONTESERRA	A	04/05/2022 18:30	853 MICHELUCCI	PONZANO	VIA E. GALLETTI
FLORENTIA SAN GIMIGNANO	PISA SPORTING CLUB S.R.L.	A	04/05/2022 18:00*	604 SANTA LUCIA - SAN GIMIGNANO	SAN GIMIGNANO	LOC.SANTA LUCIA

* Accordo tra Società

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RINASCITA DOCCIA sq.	FIorentina S.R.L.	A	01/05/2022 17:45	136 COMUNALE A.BIAGIOTTI E.A.	DOCCIA	VIA XX SETTEMBRE 240

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	AREZZO S.R.L.	R	01/05/2022 10:30	935 GIOTTO EST - AREZZO	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
AUDAX RUFINA	ATLETICO LEVANE LEONA	R	01/05/2022 10:30	185 BRESCI FABIO - RUFINA E.A.	RUFINA	PIAZZA FABIANI,4 - RUFINA
CASTIGLIONESE A.S.D.	OLMOPONTE AREZZO	R	01/05/2022 10:30	33 LA NAVE	LA NAVE	VIA DELLA NAVA
PIANESE S.R.L.S.S.D.	SANGIOVANNESE 1927	R	01/05/2022 10:30	592 PIANCASTAGNAIO E.A.	PIANCASTAGNAIO	VIA LAVAGNINI - PIANCASTAGNAIO
S.FIRMINA	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	01/05/2022 10:30	12 SANTA FIRMINA	SANTA FIRMINA	VIA SANTA FIRMINA 111/P
SINALUNGHESE A.S.D.	PONTASSIEVE	R	01/05/2022 10:30	614 ANGELETTI - SINALUNGA	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRACCIANO	FORNACETTE CASAROSA ASD	R	01/05/2022 10:30	1000 SUSSID. STADIO G. MANNI	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA 3
MAZZOLA VALDARBA	SAN MINIATO A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	926 CERCHIAIA - SIENA E.A.	CERCHIAIA - SIENA	STRADA DI CERCHIAIA - SIENA
MONTELUPO A.S.D.	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	R	01/05/2022 10:45	1068 BRANDANI E.A.	MONTELUPO FIORENTINO	VIA LANDINI
OLTRERA A.S.D.	SAN DONATO TAVARNELLE	R	01/05/2022 10:30	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A.	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE
RONDINELLA MARZOCCO	CALCIO CASTELFIORENTINO	R	01/05/2022 10:30	149 DON VITTORIO	PONTE A GREVE	VIA E.DETTI,23

GIRONE E - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	S.C. COLLINE PISANE	R	01/05/2022 10:30	313 LA MAGONA D'ITALIA - PIOMBINO	PIOMBINO	VIA REGINA MARGHERITA,76
FOLLONICA GAVORRANO SRL	ARGENTARIO	R	01/05/2022 10:30	220 FOLLONICA C.LE NICOLETTI C. B	FOLLONICA	VIA R. SANZIO 2 .
PAGANICO	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	R	01/05/2022 10:30	218 C.LE UZIELLI - CIVITELLA E.A.	STAZIONE DI PAGANICO	VIA DELLA STAZIONE 11
PORTUALE LIVORNO	AUDACE ISOLA D'ELBA	R	01/05/2022 10:30	918 PRIVATO BANDITELLA - LIVORNO	ANTIGNANO-BANDITELLA-LIVORNO	VIA P.NENNI 23 - ANTIGNANO
VENTURINA CALCIO	PISAOVEST	R	01/05/2022 10:30	875 MAZZOLA VENTURINA E.A.	VENTURINA	VIA SARDEGNA 19

GIRONE F - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA S.ANNA	SERAVEZZA POZZI CALCIO	R	01/05/2022 10:30	697 SANT'ANNA - LUCCA	SANT'ANNA	VIA TIRO A SEGNO, 596
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	01/05/2022 10:30	1061 COM.LE BONELLE -ZONA SPORTIVA-	BONELLE	VIA BONELLINA SNC
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	01/05/2022 10:30	1067 BENELLI-LIDO DI CAMAIORE E.A.	LIDO DI CAMAIORE - CAMAIORE	VIALE KENNEDY - CAMAIORE
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	R	01/05/2022 10:30	341 CAMAIORE VIA FONDA E.A.	STERPI - CAMAIORE	E.A.VIA FONDA-STERPI-CAMAIORE
PONTE 2000	MARGINE COPERTA SSDARL	R	01/05/2022 10:30	998 COMUNALE S. PERTINI	PONTE BUGGIANESE	VIA DELLA COSTITUZIONE
PONTREMOLESE 1919	SAN GIULIANO F.C.	R	01/05/2022 10:30	403 LUNEZIA SUSS.-PONTREMOLI E.A.	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT

GIRONE G - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIRENZE OVEST A.S.D.	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	R	01/05/2022 10:00	652 PERETOLA - FIRENZE E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
FORTIS JUVENTUS 1909	CASELLINA	R	01/05/2022 10:30	95 DONATINI E.A.	BORG SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
ISOLOTTO	ATLETICA CASTELLO	R	01/05/2022 10:30	145 E. BOSCHI	FIRENZE	VIA PIO FEDI,7
S.BANTI BARBERINO	SIGNA 1914 A.D.	R	01/05/2022 10:30	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA,96/A
VIACCIA CALCIO	OLIMPIA	R	01/05/2022 10:30	972 M.RIBELLI - VIACCIA - PRATO	VIACCIA - PRATO	VIA VALDINGOLE - VIACCIA

GIRONE AA - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	S.MICHELE C.VIRTUS	A	01/05/2022 10:30	703 MAGNOZZI PRINCIPALE - LIVORNO	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO,4

GIRONE BB - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAU CALCIO ALTOPASCIO	FLORIA GRASSINA BELMONTE	A	01/05/2022 10:30	492 NELLI - MONTEMURLO E.A.	OSTE - MONTEMURLO	E.A. PIAZZA OGILIO,13 - OSTE

GIRONE DD - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ZAMBRA CALCIO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	A	01/05/2022 11:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

GIRONE EE - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIBBIENA	LASTRIGIANA	A	01/05/2022 10:30	16 FRATELLI BROCCHI	BIBBIENA	VIA DELLA SEGHERIA
GIOVANI FUCECCHIO 2000	SPORTING CECINA 1929	A	01/05/2022 11:00	1091 GALLI SECONDARIO E.A.	FUCECCHIO	PIAZZA S.PERTINI

GIRONE FF - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MALISETI SEANO	FORCOLI 1921 VALDERA	A	01/05/2022 11:00	635 MALISETI COMUNALE - PRATO	MALISETI / PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI**GIRONE AA - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	AFFRICO A.S.D.	R	30/04/2022 16:30	293 A.PICCHI CAMPO B-BANDITELLA-EA	ANTIGNANO BANDITELLA-LIVORNO	VIA P. NENNI - LIVORNO - E.A.
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SCANDICCI 1908 SSD A RL	R	30/04/2022 16:30	386 COMUNALE DI PORCARI	PORCARI	VIA ROMANA EST 120

GIRONE BB - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.MICHELE C.VIRTUS	MARGINE COPERTA SSDARL	R	30/04/2022 16:30	152 S.MICHELE PRINCIPALE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21
ZENITH PRATO	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	30/04/2022 16:30	847 CHIAVACCI SUSS. - E.A. PRATO	PRATO	VIA DEL PURGATORIO, 81

GIRONE CC - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ZAMBRA CALCIO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	R	30/04/2022 16:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

GIRONE DD - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SANGIOVANNESSE 1927	FLORIA GRASSINA BELMONTE	R	30/04/2022 16:00	78 CALVANI - SAN GIOVANNI VALDARNO	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA BOLZANO
VENTURINA CALCIO	MALISETI SEANO	R	30/04/2022 16:30	875 MAZZOLA VENTURINA E.A.	VENTURINA	VIA SARDEGNA 19

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO S.R.L.	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	R	01/05/2022 10:30	6 FRISCIA G. CAMPO B	LE CASELLE	VIA C.DARWIN
ATLETICO LEVANE LEONA	AUDAX RUFINA	R	01/05/2022 10:30	63 COMUNALE - LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
BIBBIENA	S.FIRMINA	R	01/05/2022 10:30	16 FRATELLI BROCCHI	BIBBIENA	VIA DELLA SEGHERIA
CASENTINO ACADEMY	PIANESE S.R.L.S.S.D.	R	01/05/2022 10:30	18 ZOCCOLA E.	SOCI	VIA FALCETORTA
OLMOPONTE AREZZO	CORTONA CAMUCIA CALCIO	R	01/05/2022 10:30	64 GIUNTI CAMPO B - AREZZO	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10
PONTASSIEVE	SINALUNGHESE A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE HANOI

GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNO A RIPOLI	MONTELUPO A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	85 ANTELLA	ANTELLA	VIA PULICCIANO 53
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	MONTESPERTOLI	R	01/05/2022 10:30	815 MAURO CECCHI LIMITE SULL'ARNO	LIMITE SULL'ARNO	VIA J. GAGARIN 3
S.MARIA A.S.D.	IMPRUNETA TAVARNUZZE	R	01/05/2022 10:30	819 C.LE BIAGIOLI - S.MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI
SALES A.S.D.	POGGIBONSESE CALCIO INVICTA	R	01/05/2022 10:30	786 DON BOSCO SALES-FIRENZE E.A.	FIRENZE	VIA GIOBERTI,33 - FIRENZE
SAN MINIATO A.S.D.	MAZZOLA VALDARBA	R	01/05/2022 10:30	864 SAN MINIATO E.A.	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1

GIRONE E - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CASCINA	SPORTING CECINA 1929	R	30/04/2022 16:00	440 S.REDINI - CASCINA	CASCINA	PIAZZA E.FERRARI - CASCINA
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	VIRTUS MAREMMA	R	01/05/2022 10:30	1064 ORSINI - PONTEDERA	PONTEDERA	VIALE EUROPA
FORCOLI 1921 VALDERA	CALCI 2016	R	01/05/2022 10:30	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
INVICTASAURO	OLTRERA A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	231 INVICTASAURO - GROSSETO E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74 - GROSSETO
PISAOVEST	PONSACCO 1920 SSD ARL	R	01/05/2022 10:30	463 SAN GIUSTO - PISA	PISA	VIA SAINATI - S.GIUSTO - PISA
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	ACADEMY LIVORNO CALCIO	R	01/05/2022 10:30	874 MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO E.A.	LIVORNO	VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO

GIRONE F - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GHIVIBORGO VDS	ATLETICO LUCCA S.C.	R	01/05/2022 10:30	354 PIAN DI COREGLIA	COREGLIA ANTELMINELLI	VIA DI GHIVIZZANO
GIOVANI VIA NOVA B.P.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	908 LA PALAGINA SECONDARIO E.A.	PIEVE A NIEVOLE	VIA L.DA VINCI
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	MONTECATINIMURIALDO SRL	R	01/05/2022 10:30	1006 ENRICO LOIK E.A.	MONSUMMANO TERME	PIAZZA LUIGI GENTILI
OLIMPIA	FORTE DEI MARMI 2015	R	01/05/2022 10:30	530 BASTOGI - PISTOIA	BOTTEGONE - PISTOIA	VIA S.SEBASTIANO,10 - BOTTEGONE
PIETRASANTA	ACADEMY PORCARI	R	01/05/2022 10:30	383 PEDONESE MARINA PIETRASANTA E.A.	MARINA DI PIETRASANTA	VIA LEOPARDI
SAN GIULIANO F.C.	SAN MARCO AVENZA 1926	R	01/05/2022 10:30	1050 BUI SUSS. SAN GIULIANO T. E.A.	SAN GIULIANO TERME	VIA MARINO DINUCCI

GIRONE G - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	FIRENZE OVEST A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	964 C.LE PONTORMO - FIRENZE E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	RONDINELLA MARZOCCO	R	01/05/2022 10:30	876 V.ROSSI PRINCIPALE-PRATO E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
FOLGOR CALENZANO SSDARL	RINASCITA DOCCIA	R	01/05/2022 10:30	1065 FACCHINI - CALENZANO E.A.	CALENZANO	VIA DI LA PRATA
MEZZANA A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	R	01/05/2022 10:30	782 SAN PIETRO E.A. - MEZZANA	PRATO - MEZZANA	VIA DELL'AGIO 59
PIETA 2004	SETTIGNANESE A.S.D.	R	01/05/2022 10:30	676 CHIAVACCI PRINCIPALE - PRATO	PRATO	VIA DEL PURGATORIO 81/A
POGGIO A CAIANO 1909	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	R	01/05/2022 10:30	494 MARTINI G.	POGGIO A CAIANO	VIA GRANAIO,100

GIRONE AA - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	A	01/05/2022 19:30	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22

GIRONE BB - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MARGINE COPERTA SSDARL	AFFRICO A.S.D.	A	01/05/2022 10:30	520 BRIZZI - MARGINE COPERTA	MARGINE COPERTA	VIA TOGLIATTI,1

GIRONE DD - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LASTRIGIANA	ZENITH PRATO	A	01/05/2022 10:30	855 C.LE LA GUARDIANA-LASTRA E.A.	LASTRA A SIGNA	VIA GRAMSCI, 98

GIRONE EE - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MALISETI SEANO	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	A	01/05/2022 09:30	635 MALISETI COMUNALE - PRATO	MALISETI / PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE

GIRONE FF - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FLORIA GRASSINA BELMONTE	SPORTING ARNO A.S.D.	A	01/05/2022 10:30	943 PAZZAGLI PRINCIPALE E.A.	PONTE A NICCHERI	VIA CHIANTIGIANA, 123
ZAMBRA CALCIO	AC TURANO MONTIGNOSO	A	01/05/2022 10:00	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE U14**GIRONE C - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIorentina S.R.L.	SASSUOLO CALCIO S.R.L.	A	01/05/2022 12:00	652 PERETOLA - FIRENZE E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	A	02/05/2022 17:30	ER01 C.S. POLIVALENTE F. BELLE	SAN PANCRAZIO	STRADA MADONNA DELL'AIUTO 3

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE NAZ**GIRONE C - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CESENA F.C. 17	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	A	30/04/2022 17:00	ER02 MARTORANO ROMAGNA CENTRO N. 4	MARTORANO DI CESENA	VIA CALCINARO 1165
FIorentina S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	A	30/04/2022 17:30	789 BOZZI G. E.A. - FIRENZE	FIRENZE	VIA S.BORGONOVU - FIRENZE

VI CATEGORIA – 2° LIVELLO TOSCANA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LE BOLLICINE SPORT	NUOVA ARLECCHINO SPORT LI	A	30/04/2022 10:30	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE
QUARTOTEMPO FIRENZE AM	NUOVA ARLECCHINO SPORT LI	A	30/04/2022 11:15	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE

V CATEGORIA – 3° LIVELLO TOSCANA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ASS.ITALIANA PERSONE DOWN	UN CALCIO PER TUTTI	A	30/04/2022 12:00	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE
CALCIANDO INSIEME	QUARTOTEMPO FIRENZE AM	A	30/04/2022 12:00	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE
QUARTOTEMPO FIRENZE AM	ASS.ITALIANA PERSONE DOWN	A	30/04/2022 10:30	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE
UN CALCIO PER TUTTI	CALCIANDO INSIEME	A	30/04/2022 11:15	870 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28-04-2022

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 38 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 227/A della F.I.G.C., inerente modifiche al Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 aprile 2022;
- vista la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, con la quale è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dell'istituto della domiciliazione di cui al vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- preso atto che in data 10 febbraio 2022 le competenti Autorità di Governo hanno approvato tale nuova disciplina;
- visto il Regolamento Agenti Sportivi CONI pubblicato in data 11 febbraio 2022, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di agenti sportivi domiciliati;
- ritenuto necessario recepire nel vigente Regolamento FIGC Agenti Sportivi l'intervenuta modifica limitatamente ai requisiti soggettivi previsti per la domiciliazione;
- ritenuto altresì, allo stato, opportuno approfondire ulteriormente quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi

h a d e l i b e r a t o

di modificare il Regolamento FIGC Agenti Sportivi, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

PARTE I

CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
- ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive;
- iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
- c) «*misura compensativa*»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
- d) «*agente sportivo*»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- e) «*agente sportivo stabilito*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- f) «*agente sportivo domiciliato*»: il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno;
- g) «*Registro federale*»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- h) «*titolo abilitativo nazionale*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
- i) «*titolo abilitativo unionale equipollente*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- j) «*titolo abilitativo di vecchio ordinamento*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;

- k) *«titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»*: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;
- l) *«Commissione CONI agenti sportivi»*: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- m) *«Commissione Federale Agenti Sportivi»*: organo collegiale istituito presso la FIGC;
- n) *«esame di abilitazione nazionale»*: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;
- o) *«prove equipollenti»*: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;
- p) *«tabella di equipollenza»*: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- q) *«contratto di mandato»*: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

CAPO II – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:
 - a) sezione agenti sportivi;
 - b) sezione agenti sportivi stabiliti;
 - c) sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento;
 - d) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
 - e) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;
 - f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;
 - g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
 - h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;
 - i) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:
 - a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
 - b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
 - c) nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
 - d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.
3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.
4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
 - f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
 - i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
 - j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
 - k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
 - l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
 - m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
 - n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
 - o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - p) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
 - q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;
 - r) non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:
- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare in corso alla data della richiesta di iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.

5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.
6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.
8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.
9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.
10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.
11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 6 – Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

1. Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine perentorio, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:
 - a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare di cui alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo.
5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.

Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:
 - a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

- b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell'esercizio della propria autonomia;
- c) richiesta dell'interessato;
- d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;
- e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- f) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell'anno solare in corso.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. c), l'agente sportivo deve:

- a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), la Commissione Federale Agenti Sportivi invia all'agente sportivo, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

5. Il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.

6. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.

7. Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. b), d), e), f), è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

8. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. e) l'agente sportivo non potrà presentare per l'anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione.

CAPO III – LA COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

- 1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").
- 2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.
- 3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.
- 4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.
- 5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
- 6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.

8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:

- a) cura la tenuta e la gestione del Registro federale;
- b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
- c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
- e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
- f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;
- g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
- i) predispone il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- k) definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
- m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
- q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;
- s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

CAPO IV – TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.

2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.

3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.

4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.

5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.

6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 11 – Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.

2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.

3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.

4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agenti Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 12 – Requisiti di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Art. 13 – Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 14 – Obbligo di aggiornamento

1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in *e-learning*, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di dieci ore annuali.

2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi cancellati per la violazione dell'obbligo di aggiornamento.

PARTE II

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.

2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.

3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:

- a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;
- b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
- c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
- d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

4. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. E' comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8.

7. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.

8. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 5, 6 e 7.

Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore

1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere del calciatore verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Il calciatore deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.

4. Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

5. Nel caso in cui il calciatore concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

6. E' fatto divieto al calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva

1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.

4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

5. E' fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore.

6. E' fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.

7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

8. E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);
- d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia della visura camerale aggiornata a trenta giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati *ex lege* a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.

Art. 20 – Disciplina

1. I comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio, nonché le norme che regolano il procedimento disciplinare sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.

3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.

9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.

10. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.

11. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.

12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

13. Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.

14. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

15. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.

16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.

17. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.

18. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.

19. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.

20. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22, comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

21. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. p) del presente Regolamento.

22. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori e società sportive.

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in *e-learning*, stabilita dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

Art. 23 – Norme transitorie

1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia

fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

Art. 24 – Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei calciatori e delle società sportive, costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.
3. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.
5. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i..
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.



COMUNICATO UFFICIALE N. 39 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 228/A della F.I.G.C., inerente l'elezione di Lorenzo CASINI e Giancarlo ABETE quali Componenti del Comitato di Presidenza.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 aprile 2022;
- ritenuta la necessità di provvedere alla elezione di un componente in rappresentanza delle Leghe Professionistiche e del componente in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti;
- preso atto delle candidature presentate;
- visto l'art. 25 dello Statuto Federale

h a d i c h i a r a t o

eletti all'unanimità Lorenzo CASINI e Giancarlo ABETE componenti del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza risulta così composto:

Gabriele GRAVINA

Umberto CALCAGNO

Francesco GHIRELLI

Lorenzo CASINI

Giancarlo ABETE

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Tomas MIGNACCA e della società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.), avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMAS MIGNACCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. Folgor Calenzano A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, 38 e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 30.10.2021 ed in occasione della gara Pol. Folgor Calenzano ASD – SSD Galcianese valida per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver aggredito il calciatore della Galcianese indicato in distinta con il numero 5, identificato nel sig. Petroni Gabriele; in particolare per avere, al termine della partita e scagliandosi con impeto alzando la gamba sinistra, colpito il sig. Gabriele Petroni con una ginocchiata sulla parte destra del corpo, all'altezza dell'area tra il fianco ed il bacino, senza tuttavia provocare lesioni o ecchimosi;

POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.), per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas MIGNACCA, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tomas MIGNACCA e dal Sig. Walter TARTUFERI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Tomas MIGNACCA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.);
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 30/AA del 3 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 30/AA del 3 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 50/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 50/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 51/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 51/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 52/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 52/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 25

(Beach Soccer – n. 4/BS)

Il Dipartimento Beach Soccer, tenuto conto dei termini di iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Scudetto, per le sole Società aventi diritto, stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.124 CS (1/BS) del 16 marzo 2022, ha ricevuto le sottoindicate domande di iscrizione complete da parte delle seguenti Società aventi diritto, elencate in ordine alfabetico:

- | | | | |
|----|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | S.S.D. | CATANIA BEACH SOCCER ARL | |
| 2. | S.S.D. ARL | NAPOLI BEACH SOCCER | |
| 3. | A.S.D. | ADJ NETTUNO BEACH SOCCER | (già NONAME TEAM NETTUNO) |
| 4. | | PISA BEACH SOCCER 2014 SSDRL | |
| 5. | S.S.D. | SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER | |
| 6. | A.S.D. | SICILIA B.S. | |
| 7. | | FARMAE' VIAREGGIO BS S.S.D. ARL | (già VIAREGGIO BEACH SOCCER) |

Il Dipartimento Beach Soccer ha altresì ricevuto nei termini di iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Scudetto, per le sole Società aventi diritto stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.124 CS (1/BS) del 16 marzo 2022, la richiesta di iscrizione incompleta da parte della A.S.D. BEACH SOCCER CLUB TERRACINA la quale viene ammessa al suddetto Campionato con riserva.

La summenzionata Società dovrà integrare la documentazione presentata facendo pervenire la parte mancante, anche tramite mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it, o depositandola presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), entro il termine perentorio di **mercoledì 27/04/2022, alle ore 16.00**, corredata di tutti gli adempimenti, così come stabilito nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.124 CS (1/BS) del 16 marzo 2022.

La mancata integrazione della documentazione renderà inammissibile la domanda presentata.

Con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, il Dipartimento di Beach Soccer renderà noto l'organico completo, confermandolo o, eventualmente, integrandolo dei posti rimasti vacanti. Tutte le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2022 - Poule Scudetto, per le Società NON AVENTI DIRITTO, verranno anch'esse regolate dalle norme stabilite dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n.124 CS (1/BS) del 16 marzo 2022.

La ratifica definitiva dell'organico del suddetto Campionato di Serie A Poule Scudetto avverrà, in ogni caso, per decisione dell'Organo competente della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e verrà resa nota con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Si specifica inoltre che, in riferimento all'attività nazionale 2022 di Beach Soccer, il termine ultimo per presentare alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. le eventuali richieste di cambio di denominazione sociale è fissato improrogabilmente al giorno giovedì 12 maggio 2022; decorso tale termine perentorio non saranno accolte ulteriori istanze da parte delle Società interessate.

Le richieste di cambio di denominazione dovranno pervenire entro il termine sopraindicato, tramite e-mail, all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it e dovranno essere appositamente redatte su carta intestata della Società, con firma del Rappresentante legale della stessa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



COMUNICATO UFFICIALE n. 32

(Beach Soccer – n. 5/BS)

SUPERCOPPA DI LEGA 2022

Alla competizione, articolata in gara unica in campo neutro, partecipano di diritto le seguenti squadre:

- **PISA BEACH SOCCER 2014**, quale Vincente del Campionato di Serie A 2021;
- **CATANIA BEACH SOCCER**, quale Vincente della Coppa Italia 2021;

La gara di Finale della Supercoppa di Lega 2022 si svolgerà nell'ambito della 1a tappa del Campionato di Serie A 2022, segnatamente nella giornata di **Giovedì 2 Giugno 2022**, e si disputerà a Pescara nella Beach Arena sita in Largo Mediterraneo snc, **con inizio alle ore 18.00** (l'orario di gara della Finale potrà subire delle variazioni sulla base delle esigenze di copertura televisiva dell'evento).

La Finale di Supercoppa verrà disputata in tre tempi di 12 minuti effettivi ciascuno. In caso di parità al termine della gara, si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare della durata di 3 minuti effettivi. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

I provvedimenti disciplinari assunti all'esito della gara di Supercoppa di Lega 2022 si scontano nella Coppa Italia 2022, ad eccezione di quelli a termine, che dovranno essere scontati nel periodo previsto dalla sanzione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2021 – 2022

COMUNICATO UFFICIALE N° 136 del 21/04/2022

UNDER 17 FEMMINILE 2021/2022

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2021/2022

FASI INTERREGIONALI

Di seguito la composizione dei gironi per le fasi interregionali del Campionato Nazionale U17 femminile

Girone 1 **Comitato Pilota Piemonte**

- 1 TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A.
- 2 JUVENTUS F.C. S.P.A.
- 3 U.C. SAMPDORIA S.P.A.
- 4 A.C. MILAN S.P.A.
- 5 SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE
- 6 ASD SU PLANU CALCIO 1985

Girone 2 **Comitato Pilota Lombardia**

- 1 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
- 2 ATALANTA B.C. SPA
- 3 SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL
- 4 CITTADELLA WOMEN S.S.D.A.R.L.
- 5 PORDENONE CALCIO SRL
- 6 CESENA FC

Girone 3 **Comitato Pilota Emilia Romagna**

- 1 U.S. SASSUOLO CALCIO
- 2 PARMA CALCIO 1913
- 3 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.
- 4 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE
- 5 ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI
- 6 A.S. ROMA S.P.A.

Girone 4 **Comitato Pilota Puglia**

- 1 SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
- 2 SSC NAPOLI SPA
- 3 ASD PINK SPORT TIME
- 4 SSC BARI S.P.A.
- 5 F.C. CROTONE S.R.L.
- 6 A.S.D. PALERMO



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2021/2022

I Comitati Pilota dovranno comunicare le società che accedono ai quarti di finale ed il relativo posizionamento in classifica entro il 30 maggio 2022 alla seguente mail u17femminile.sgs@figc.it

Date di svolgimento gironi

1^ Giornata 30 aprile/1° maggio – 2^ giornata 7/8 maggio – 3^ Giornata 14/15 maggio - 4^ Giornata 21/22 maggio

5^ Giornata 28/29 maggio

In caso di convocazione nella Nazionale Femminile U16 o U17 di tre o più calciatrici di una stessa Società, la Società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di Campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare. Nel caso le calciatrici convocate fossero due, l'eventuale richiesta di posticipo dovrà necessariamente essere inoltrata con l'accordo della Società avversaria.

Quarti di finale Andata e Ritorno

Andata 04/05 giugno - Ritorno 11/12 giugno

Q1) 1^ Girone 1 vs 2^ Girone 2

Q2) 2^ Girone 1 vs 1^ Girone 2

Q3) 1^ Girone 3 vs 2^ Girone 4

Q4) 1^ Girone 4 vs 2^ Girone 3

Ottiene la qualificazione la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta.

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far battere i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.

Le vincenti dei quarti accedono alla fase finale Nazionale (Final Four) dal 22 al 25 Giugno 2022.

Fase finale Nazionale

Semifinali 23 giugno 2022

SF1 Vincente Q 1 vs Vincente Q 3

SF2 Vincente Q 2 vs Vincente Q 4

Finali 25 giugno 2022

1° 2° posto Vincente SF1 vs Vincente SF2

3° 4° posto perdente SF1 vs Perdente SF2

Sede e orari saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale

Pubblicato a Roma il 21/04/2022

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2021 – 2022

COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 27/04/2022

UNDER 15 FEMMINILE 2021/2022

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2021/2022

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE

COMPOSIZIONE GIRONI

Di seguito la composizione dei gironi fasi interregionali Campionato Nazionale U15 femminile

Girone 1 **Piemonte e Valle D'Aosta**

- 1 JUVENTUS F.C. S.P.A.
- 2 TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A.
- 3 FREEDOM FC S.S.D. A R.L.
- 4 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
- 5 A.C. MONZA
- 6 ASD CORTEFRANCA CALCIO
- 7 GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.
- 8 U.C. SAMPDORIA S.P.A.

Girone 2 **Lombardia**

- 1 A.C. MILAN S.P.A.
- 2 ATALANTA B.C. SPA
- 3 U.S. SASSUOLO CALCIO
- 4 CESENA FC
- 5 CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.
- 6 ACF FIORENTINA SPA
- 7 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO
- 8 ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE UNDER 15

Girone 3 **Veneto**

- 1 ASD SSV BRIXEN OBI
- 2 SSD WOMEN HELLAS VERONA A RL
- 3 ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE
- 4 TREVISO WOMEN SSD
- 5 A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE
- 6 SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL
- 7 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE
- 8 SAN MARINO ACADEMY

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2021/2022

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE

Girone 4 **Campania**

- 1 A.S. ROMA S.P.A.
- 2 S.S. LAZIO WOMEN 2015 ARL
- 3 SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
- 4 SSC NAPOLI SPA
- 5 ASD CALCIO POMIGLIANO
- 6 ASD PINK SPORT TIME
- 7 COSENZA CALCIO S.R.L.
- 8 A.S.D. PALERMO

I Comitati Pilota dovranno comunicare le società che accedono alla fase finale Nazionale ed il relativo posizionamento in classifica entro il 13 giugno 2022 alla seguente mail u15femminile.sgs@figc.it

In caso di convocazione nella Nazionale Femminile U16 o U17 di tre o più calciatrici di una stessa Società, la Società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di Campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare. Nel caso le calciatrici convocate fossero due, l'eventuale richiesta di posticipo dovrà necessariamente essere inoltrata con l'accordo della Società avversaria.

Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla fase finale Nazionale (Final eighth) dal 25 al 30 giugno 2022.

Sede e format delle final eighth saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

Date di svolgimento delle gare

1^ Giornata 30 aprile/1° maggio – 2^ giornata 7/8 maggio – 3^ Giornata 14/15 maggio - 4^ Giornata 21/22 maggio

5^ Giornata 28/29 maggio - 6^ giornata 4/5 giugno – 7^ giornata 11/12 giugno

Sarà cura dei Comitati Pilota prevedere la sospensione e il rinvio delle gare in programma nelle giornate in cui si verifichino concomitanze con il torneo Calcio+ per Selezioni Territoriali U15, qualora necessario.

I Comitati Pilota sono evidenziati in rosso.

Pubblicato in Roma il 27/04/2022

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



COMUNICATO UFFICIALE N. 37 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 226/A della F.I.G.C., inerente modifiche alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 aprile 2022;
- viste le delibere adottate dal Consiglio Federale nelle riunioni del 25 giugno 2020 e 9 novembre 2020 concernenti l'introduzione del Professionismo sportivo, ai sensi della Legge 91/81, nel calcio femminile a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;
- ritenuto necessario a tal fine adeguare le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C, secondo il testo allegato sub A).

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NOIF

Art. 10

I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.
5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.
6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A, L.N.P. Serie B e **di Divisione Calcio Femminile**, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali **di gara** né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.
7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 16

Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
 - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, **della Divisione Calcio Femminile** e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 16 bis

Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione, società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre

5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025.

Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verificano, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Art. 19 Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. **Le Leghe professionistiche e la Divisione Calcio Femminile**, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati **e i Dipartimenti**, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati di Calcio Femminile **non organizzati dalla Divisione Calcio Femminile**, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili **non professionistici**.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
7. Abrogato

Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento

d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica **o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce**, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti.

La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico **e di calcio professionistico femminile**, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..**

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano

affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 21

I dirigenti delle società

1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega **o nella stessa Divisione** o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22

I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega **o nella stessa Divisione** o che svolgono attività **esclusivamente** nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 bis

Disposizioni per la onorabilità

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:

- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).

- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associati stessi, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, **alla Divisione** od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Art. 24

Le Leghe

1. Nell'esplorazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. **9** dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.

Art. 27

I calciatori e le calciatrici

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

a) "professionisti";

b) "non professionisti";

c) "giovani";

d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".

2. L'impiego dei calciatori **e delle calciatrici**, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, della **FIGC - Divisione Calcio Femminile** e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28

I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori **e le calciatrici** che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe **e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile**.

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/**calciatrice** e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/**calciatrici** maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/**calciatrici** minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/**calciatrici** che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

Art. 29

I "non professionisti"

1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori/**calciatrici** che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, giocano il "Calcio a Cinque", svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati **non professionistici** di Calcio femminile.

1.bis ABROGATO.

2. Per tutti i "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies e e 94 septies, possono essere erogati

esclusivamente ai calciatori **e alle calciatrici** tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali **non professionistici** di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 30

I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

1. I calciatori/**calciatrici** che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori **e le calciatrici** “giovani”, dal 14° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche **o partecipante al Campionato di Serie A femminile**.
2. I calciatori **e le calciatrici** con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore **e le calciatrici** compiono anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore **e la calciatrice** “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, **hanno diritto, quali soggetti** di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega **o dalla FIGC-Divisione Calcio Femminile** cui appartiene la società. La società per la quale è **tesserato/a il/la** “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con **lo/la stesso/a** il primo contratto di calciatore/**calciatrice** “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori **e le calciatrici** con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/**calciatrice** “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/**calciatrice** “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/**calciatrice** è **tesserato/a** a titolo definitivo di **confermarlo/a** quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/**calciatrice**.

6. Il calciatore **e la calciatrice** "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/**calciatrice** è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021

Norme transitorie valide per il calcio femminile nelle stagioni sportive 2022/23 e 2023/24.

Per la stagione sportiva 2022/2023

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate negli anni 2001 e 2002, al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 1 anno per le calciatrici nate nell’anno 2001 e a 2 anni per le calciatrici nate nell’anno 2002.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per la stagione sportiva 2023/2024

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2020/21 e 2021/22, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2022/23 e 2023/24 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e **delle calciatrici** alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori **e di calciatrici** alle gare.

2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista **all'art. 10, comma 6**, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36

I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:

- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri;
- c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
- d) i tecnici;
- e) i calciatori **e le calciatrici**.

2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti

Art. 38

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche **e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza**, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche **o la FIGC**, o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/**calciatrice** attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/**calciatrice** "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega competente **o, per le calciatrici , presso la FIGC**, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega **o Federazione**.

L'utilizzo del calciatore/**calciatrice** in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega competente **o della Federazione** e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/**calciatrice** in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/**calciatrici** il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la **FIGC, il Dipartimento o il Comitato competente**. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/**calciatrici**. Il calciatore **e la calciatrice** che si **iscrivono** nell'albo degli allenatori professionisti o se **conseguano** la qualifica di arbitro **decadono** dal tesseramento e non **possono** più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/**calciatrice** rilasciato da parte della Società cui il/**la** richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/**calciatrici**.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/**calciatrici** solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/**calciatrici** per qualsiasi società. I calciatori/**calciatrici** non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/**calciatrici**.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/**calciatrici** che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/**calciatrice**.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/**calciatrici** sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della

concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/**calciatrice** sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/**calciatrice** che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori/**calciatrici** non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e **della FIGC-Divisione Calcio Femminile** Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori/**calciatrici** residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/**calciatrici** provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati **in ambito professionistico** possono tesserare liberamente calciatori/**calciatrici** provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/**calciatrici** cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7 bis. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori **e le calciatrici** residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, **a quelli italiani**.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Art. 40 bis

1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l'avvenuto riscontro della posizione dell'interessato con riguardo alla normativa statale.
2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.
3. A conclusione della prova di cui al comma 1) la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell'intera vicenda.
4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.
6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.
7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all'autocertificazione.
8. La Federazione controlla, avvalendosi anche **della Procura Federale**, l'assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Calcio **Femminile partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B** possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
 - 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome

della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/**calciatrice** è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta

di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 42

Revoca del tesseramento

1. Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
 - a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
 - b) per inidoneità fisica dei calciatori/**calciatrici** a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
 - c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

Art. 43

Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/**calciatrici** fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per **coloro che** compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i

calciatori **e le calciatrici** di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la **Segreteria Generale**, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/**calciatrice** tesserato/**a**, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Art. 44

Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori **e le calciatrici**, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e del decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche **e dalla Divisione Calcio Femminile.**

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo di cui all'art. 4 della legge 23.3.1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, **o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico**, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, **nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro presso della calciatrice professionistica presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.**

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamento.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato **/la tesserata** professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

Art. 45

Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/**a**, per un massimale comune a tutti i calciatori/**calciatrici** della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe **e, per la Divisione Calcio Femminile, la FIGC** definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe **ed eventuali ulteriori disposizioni federali** possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

Art. 46

Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, **ai fini della maternità**, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/**calciatrici** "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici e gli allenatori tesserati per le medesime.

3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

Art. 49
Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) OMISSIS

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

- 1. Serie A**
- 2. Serie B**
- 3. Primavera**
- 4. Coppa Italia
- 5. Supercoppa Italiana**

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti **ai** Campionati di Serie A, B e C **maschili**, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le Leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;
- b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l'esclusione di una società dal Campionato Serie C;
- c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all'ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;
- d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;

in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all'esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.

5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria
OMISSIS

Art. 51

Formazione delle classifiche

INVARIATO

Art. 52

Titolo sportivo

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega **Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile** e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolvere gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. INVARIATO

8. INVARIATO

9. INVARIATO

10. INVARIATO

Art. 52 bis
Licenze UEFA

1. Con il termine “Licenza UEFA” si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall’UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio.
2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” accreditato dall’UEFA ed emanato dal Consiglio Federale. Il “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.
3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A **maschile e femminile** e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B **maschile e femminile**.
4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.

Art. 52 Quater
Co.Vi.So.F.

1. E’ istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati **non professionistici** organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati **non professionistici** organizzati dalla Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.
3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica competenza in materie economico-finanziarie.
Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale della segreteria della Divisione Calcio Femminile.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.

I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Norma transitoria

La modifica all'art. 52 quater entra in vigore al termine della definizione dell'organico di Serie A Femminile 2022/2023.

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A organizza il Campionato "Primavera 1", riservato a 18 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, la Coppa Italia "Primavera", riservata alle società partecipanti ai Campionati "Primavera 1" e "Primavera 2" ed, eventualmente, "Primavera 3" e "Primavera 4" della stagione sportiva di riferimento, individuate secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, e la Supercoppa "Primavera".

3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B organizza il Campionato "Primavera 2", riservato a 32 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano al Campionato "Primavera 1", secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza i Campionati "Primavera 3" e "Primavera 4", riservati, rispettivamente, a 24 e 26 squadre individuate tra le rimanenti società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano ai Campionati "Primavera 1" e "Primavera 2", secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

5. Ai Campionati "Primavera", alla Coppa Italia "Primavera" e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età. A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota" con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.

6. La Divisione Calcio Femminile organizza i Campionati Nazionali Primavera 1 e Primavera 2, a cui partecipano le squadre delle società di Serie A e di Serie B femminile e, qualora previsto dal Regolamento della Competizione, altre società di calcio femminile.

Il Regolamento della competizione stabilisce i criteri di individuazione e di ammissione delle società ai predetti campionati, nonché criteri di partecipazione agli stessi delle calciatrici.

7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

Norma Transitoria

Per consentire la compiuta realizzazione della riforma dei Campionati “Primavera” a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, secondo i formati indicati ai commi 2, 3 e 4 che precedono, nella sola stagione sportiva 2021/2022 gli organici dei Campionati saranno composti da 18 squadre nel Campionato “Primavera 1”, 26 squadre nel Campionato “Primavera 2”, 28 squadre nel Campionato “Primavera 3” e fino a 28 squadre nel Campionato “Primavera 4”.

Art. 59

I campi di giuoco

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvati annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.

In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile **limitatamente al Campionato di Serie B** e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale. Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco.

4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchè di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, **dalla Divisione** o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di

gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste **dall'art. 10** del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Art. 71

Identificazione dei calciatori e delle calciatrici

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori **e le calciatrici**, e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
- a) attraverso la propria personale conoscenza;
 - b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
 - c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
 - d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori e delle calciatrici

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori **e le calciatrici** devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore/**calciatrice**.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

10. Per le società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della competizione su una manica della maglia indossata da ogni calciatrice.

Art. 73

Comportamento dei calciatori e delle calciatrici in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.

3. Non è consentito ai calciatori **e alle calciatrici** rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori **e delle**

calciatrici della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l'intera durata della gara. Pertanto, l'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori **e le calciatrici** titolari. Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni, nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori **e le calciatrici** titolari, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore calciatore/**calciatrice** titolare in qualità di capitano.

4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

INVARIATO.

Art. 75

Il programma

1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe, **la Divisione Calcio Femminile** ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.

2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.

3. Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori **e calciatrici** convocati per la Nazionale **A maschile e femminile**. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori **e calciatrici** nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.

4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.

5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.

6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

Art. 76

La formazione

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori **e le calciatrici** cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA.

2. I calciatori **e le calciatrici** che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di **segnalazione** dei calciatori **e delle calciatrici** - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari, **ai fini di un eventuale deferimento**.

3. I calciatori **e le calciatrici** che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori **e delle calciatrici** dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

**Artt. 77-83
INVARIATI**

**Art. 84
Contabilità e bilancio**

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della F.I.G.C..
2. Le società associate alle Leghe professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del pro-rata temporis.
6. Le società devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("limited review") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, nonché le società collegate e le altre società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all'attività tipica della società calcistica. Qualora un soggetto giuridico che controlli direttamente o indirettamente la società calcistica, generi ricavi e/o offra servizi e/o sostenga costi inerenti all'attività tipica della medesima società, nell'area di consolidamento dovrà essere incluso anche tale soggetto.
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma precedente, devono, altresì, depositare la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.
10. Le società quotate in borsa, che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono depositare la sola relazione semestrale consolidata e le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate, corredate dai prospetti contabili della società di calcio professionistica.

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il solo bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato di cui al precedente comma 8.

Art. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A
INVARIATO

B) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B
INVARIATO

C) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico
INVARIATO

D) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei successivi commi 2, 3 e 4 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;**
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;**
- c) relazione del revisore legale dei conti;**
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;**
- e) rendiconto finanziario;**
- f) verbale di approvazione.**

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;**
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;**
- c) relazione revisore legale dei conti;**
- d) rendiconto finanziario.**

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici

giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).

II. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. I suddetti emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di addestramento tecnico, devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alla mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi al secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.

2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. La Divisione Calcio Femminile, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

Art. 90 **Sanzioni**

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B, non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. D), salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento

di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con

contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

7. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

9. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al precedente comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 ter

Sistema delle Licenze Nazionali

INVARIATO

Art. 90 sexies

Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

INVARIATO

Art. 91

Doveri delle società

INVARIATO

Art. 92

Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/**calciatrici** "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori **e calciatrici** "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogate dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/**calciatrici** "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza **o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC - Divisione Calcio Femminile**. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega **o FIGC - Divisione Calcio Femminile** entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/**calciatrici** ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega **o della Divisione competente**, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/**Divisione stessa**. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario.

3. I calciatori/**calciatrici** “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega o presso la FIGC -Divisione Calcio Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/**calciatrice** non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94

Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e in FIGC – Divisione Calcio Femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, **le calciatrici** ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Art. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

Dal comma 1 al comma 7 invariati

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione

costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma **5 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva**, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. **31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione

Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. e 12 BIS INVARIATO

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. **31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile non professionistiche

1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali **non professionistici** di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L'accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con

l'accordo tra il soggetto in possesso dell'abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.

2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali **non professionistici** di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l'intera stagione sportiva di riferimento.

4. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi **3 e 8, dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva**, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. o della Divisione Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui **all'art. 8, comma 1 lett. g)** del Codice di Giustizia Sportiva.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e accordi economici per gli allenatori di società di Serie B femminile

1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali **non professionisti** di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano **il Campionato Nazionale di Serie B** della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.
4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.
7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.
8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.
9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione **di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società **di Serie B** della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

Art. 94 sexies **Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile**

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti **al Campionato Nazionale di Serie B** organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.

Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella **prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice** di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/**calciatrice** "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe **e dalla FIGC**. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/**calciatrice** professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/**calciatrice** giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica **o partecipante al Campionato di Serie A femminile** e cessionaria **una società partecipante a un campionato non professionistico**, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della **cedente o dalla FIGC**.
Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche **e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC**.
5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Calcio Femminile, **limitatamente alla Serie B**, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria **e per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la FIGC**. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/**calciatrice** e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la **responsabilità genitoriale**.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché **la FIGC**, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento **della Federazione**, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/**calciatrice**, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/**calciatrice** il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis

Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/**calciatrici** con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

- a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/**calciatrice**, il relativo contratto di prestazione sportiva;
- b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/**calciatrici** senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/**le calciatrici** con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

- a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/**calciatrici** tesserati per altre società;
- b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/**calciatrici** e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/**calciatrice** deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/**a**, prima di avviare la trattativa con lo stesso/**a**.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico dei dirigenti, **l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva** per un periodo non inferiore ad un anno;
- b) a carico dei calciatori **e delle calciatrici**, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista **dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva** in misura non inferiore a due mesi;
- c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste **dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Art. 99ter

Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante” o **“giovane di serie”**, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Art. 100

Il trasferimento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile. I

giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori **e delle calciatrici** “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

3. Negli accordi di trasferimento di calciatori **e calciatrici** “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente **e la FIGC -Divisione calcio femminile**, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori **e calciatrici** “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega **e la FIGC - Divisione calcio femminile** competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori **e delle calciatrici** “non professioniste”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/**calciatrici** “**non professionisti**”, “**giovani dilettanti**” e “**giovani di serie**”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/**calciatrici** “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/**calciatrice**, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore/**calciatrice** non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo **del** corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo **di** calciatori/**calciatrici** “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/**calciatrice**, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/**calciatrice** “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102
Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche **e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile** è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con **un calciatore o una calciatrice** professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/**calciatrice** e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/**calciatrice** trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/**calciatrice**;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/**calciatrice** con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/**calciatrice** un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/**calciatrice** un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega **competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC – Divisione Calcio Femminile**, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. **Un calciatore/calciatrice** professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche **e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile** possono limitare il numero dei calciatori/**calciatrici** che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/**calciatrice** “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/**calciatrice** un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/**calciatrice** con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente **o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC,**

, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E’ altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, **o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC,** secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/**calciatrice** un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/**calciatrice**.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe e la FIGC - **Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile** possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/**calciatrice** "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

- a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/**calciatrice** di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/**calciatrice**, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/**calciatrici** professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/**calciatrice**, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, **la Divisione** od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/**calciatrici** “giovani di serie”, **di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B non professionista** e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/**calciatrici** professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/**calciatrice** con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti **in ambito dilettantistico**. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto **dall'art. 39 delle** presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/**calciatrice** può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/**calciatrice** medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato

nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori/**calciatrici** “giovani di serie” e calciatori/**calciatrici** “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/**calciatrici** “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori/**calciatrici** “professionisti” tra società **partecipanti a competizioni professionistiche** nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui **la Federazione**, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/**calciatrice** può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 105

Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/**calciatrici**.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/**calciatrici**, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega **e dalla FIGC**, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/**calciatrici** dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/**calciatrici** provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la **Federazione**, la Lega, **la Divisione** o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/**calciatrici** “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe **o dalla FIGC**, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente **o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la FIGC** entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/**calciatrici** “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe **o dalla FIGC** e devono essere depositati presso la Lega competente **o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la FIGC** entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe **o dalla FIGC**, col calciatore/**calciatrice** “professionista” tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/**calciatrice** con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/**calciatrice** e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/**calciatrici** provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/**calciatrici** dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori/**calciatrici** professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 105 bis N.O.I.F.

Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.

2. Gli accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale, alle condizioni previste dall'art. 38 quinto comma.

3. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega competente **e, per la società di serie A femminile, dalla FIGC, nonché** depositati presso la stessa nei venti giorni successivi e comunque entro il trenta giugno.

4. Una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico tesserato per altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto dell'allenatore o del preparatore atletico con l'altra società.

Art. 106

Lo svincolo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”

i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori **e le calciatrici** “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole attività.

Art. 107
Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore/**calciatrice** “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria **Generale**, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/**calciatrici** “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l'inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L'inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/**calciatrici** “non professionisti” che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell'accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/**calciatrici** medesimi/e.

L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore/**calciatrice** “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/**calciatrice** svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/**calciatrice** sia minore di età.

I calciatori/**calciatrici** “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/**calciatrice** o dei calciatori/**calciatrici** da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/**calciatrici** da svincolare.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l'inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria **Generale**, entro il 15 luglio **di** ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori/**calciatrici** nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/**calciatrici**, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".

7. L'inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 109

Svincolo per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione **di** tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Art. 110

Svincolo per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore/**calciatrice**:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente;

b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata **A/R o mezzo equipollente**

alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111

Svincolo per cambiamento di residenza

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Art. 113

Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore **e la calciatrice** “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche **o con società di Serie A femminile**, reso esecutivo **rispettivamente** dalla Lega **competente o dalla FIGC-Divisione**, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore/**calciatrice** “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se svincolato/a, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti **o della Divisione Calcio Femminile**, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

2. ABROGATO

1. Il calciatore/**calciatrice** “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/**calciatrice** “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche **o Società di Serie A femminile**.

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C **e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile**, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori **e le calciatrici “non professionisti/e”**, in precedenza per essa **tesserati/e**, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali **calciatori/calciatrici** la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie valesse solo per il calcio femminile per la stagione sportiva 2022/2023

Fatte salve le intese raggiunte ai sensi del Comunicato Ufficiale FIGC n. 5/A del 5.07.2021, per la sola stagione sportiva 2022/2023 è consentita, anche alle società che hanno mantenuto il titolo a partecipare al Campionato di Serie A femminile, stagione sportiva 2022/2023, la stipulazione di un contratto annuale, come previsto ai sensi del presente articolo, esclusivamente con le calciatrici nate negli anni 2000, 1999 e 1998.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico, per la stagione sportiva 2021/2022, che preveda un compenso netto superiore a quello netto previsto per i minimi

federali, la stessa avrà diritto di stipulare il contratto annuale con una retribuzione netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/**calciatrici** "professionisti" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società **o la Divisione Calcio Femminile**, il calciatore/**calciatrice** professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società **o la Divisione Calcio Femminile** entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore/**calciatrice** "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore/**calciatrice** professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile **e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile** ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/**calciatrice** già tesserato/a come "professionista" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società **partecipanti ai campionati professionistici**, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

ANDATA: 14/05/22				RITORNO:
ORE...:		1	G I O R N A T A	ORE....:

CHIUSDINO		-	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	
MIDLAND GLOBAL SPORT		-	POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	

ANDATA: 21/05/22				RITORNO:
ORE...:		2	G I O R N A T A	ORE....:

POLISPORTIVA SANGIMIGNANO		-	CHIUSDINO	
SAN GIOVANNI CALCIO A 5		-	MIDLAND GLOBAL SPORT	

ANDATA: 3/06/22				RITORNO:
ORE...:		3	G I O R N A T A	ORE....:

CHIUSDINO		-	MIDLAND GLOBAL SPORT	
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO		-	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	

 *
 * COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: B *
 *

ANDATA: 7/05/22	RITORNO:	ANDATA: 28/05/22	RITORNO:
ORE...: 1 G I O R N A T A	ORE....:	ORE...: 4 G I O R N A T A	ORE....:
ISOLOTTO sq.. - SCINTILLA 1945		ISOLOTTO sq.. - MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B	
PRATO CALCIO A CINQUE - QUARTOTEMPO FIRENZE		SCINTILLA 1945 - QUARTOTEMPO FIRENZE	
Riposa..... - MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B		Riposa..... - PRATO CALCIO A CINQUE	
ANDATA: 14/05/22	RITORNO:	ANDATA: 3/06/22	RITORNO:
ORE...: 2 G I O R N A T A	ORE....:	ORE...: 5 G I O R N A T A	ORE....:
QUARTOTEMPO FIRENZE - MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B		MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B - PRATO CALCIO A CINQUE	
SCINTILLA 1945 - PRATO CALCIO A CINQUE		QUARTOTEMPO FIRENZE - ISOLOTTO sq..	
Riposa..... - ISOLOTTO sq..		Riposa..... - SCINTILLA 1945	
ANDATA: 21/05/22	RITORNO:		
ORE...: 3 G I O R N A T A	ORE....:		
MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B - SCINTILLA 1945			
PRATO CALCIO A CINQUE - ISOLOTTO sq..			
Riposa..... - QUARTOTEMPO FIRENZE			

-----		*-----*	
COMITATO	**	E L E N C O C A M P I D A G I O C O	**
TOSCANA	**	COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: B	
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO
ISOLOTTO sq..	1606	PALAIISOLOTTO CAMPO 1 - SERIE B	FIRENZE
QUARTOTEMPO FIRENZE	1616	MANETTI C5 - S.PIERO A PONTI	SAN PIERO A PONTI
PRATO CALCIO A CINQUE	1694	PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI
SCINTILLA 1945	1568	GEMIGNANI C5 - PISA	PISA
MIDLAND GLOBAL SPORT sq.B	1606	PALAIISOLOTTO CAMPO 1 - SERIE B	FIRENZE

 *
 * COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: A *
 *

ANDATA: 8/05/22		RITORNO:
ORE...:	1 G I O R N A T A	ORE....:
SCINTILLA 1945	- ELBA 97	
Riposa.....	- FUTSAL PONTEDERA	
ANDATA: 15/05/22		RITORNO:
ORE...:	2 G I O R N A T A	ORE....:
ELBA 97	- FUTSAL PONTEDERA	
Riposa.....	- SCINTILLA 1945	
ANDATA: 22/05/22		RITORNO:
ORE...:	3 G I O R N A T A	ORE....:
FUTSAL PONTEDERA	- SCINTILLA 1945	
Riposa.....	- ELBA 97	

-----		*-----*			
COMITATO	** ELENCO CAMPI DA GIOCO **				
TOSCANA	** COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: A				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
SCINTILLA 1945	1568	GEMIGNANI C5 - PISA	PISA	11:00	VIA ORATORIO,230/A
ELBA 97	1761	PALAZZETTO M.CECCHINI-PORTOFER	PORTOFERRAIO	11:00	VIA PILADE DEL BUONO
FUTSAL PONTEDERA	1928	P.TO SEXTUM BIENTINA C. 5	BIENTINA	11:30	VIA L. DA VINCI 8

 *
 * COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: B *
 *

ANDATA: 8/05/22		RITORNO:
ORE...:	1 G I O R N A T A	ORE....:
MIDLAND GLOBAL SPORT	- SAN MACARIO OLTRESERCHIO	
QUARTOTEMPO FIRENZE	- PRATO CALCIO A CINQUE	
ANDATA: 15/05/22		RITORNO:
ORE...:	2 G I O R N A T A	ORE....:
PRATO CALCIO A CINQUE	- MIDLAND GLOBAL SPORT	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- QUARTOTEMPO FIRENZE	
ANDATA: 22/05/22		RITORNO:
ORE...:	3 G I O R N A T A	ORE....:
QUARTOTEMPO FIRENZE	- MIDLAND GLOBAL SPORT	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- PRATO CALCIO A CINQUE	

-----		*-----*				
COMITATO		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **				
TOSCANA		** COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCH. GIRONE: B				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	
MIDLAND GLOBAL SPORT	1660	IL BARCO 1 C5 - FIRENZE	FIRENZE	11:30	VIA CORELLI 17	
PRATO CALCIO A CINQUE	1694	PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	11:00	VIA MALISETI	
QUARTOTEMPO FIRENZE	1616	MANETTI C5 - S.PIERO A PONTI	SAN PIERO A PONTI	10:30	VIA FESCIONE	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	1842	CERTOSA C5 - FARNETA LUCCA	FARNETA	10:00	VIA DI MAGAZZENO	

 *
 * COPPA UNDER 15 CALCIO 5 FEMM. GIRONE: A *
 *

ANDATA: 8/05/22		RITORNO:
ORE...:	1 G I O R N A T A	ORE...:
FORTIS JUVENTUS 1909	- MIDLAND GLOBAL SPORT	
LIBERTAS ACADEMY	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	
ANDATA: 15/05/22		RITORNO:
ORE...:	2 G I O R N A T A	ORE...:
MIDLAND GLOBAL SPORT	- LIBERTAS ACADEMY	
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	- FORTIS JUVENTUS 1909	
ANDATA: 22/05/22		RITORNO:
ORE...:	3 G I O R N A T A	ORE...:
LIBERTAS ACADEMY	- FORTIS JUVENTUS 1909	
MIDLAND GLOBAL SPORT	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	

-----		*-----*			
COMITATO	** ELENCO CAMPI DA GIOCO **				
TOSCANA	** COPPA UNDER 15 CALCIO 5 FEMM. GIRONE: A				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
FORTIS JUVENTUS 1909	5201	CIPRIANI GADDO PALAZZETTO	BORGIO SAN LORENZO	11:00	VIA PIETRO CAIANI 64
LIBERTAS ACADEMY	1661	PLANET SPORT 2000 CAMPO 1	GOSSI - MONTECARLO	10:30	VIA ROMANA,205 - GOSSI
MIDLAND GLOBAL SPORT	1675	FLORENTIA SPORT CAMPO1	REG FIRENZE	10:30	VICOLO DEL CIONFO 4/A
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	1977	PALLONE TENSOSTATICO C.5	SAN GIOVANNI VALDARNO	10:30	P.ZZA PALERMO-S.GIOVANNI V.NO